

<b>Lingua</b>	<b>Impegno 2021/22 reale</b>	<b>Programmazio ne 2022/23</b>	<b>Differenza tra 22/23 e 21/22</b>
Arabo	€ 31.120,00	€ 32.620,00	€ 1.500,00
Cinese	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -
Francese	€ 75.700,00	€ 79.400,00	€ 3.700,00
Giapponese	€ 37.900,00	€ 37.000,00	€ -900,00
Inglese	€ 135.700,00	€ 172.940,00	€ 37.240,00
Italiano L2 I sem + II sem	€ 39.510,00	€ 45.120,00	€ 5.610,00
Russo	€ 29.850,00	€ 36.000,00	€ 6.150,00
Spagnolo	€ 64.760,00	€ 75.860,00	€ 11.100,00
Tedesco	€ 58.840,00	€ 63.840,00	€ 5.000,00
Portoghese	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Assistenza ai test di accertamento linguistico per mobilità internazionale + test altre lingue Tutorato Mediateca	€ 21.325,00	€ 27.600,00	€ 6.275,00
<b>Importi Lordi</b>	<b>€ 528.705,00</b>	<b>€ 604.380,00</b>	<b>€ 75.675,00</b>
Importi al lordo delle imposte a carico dell'incaricato e dell'ateneo	€ 703.178,00	€ 803.825,00	€ 100.647,00

**Codice:***Course code:***Anno accademico:***Academic year:***2022-2023****Titolo del corso:***Course title:*

Comprensione e produzione orale

Modulo:

*Module:*

Unico

U -

**Docente 1:***Teacher 1:*

Ruolo Docente 1:

*Teacher 1:*

Modalità 1:

*Type 1:**Lezioni frontali e laboratoriali*

Settore scientifico-disciplinare:

*Reference sector:*

Anno di corso:

*Year of degree course:*

Dipartimento:

*Department:*

CCL

Modalità di frequenza:

*Type:*

Non obbligatoria

Semestre:

*Semester:*

Sottoperiodo:

*Sub period:*

1

Numero totale di crediti:

*Total credits:*

3.0

Carico di lavoro

*Workload*

Attività frontale:

*Lectures:*

15.0

Esercitazioni:

*Applied activities:*

4.0

Studio individuale:

*Individual work:*

45.0

Attività didattica a piccoli gruppi:

*Group work:*

5.0

Seminari:

*Seminars:*

0.0

Laboratori:

*Laboratories:*

6.0

TOTALE (voci sopra-elencate):

*TOTAL:*

75.0

Ore di lezione settimanali:

2.0

Prerequisiti: <i>Prerequisites:</i>	Il corso è aperto a studenti stranieri con competenza elementare e intermedia nella lingua italiana di uso comune (dal livello A2 al livello B1 del QCER).
Obiettivi formativi: <i>Educational goals:</i>	Il corso ha l'obiettivo di: -sviluppare l'abilità di comprensione e di produzione di testi orali monologici e dialogici -potenziare la conoscenza del lessico delle aree semantiche trattate -riflettere sugli aspetti pragmatici della lingua per la gestione dell'interazione e della comunicazione non verbale -lavorare sull'intonazione, quale veicolo espressivo di significato ed emozioni -esplorare elementi di cultura italiana
Contenuto del corso: <i>Course contents:</i>	A partire da un input orale (audio e video), gli studenti saranno guidati alla comprensione del testo e alla successiva interazione tra pari, esplorando aspetti linguistici, funzionali e pragmatici dell'input. Si proporranno laboratori pratici con attività ludiche, di didattica <i>task-based</i> e tecniche di simulazione per interagire in diverse situazioni comunicative quali parlare di sé e degli altri, descrivere luoghi, persone e abitudini, raccontare fatti del passato, prendere una decisione, accordarsi ed esprimere semplici opinioni. Si lavorerà sia sull'efficacia comunicativa che sulla correttezza morfosintattica e pragmatica delle produzioni con diverse modalità di auto e eterocorrezione.
Testo di riferimento 1: <i>Course text 1:</i>	Silvia Consonno, Sonia Bailini, 2017, <i>Ricette per parlare</i> , Alma Edizioni, Firenze.
Testo di riferimento 2: <i>Course text 2:</i>	Claudia Brighetti, Alice Fatone, 2019, <i>Tanto per parlare</i> , Loescher editore, Torino.
Testo di riferimento 3: <i>Course text 3:</i>	Materiale didattico prodotto dal docente. <i>Teaching material created by the teacher.</i>
Metodi didattici: <i>Teaching activities:</i>	Approccio comunicativo, umanistico-affettivo e collaborativo. Lezioni frontali, attività a gruppi in presenza. <i>Communicative, affective-humanistic approach. Cooperative learning. Classroom lectures, group works.</i>
Struttura della verifica del profitto: <i>Assessment:</i>	Orale
Descrizione verifica del profitto:	Prova di comprensione orale e prova di produzione strutturata in due parti: monologo su un tema scelto (10' minuti per prepararsi) e role-play/discussione a coppie.
Lingua di insegnamento: <i>Teaching language:</i>	italiano
Altre informazioni: <i>Other information:</i>	Il corso è destinato agli studenti stranieri (in scambio o immatricolati presso l'ateneo), qualora previsto dal loro programma di studio.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL CORSO DI  
MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI I LIVELLO E DI II LIVELLO IN  
“GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA MANUTENZIONE”**

**TRA**

Il Politecnico di Milano con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32 – 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro – tempore Prof. Ferruccio Resta, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

**E**

l'Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo, codice fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro – tempore Prof. Sergio Cavalieri, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

**PREMESSO**

- 1) che i DDMM n. 509 del 11.03.1999 e n. 270 del 22.10.2004 “Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei” che consentono alle Università italiane di rilasciare i titoli in esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;
- 2) che i sopracitati Decreti ministeriali prevedono la possibilità di attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali saranno rilasciati i titoli di Master universitario di primo o di secondo livello;
- 3) che il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bergamo disciplinano le modalità di attivazione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente con propri Regolamenti emanati, rispettivamente, con D.R. 2235 del 05.08.2013 e con DR. Rep. 585 /2012 – prot. n. 24369 /1/3 del 30.11.2012 - art.8;
- 4) che il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bergamo intendono rendere operativa la possibilità di collaborazione per la gestione dei **Master Universitari di I e di II livello “Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”** per l'anno 2022/24;

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1  
Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2  
Oggetto**

che i sottoscritti intendono disciplinare, con il presente atto, i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, nonché le linee guida strategiche ed organizzative necessarie a garantire il funzionamento tecnico gestionale dei progetti di **Master Universitario di I e di II livello “Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”**. Le parti subordinano l'istituzione dei Master all'acquisizione di finanziamenti che proverranno da contributi per agevolare la frequenza, tasse di iscrizione e quote di partecipazione, atteso che il numero minimo di iscritti raggiunga i 10 studenti.

### **Articolo 3** **Articolazione del Master**

I Master Universitari, di I e di II livello, sono istituiti e attivati, previa delibera degli Organi Accademici di entrambi gli Atenei, con Decreti del Rettore pro – tempore del Politecnico di Milano, prof. Ferruccio Resta in qualità di rappresentante legale della sede amministrativa del corso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6 del presente Accordo. I Decreti d’istituzione e attivazione dei Master sono parte integrante del presente accordo e ne rispettano integralmente le disposizioni.

La durata dei corsi di Master universitari è di 18 mesi, suddivisi in due annualità.

I Master sono articolati in Macro Aree, secondo le indicazioni di cui ai Decreti rettorali d’istituzione e attivazione dei Master Universitari. I Diplomi di Master Universitari comportano l’acquisizione di n° 60 CFU complessivi.

Possono iscriversi:

- Al Master Universitario di I livello: studenti italiani o stranieri in possesso di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale. Costituirà titolo preferenziale per l’accesso il possesso di una laurea in discipline ingegneristiche e scientifiche. Per i candidati stranieri verranno considerati i titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.
- Al Master Universitario di II livello: studenti italiani o stranieri in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale. Costituirà titolo preferenziale per l’accesso il possesso di una laurea in discipline ingegneristiche e scientifiche. Per i candidati stranieri verranno considerati i titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.

I diplomi di Master Universitario di I o di II livello in “**Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione**” sono rilasciati al termine del corso congiuntamente da entrambi gli Atenei.

### **Articolo 4** **Direttore e Commissione di Master**

Il funzionamento dei corsi è assicurato da due Direttori per ogni Master Universitario (due per il Master Universitario di I livello e due per il Master Universitario di II livello), uno per ogni Ateneo coinvolto, in accordo con i propri regolamenti. È prevista anche una Commissione di Master, la composizione della stessa è definita all’interno dei rispettivi decreti Rettorali di attivazione.

I Direttori sono designati tra i componenti della Commissione e sono responsabile del Corso di Master di fronte agli Organi Accademici dell’Ateneo di appartenenza e alle Facoltà di riferimento, curano il corretto svolgimento delle attività didattiche, presiedono la Commissione, ne convocano le riunioni ordinarie e straordinarie e curano l’esecuzione dei deliberati, ed esercitano tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.

Nello specifico i compiti dei Direttori sono:

- dare attuazione agli adempimenti didattici ed amministrativi richiesti per l’istituzione, l’attivazione e la gestione del corso di Master universitario, secondo quanto stabilito dai Regolamenti generali e didattici del proprio Ateneo di appartenenza;
- dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi della Commissione del Corso di Master;
- rappresentare il Master universitario nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico- scientifici;
- predisporre la relazione finale del Master;
- predisporre il budget del Master, assieme al responsabile amministrativo, e proporre l’importo della quota di partecipazione da sottoporre al vaglio della Commissione di Master;
- proporre i criteri per l’erogazione di eventuali borse di studio.

La Commissione, composta per la maggior parte da docenti in ruolo di entrambi gli Atenei, formula gli indirizzi tecnico-scientifici del Master con la collaborazione di esperti italiani e stranieri.

I compiti della Commissione consistono nel:

- accertare che i partecipanti ai corsi siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3;

- garantire idonee e trasparenti modalità di selezione;
- garantire il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento del corso e al rilascio del Diploma di Master universitario di I livello;
- individuare docenti e tutors per il regolare svolgimento della didattica;
- individuare le aziende dove gli allievi svolgeranno lo stage e garantire la corretta attivazione del tirocinio;
- coordinare attività di monitoraggio e/o valutazione;
- approvare il budget;
- proporre opportuni aggiornamenti al piano didattico da sottoporre all'approvazione delle Facoltà degli Atenei contraenti;
- definire e proporre quant'altro necessario all'esecuzione della presente convenzione;
- predisporre una relazione conclusiva.

## **Articolo 5 Docenza**

L'impegno didattico del personale docente interno sarà definito dalla Commissione di Master di cui al precedente art. 4.

L'approvazione della presente convenzione da parte dei due Atenei vale come autorizzazione agli incarichi in essa previsti.

Le risorse finanziarie per gli eventuali compensi ai docenti cui siano attribuiti incarichi o compiti aggiuntivi presso i Master Universitari (I o II livello) sono comprese esclusivamente nel limite del budget dei Master stessi, secondo quanto previsto dall'art. 2 della presente Accordo. In nessun caso l'attivazione del corso comporterà oneri aggiuntivi a carico degli Atenei contraenti.

## **Articolo 6 Sede amministrativa e risorse finanziarie del Master**

Il Master Universitari, di I e di II livello, hanno sede amministrativa presso il Politecnico, che appresterà le necessarie strutture di supporto amministrativo e di segreteria contabile. La gestione delle risorse finanziarie sarà svolta secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza della sede amministrativa. La didattica si svolgerà presso la Scuola di Ingegneria dell'Università di Bergamo.

Le iscrizioni avverranno presso la sede amministrativa, che provvederà anche alla gestione della carriera degli studenti, ivi compreso il rilascio dei Diplomi di Master Universitario, di I o di II livello, congiunto e delle certificazioni previste dalla vigente legislazione, e quant'altro previsto dai rispettivi Decreti di attivazione.

Le risorse finanziarie necessarie a coprire le spese dei Master proverranno da sponsorizzazioni, contributi per borse di studio e tasse d'iscrizione, senza nessun aggravio per gli Atenei.

## **Articolo 7 Durata**

La presente convenzione ha durata pari alla durata dei **Master Universitari di I e di II livello "Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione"** a decorrere dalla data della stipula, fatte salve le previste approvazioni degli organi accademici dei due Atenei per l'istituzione del corso e l'avvio delle attività.

## **Articolo 8 Assicurazioni**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/07 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

### **Articolo 9 Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile si designa quale foro competente il Tribunale di Milano.

### **Articolo 10 Elaborati e pubblicazioni**

Tutti i materiali prodotti in occasione del Master (di I e di II livello) potranno essere utilizzati e divulgati da parte di ciascuno dei contraenti, previa citazione delle fonti.

### **Articolo 11 Privacy**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it)

### **Articolo 12 Spese**

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, sede amministrativa e titolare dell'autorizzazione Min. n. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Politecnico di Milano  
Il Rettore pro- tempore  
(Prof. *Ferruccio Resta*)

Università degli Studi di Bergamo  
Il Rettore pro- tempore  
(Prof. *Sergio Cavalieri*)

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO, DI DURATA ANNUALE, IN “SERVITIZATION NEL SETTORE AUTOMOTIVE”, A.A. 2022/2023.**

**TRA**

**L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”**, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, da qui in avanti denominata “UPO”, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13/07/1954, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico n. 5/2022/10.5 del 23/05/2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/11.5 del 27/05/2022;

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**, con sede in Bergamo, Via Salvecchio 19, codice fiscale 80004350163, da qui in avanti denominata “UNIBG”, rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Cavalieri, nato a Ragusa (RG) il 14/08/1969, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico n. ... del ... e del Consiglio di Amministrazione n. ... del ...;

**PREMESSO CHE**

- il settore automotive rappresenta un ambito di estremo interesse per la formazione manageriale, alla luce del suo ruolo economico, del suo impatto sociale e ambientale e del processo di innovazione tecnologica in atto, nonché dei cambiamenti nei bisogni e nelle caratteristiche dei clienti;
- lo spostamento dell’orientamento di business verso i servizi emerge come risposta inevitabile alla trasformazione del contesto competitivo in atto. Perseguire una strategia di servitizzazione richiede, però, significativi cambiamenti nell’approccio e nelle logiche strategiche e manageriali, nuove competenze e capacità delle persone, ma anche cultura, organizzazione e processi differenti;
- ne consegue l’inevitabile necessità di iniziative di formazione dedicate al responsabile della gestione dei servizi, il cosiddetto Service Manager, quella figura manageriale responsabile a 360 gradi della supervisione delle attività di assistenza presso le concessionarie, i centri di riparazione (officine) o la casa madre;
- in genere, le responsabilità del Service Manager attengono sia ad aspetti tecnici, che a compiti di gestione. Questi ultimi includono, tra le altre, decisioni di natura strategica (come per esempio la definizione del portafoglio servizi), organizzativa (come per esempio la gestione e il controllo dei processi e la gestione dei collaboratori), di pianificazione e controllo e così via;
- il fabbisogno di tale figura professionale si può ritenere in notevole aumento, data la richiesta crescente di questi esperti, sia nel settore industriale, in generale, sia nel settore automobilistico in particolare, a causa dell’evoluzione verso nuove logiche di mobilità e sostenibilità;
- i due Atenei hanno maturato negli anni, grazie alle iniziative congiunte di ricerca e formazione, elevate competenze sui temi della servitizzazione del settore automotive, tali da rappresentare punti di riferimento a livello nazionale e internazionale per il mondo industriale e accademico.

Tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 Oggetto della presente Convenzione**

UPO e UNIBG istituiscono e attivano, per l'A.A. 2022/2023, il corso di master di I livello, di durata annuale, in "Servitization nel settore automotive" (il "Corso"), che afferisce al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) di UPO.

Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le modalità e i termini di collaborazione per la realizzazione del Corso stesso.

### **Art. 3 Contenuti del Corso**

Le Parti concertano i contenuti scientifici del Corso, con particolare riferimento al piano didattico (All. 1).

### **Art. 4 Consiglio di Corso**

Il Consiglio di Corso è l'organo che sovrintende alla realizzazione del Corso stesso. In riferimento a quest'ultimo, tale organo delibera, conformemente alla normativa di UPO.

Il Consiglio di Corso è composto da 5 membri:

- Prof. Lucrezia Songini, Direttore del Master (Università degli Studi del Piemonte Orientale);
- Prof. Paolo Gaiardelli, Vice Direttore del Master (Università degli studi di Bergamo);
- Prof. Paola Vola, membro (Università degli Studi del Piemonte Orientale);
- Prof. Giuditta Pezzotta, membro (Università degli studi di Bergamo);
- Prof. Anna Pistoni, membro (Università degli Studi dell'Insubria).

Il Consiglio di corso del Master è l'organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali-amministrativi.

### **Art. 5 Gestione amministrativa**

UPO assume le funzioni di Ateneo capofila e si fa carico di gestire tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari necessari.

### **Art. 6 Gestione finanziaria**

Il preventivo finanziario del Corso è allegato alla presente Convenzione (All. 2), di cui costituisce parte integrante.

Il preventivo finanziario è intrinsecamente suscettibile di variazioni, le quali saranno recepite in sede di consuntivazione. Eventuali variazioni nel preventivo finanziario non saranno da intendersi quali modifiche della presente convenzione.

Ogni costo è sostenuto nei limiti delle risorse del Corso stesso, per il quale è prescritto l'autofinanziamento.

UPO è competente per l'incasso delle quote d'iscrizione studentesca e di ogni altro contributo destinato al Corso. UPO trasferirà ad UNIBG le quote di sua spettanza. In particolare, la quota percentuale del 18% da ripartire fra le parti, definita coerentemente con l'art. 17 del regolamento di Ateneo UPO, sarà così divisa fra le parti: 9% UPO (Ateneo), 7% UPO (DISSTE) e 2% UNIBG.

#### **Art. 7 Tutor**

Per la realizzazione del Corso, le Parti possono avvalersi di uno o più tutor. Gli eventuali tutor saranno individuati da UPO conformemente alla normativa vigente e remunerati nei limiti indicati dal preventivo finanziario. Tra le attività richieste al/ai tutor rientrano, tra le altre, la presenza in aula e il monitoraggio delle dinamiche di aula, la gestione delle emergenze in aula, la supervisione logistica, la supervisione, cura e predisposizione del materiale didattico, la gestione della piattaforma e-learning e di eventuali altri supporti informatici per la condivisione di documenti, il supporto al coordinamento del corso, la supervisione dello svolgimento degli esami.

#### **Art. 8 Promozione**

Le Parti promuovono il Corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente a quanto previsto nell'ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del Corso stesso.

#### **Art. 9 Sedi di svolgimento e attività previste**

UPO rende disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle lezioni nell'ambito del Corso. Rende inoltre disponibile la piattaforma informatica per lo svolgimento delle attività "a distanza" (e-learning).

#### **Art. 10 Didattica**

Le Parti collaborano alla realizzazione del Corso rendendo disponibili le competenze del proprio personale.

UPO attribuisce gli incarichi di docenza (affidamenti interni, affidamenti esterni, contratti), nonché gli eventuali incarichi seminariali, a tal fine avvalendosi anche di personale di UNIBG, intendendosi quest'ultimo autorizzato in virtù della presente convenzione. Di tali incarichi, UPO liquida i relativi compensi. Le risorse necessarie sono comprese nel limite del preventivo finanziario del Corso.

#### **Art. 11 Attestazione finale**

Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, sarà rilasciato il titolo di Master universitario congiunto di I livello in "Servitization nel

settore automotive” a firma del Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e del Rettore dell’Università degli studi di Bergamo.

#### **Art. 12 Assicurazioni**

UPO garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

UNIBG garantisce analoga copertura per il proprio personale.

#### **Art. 13 Sicurezza**

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse al Corso. Tutto il personale, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante. Sarà cura della Parte stessa fornire la formazione, l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 Durata e recesso**

La presente Convenzione ha durata pari alla durata del Master universitario in “Servitization nel settore automotive” a decorrere dalla data della stipula, fatte salve le previste approvazioni degli organi accademici dei due Atenei per l’istituzione del corso e l’avvio delle attività e sino all’estinzione di tutte le obbligazioni dalla stessa derivanti.

Ogni Parte ha la facoltà di recedere. Il recesso è da esercitarsi mediante comunicazione scritta all’altra Parte entro 90 giorni dal previsto inizio delle attività didattiche del Corso.

#### **Art. 15 Responsabilità delle Parti**

Ogni Parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. Ogni Parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente Convenzione a opera del proprio personale dipendente.

#### **Art. 16 Controversie**

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti accettano la competenza esclusiva del Foro Erariale di Vercelli.

#### **Art. 17 Privacy**

Le Parti acconsentono, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., che “i dati personali” raccolti in relazione alla presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione stessa.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR).

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali inerenti alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per UPO relativamente alla presente convenzione è il Rettore. È possibile rivolgersi al Titolare inviando una e-mail a: [affarigiuridici@uniupo.it](mailto:affarigiuridici@uniupo.it) o una PEC a [protocollo@pec.uniupo.it](mailto:protocollo@pec.uniupo.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali per UNIBG relativamente alla presente convenzione è .... È possibile rivolgersi al Titolare inviando una e-mail a: ... o una PEC a ....

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) l’interessato potrà utilizzare i contatti del Titolare del trattamento di UPO.

#### **Art. 18 Registrazione e imposta di bollo**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni.

#### **Art. 19 Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applica la vigente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, comma 2 bis della Legge 7/8/1990 n. 241.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE  
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”**

IL RETTORE  
Prof. Gian Carlo Avanzi

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

## Allegato 1 – Piano didattico

L'articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare (SSD), per crediti attribuiti e per ore di impegno è riportata nella seguente tabella. Una volta consolidato il programma definitivo del corso, gli SSD definitivi per ogni insegnamento saranno individuati all'interno dei noveri indicati e, in ogni caso, la ripartizione di CFU e ore avverrà per valori interi.

INSEGNAMENTO	SSD	CFU	STRUTTURA DEL CREDITO		
			Ore di attività didattica	Ore di studio individuale	Ore totali
Strategia dei servizi	SECS-P/07 ING-IND/17	5	40	85	125
Organizzazione e gestione delle risorse umane	SECS-P/10	5	40	85	125
Misurazione delle performance, pianificazione e controllo di gestione	SECS-P/07	5	40	85	125
Operations, gestione dei processi e della logistica	ING-IND/17 ING-IND/35	6	48	102	150
Tecnologie digitali per i servizi	ING-INF/04 ING-INF/05 ING-IND/15 ING-IND/16 ING-IND/17 ING-IND/35 SECS-P/08	5	40	85	125
Marketing e comunicazione	SECS-P/08	5	40	85	125
Normative e legislazione per l'automotive	IUS/01 IUS/04 IUS/05 IUS/07 IUS/13 IUS/14	3	24	51	75
Focus settoriale	SECS-P/07 SECS-P/10 ING-IND/17 SECS-P/01 SECS-P/02	4	32	68	100
<b>TOTALE</b>		<b>38</b>	<b>304</b>	<b>646</b>	<b>950</b>

	<b>CFU</b>	<b>NUMERO DI ORE</b>
<b>Stage</b>	<b>21</b>	<b>525</b>
	<b>CFU</b>	<b>NUMERO DI ORE</b>
<b>PROVA FINALE</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
	<b>CFU</b>	<b>NUMERO DI ORE</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>60</b>	<b>1500</b>

Gli insegnamenti si svolgeranno indicativamente dal lunedì al venerdì (3 o 4 giorni alla settimana, orario indicativo 9.00-13.00 e 14.00-17.00) e occasionalmente il sabato (orario indicativo 9.00-13.00 e 14.00-17.00).

Le lezioni saranno in parte in presenza, in parte on line.

Sono poi previsti i seguenti precorsi, da tenersi in modalità on line, prima dell'inizio delle lezioni, che gli studenti possono scegliere se seguire, sulla base delle proprie conoscenze pregresse, e che non sono ricompresi nei CFU:

<b>Corso</b>	<b>SSD</b>	<b>Ore Totali/Corso</b>
Precorso Bilancio/ Analisi di Bilancio	SECS-P/07	10
Precorso Disegno	ING-IND/15	4
Precorso di Statistica	SECS-S/01	12

#### **Allegato 2 – Preventivo finanziario del Master**

<b><u>Costi</u></b>	<b><u>ore</u></b>	<b><u>euro/ora</u></b>	<b><u>Importo</u></b>	<b><u>Introiti</u></b>			<b><u>Importo</u></b>
Docenza (compresi precorsi)	330	120	€ 39.600,00	Iscrizioni	15	4.500	€ 67.500,00
Promozione e orientamento			€ 2.500,00	Contributi esterni e avanzi da edizioni precedenti			
Supporto amministrativo (*)	50	18,58	€ 929,00				

Sviluppo materiale didattico innovativo			€ 1.046,00				
Direzione (5% degli introiti)		5%	€ 3.375,00				
Vice Direzione (2% degli introiti)		2%	€ 1.350,00				
Tutor d'aula	120	40	€ 4.800,00				
Utilizzo spazi			€ 1.750,00				
Fondo comune di Ateneo e delle parti coinvolte (**)	Complessivo	18%	€ 12.150,00				
			€ 67.500,00				€ 67.500,00

\* Il supporto amministrativo al Master fornito dal personale tecnico-amministrativo sarà definito successivamente con l'esatta determinazione dei nominativi del personale coinvolto e delle ore di lavoro prestate, secondo il vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 1680/2018).

\*\* La quota percentuale del 18% da ripartire fra le parti è definita coerentemente con l'art. 17 del regolamento di Ateneo UPO in tema di corsi di master, il quale consente di derogare alla disciplina generale in caso di corsi realizzati in collaborazione con altri enti sulla base di apposita convenzione.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Presidio  
della qualità

**TQP**  
**TEACHING QUALITY PROGRAM**  
Progetti di miglioramento per la didattica

**DEFINIZIONE E LINEE GUIDA**  
**PER L'ANNO ACCADEMICO 2022/23**



## SOMMARIO

ACRONIMI.....	2
1. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE .....	3
2. MODALITÀ OPERATIVE DELL' ESECUZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO .....	4
3. MODELLO DI PRESENTAZIONE/RENDICONTAZIONE DI UN PROGETTO .....	5
4. TEMPISTICA .....	6
5. CRITERI DI FINANZIAMENTO DELLE AZIONI.....	6
6. CHIUSURA DELLE AZIONI E RENDICONTAZIONE .....	7
7. Modello di presentazione e rendicontazione delle azioni.....	8

## ACRONIMI

- AQ: Assicurazione della Qualità
- AVA: Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento
- ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
- CCdS/CCS: Consiglio del Corso di Studio
- CdS: Corso di Studio
- CEV: Commissione di Esperti della Valutazione
- CFU: Crediti Formativi Universitari
- CPDS: Commissione Paritetica Docenti Studenti
- MIUR: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- NUV: Nucleo di Valutazione
- PI: Parti Interessate
- RRC: Rapporto di Riesame Ciclico
- SA: Senato Accademico
- SMA: Scheda di Monitoraggio Annuale
- SUA-CdS: Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
- PQA: Presidio della Qualità di Ateneo
- ROS: Rilevazione dell'Opinione degli Studenti



## 1. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

Nell'ambito del **Teaching Quality Program (TQP)**, adottato dall'Ateneo fin dal 2013, i Dipartimenti sono chiamati a presentare richiesta di finanziamento per azioni finalizzate al miglioramento delle proprie attività didattiche.

Il **TQP** ha l'obiettivo di:

1. Incentivare i Dipartimenti a valutare con attenzione la qualità della propria offerta formativa, tramite un'analisi attenta di tutte le fonti documentabili disponibili (relazioni, dati, ecc)
2. Incentivare i Dipartimenti ad individuare aspetti critici o ambiti di miglioramento e ad adottare azioni adeguate ad affrontarli nella prospettiva del miglioramento continuo in coerenza con i requisiti del sistema di autovalutazione e valutazione.

Le **caratteristiche delle azioni** e le **modalità della loro presentazione e del loro finanziamento** sono descritte in queste *Linee guida*.

Le azioni di miglioramento sono di durata annuale e possono essere:

1. Mirate su uno specifico Dipartimento
2. Trasversali su più Dipartimenti

**Le azioni vanno prioritariamente identificate tra i suggerimenti emersi o le criticità evidenziate dalle relazioni delle CPDS, dai Gruppi di Riesame, dai Rapporti di Riesame Ciclici, dalle Schede di Monitoraggio Annuale per i CdS, nei verbali degli incontri con le parti interessate e nelle relazioni del NUV.**

**Le proposte di azione per la richiesta di finanziamento saranno deliberate dai Dipartimenti e trasmesse al Presidio di Qualità dell'Ateneo entro il 30/06/2022.**

Il **PQA** e la **commissione di valutazione** potranno **richiedere integrazioni o ulteriori precisazioni**, se ritenuto necessario, prima di esprimere il proprio parere e trasmetterlo al Senato Accademico per la relativa delibera in conformità ai criteri indicati.

**Per l'anno accademico 2022/23 sono state previste 2 Linee di finanziamento per un totale di 120.000 € a livello di Ateneo:**

**Linea 1** (Disponibilità finanziaria totale 80.000€) - I Dipartimenti sono invitati a proporre azioni volte al miglioramento della qualità della didattica in linea con le finalità del TQP. Ad ogni Dipartimento può essere assegnata una quota massima di 10.000 €. Ogni Dipartimento può proporre fino ad un massimo di 2 azioni, con un importo minimo per azione pari a 4.000 €.

**Linea 2** (Disponibilità finanziaria totale 40.000€) - I Dipartimenti, in aggiunta a quanto proposto nella Linea 1, possono proporre ulteriori azioni volte al miglioramento della qualità della didattica. La Linea 2 si pone l'obiettivo di finanziare principalmente, ma non esclusivamente, azioni volte al miglioramento che abbiano una natura *interdipartimentale*. L'importo minimo richiedibile per ogni azione è pari a 4.000 €, mentre l'importo massimo di 10.000 €. La Linea 2 finanzia le azioni sulla base di una graduatoria di merito.

**La disponibilità finanziaria della Linea 2 può essere reintegrata se non verranno assegnati tutti i fondi relativi alla Linea 1.**



## 2. MODALITÀ OPERATIVE DELL' ESECUZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

La proposta di un'azione di miglioramento atta a risolvere una criticità riconosciuta o ad integrare il panorama delle attività formative offerte agli studenti deve prendere spunto dalle criticità e/o dalle necessità di intervento messe in evidenza dal Gruppo di riesame del CdS, dalla relazione della CPDS, dall'analisi del ROS, dai responsabili del sistema di AQ del Dipartimento e dei CdS afferenti, dagli indicatori ANVUR riportati nelle Schede di monitoraggio annuale SMA, dagli incontri con le parti interessate, da qualsiasi altra fonte documentabile.

La presentazione di un'azione di miglioramento presuppone l'individuazione e la descrizione degli elementi di criticità su cui si intende intervenire, utilizzando anche indicatori statistici, nonché la descrizione dei risultati attesi dopo l'intervento. È consigliato individuare indicatori oggettivi e monitorabili che permettano di misurare i risultati ottenuti. Possono anche essere proposte azioni formative integrative giustificandone la valenza e l'effetto sul profilo del laureato.

Si invitano i Dipartimenti a proporre azioni relativamente, ma non limitatamente, ai seguenti ambiti di intervento:

- sanare lacune relative alle conoscenze richieste in ingresso
- recuperare carenze in itinere
- sviluppare competenze aggiuntive in linea con i profili culturali e professionali richiesti
- promuovere il merito e l'internazionalizzazione
- facilitare l'inclusione ed il benessere degli studenti
- promuovere il raggiungimento degli obiettivi strategici di dipartimento.

Vista la sovrapposizione di diverse fonti di finanziamento di Ateneo volte allo sviluppo di iniziative in ambito didattico, si ricorda che non verranno considerate ammissibili:

- azioni già finanziate su altri fondi
- azioni orientate esclusivamente alla didattica innovativa / sperimentale
- azioni finalizzate ad attività di orientamento come previsto dal DM 752.

Come richiamato nel Manuale della Qualità, il Presidio della Qualità invita i Dipartimenti a seguire un approccio strutturato finalizzato al miglioramento continuo e ad impostare le azioni seguendo le seguenti tre fasi:

1. **Fase di PIANIFICAZIONE** – Progettazione e definizione delle azioni. Sulla base delle fonti documentali disponibili, identificare il problema o l'opportunità e definire, in coerenza, gli obiettivi dell'azione e le relative modalità di implementazione. La fase di pianificazione, che coincide con la fase di definizione dell'azione, dovrà essere fatta seguendo il modello che verrà messo a disposizione dal Presidio della Qualità. In questa fase è necessario anche prevedere le azioni di comunicazione / diffusione verso gli interessati all'azione (p.es., promozione del corso verso gli studenti).



2. **Fase di ESECUZIONE** - Implementazione ed esecuzione delle azioni. Tutte le azioni dovranno essere eseguite durante l'AA 2022-2023. Si raccomanda di organizzare le attività amministrative con il dovuto anticipo, evitando un aggravio del lavoro delle strutture.
3. **Fase di VERIFICA** - Verifica dei risultati ottenuti dall'azione in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati e di miglioramento atteso. Questa fase coincide con la fase di rendicontazione finale dell'attività. Si invitano i proponenti a verificare la bontà dell'azione proposta tramite una riflessione sui risultati ottenuti basata anche sulla raccolta ed analisi dei dati misurabili entro la conclusione del progetto. La fase di verifica deve essere intesa come un momento importante di riflessione e autovalutazione per identificare i punti di forza e di debolezza dell'azione svolta.

**Si raccomanda il Dipartimento, in caso di verifica positiva, di valutare una stabilizzazione dell'azione sperimentata grazie ai fondi TQP**, adottando le opportune misure (p.es. definizione di una nuova offerta formativa,...).

Tutte le fasi vanno documentate e le scelte e le decisioni prese devono essere supportate da opportuni indicatori/fonti che permettano di descrivere la situazione di partenza e da dati e/o evidenze che consentano di mostrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, dove possibile, riuscendo a misurare l'effettivo miglioramento ottenuto.

### 3. MODELLO DI PRESENTAZIONE/RENDICONTAZIONE DI UN PROGETTO


Le azioni vanno presentate utilizzando il modello per la specifica Linea di finanziamento realizzato sulla base del seguente schema:

- obiettivo e ambito di pertinenza dell'azione
- dati/informazioni/richieste che hanno ispirato l'azione con riferimento ai documenti che contengono tali dati/informazioni/richieste (p.es., Verbale della CPDS del 7.2021, SMA 2021, relazione NUV del 2021, etc...)
- definizione e descrizione dell'azione che si intende intraprendere fornendo:
  - breve descrizione dell'intervento di miglioramento e di come questo è organizzato o strutturato in dettaglio (p.es., 5 incontri da 2 ore ciascuno con discussione in aula e esercitazioni pratiche / lavori di gruppo ecc.)
  - responsabile della azione e persone coinvolte (per le azioni interdipartimentali è necessario segnalare un referente per ogni dipartimento coinvolto)
  - tipologia di studenti coinvolti e CdS per i quali il progetto viene pensato ed offerto
  - tempi di attuazione
  - budget previsionale di spesa
  - definizione degli indicatori e dei relativi target con sui sarà possibile misurare l'efficacia dell'azione intrapresa (p.es., numero di studenti che hanno partecipato all'iniziativa; livello di soddisfazione media; numero di richieste di partecipazione ecc..)



## 4. TEMPISTICA

La tempistica prevista relativa alla presentazione delle azioni, all'assegnazione dei fondi, alla realizzazione delle azioni, alla presentazione della relazione finale è rappresentata nella seguente tabella:



## 5. CRITERI DI FINANZIAMENTO DELLE AZIONI

L'azione di miglioramento di cui si chiede il finanziamento viene considerata ammissibile se l'attività proposta non è già finanziata / finanziabile nell'ambito di altri programmi o interventi di Ateneo come precedentemente specificato.

Non è possibile ripresentare una proposta progettuale ritenuta non ammissibile in uno degli anni precedenti.

### **LINEA 1**

L'ammissibilità delle azioni proposte sulla Linea 1 di finanziamento verrà valutata da una commissione sulla base dei criteri di seguito riportati. Verranno ammessi al finanziamento i progetti che avranno raggiunto almeno 20 punti sui 40 massimi previsti.

### **LINEA 2**

L'ammissibilità e la finanziabilità delle azioni sulla Linea 2 di finanziamento verranno valutate da una commissione, sulla base dei criteri di seguito definiti. La commissione stilerà una graduatoria di merito sulla base dei punteggi ottenuti. Verranno ammessi al finanziamento i progetti che avranno raggiunto almeno 25 punti sui 40 punti massimi previsti e fino ad esaurimento dei fondi previsti sulla Linea 2.



## COMMISSIONE ED ESITI

La commissione sarà così composta:

- Prof.ssa Annalisa Cristini
- Prof. Stefano Tomelleri
- Prof. Gabriele Cocco
- Prof.ssa Giuditta Pezzotta

Gli esiti della valutazione e l'attribuzione dei finanziamenti verranno deliberati dal Senato Accademico su indicazione del Presidio della Qualità entro il **31/07/2022**.

## CRITERI

CRITERI	Punteggio Max
<b>Criterio 1:</b> Capacità dell'azione di apportare un reale miglioramento alla didattica in linea con le strategie del Dipartimento e con quanto previsto dai Requisiti AVA ANVUR.	10
<b>Criterio 2:</b> Coerenza: <ul style="list-style-type: none"><li>• dell'azione rispetto agli obiettivi e agli ambiti di intervento del TQP indicati</li><li>• con le necessità evidenziate da CPDS, NUV, Gruppi di riesame, attori AQ CdS e Dipartimento e parti interessate da motivare con dati ed informazioni oggettive</li></ul>	10
<b>Criterio 3:</b> Chiarezza e fattibilità dell'azione rispetto alla situazione di partenza e alla dimensione economica: <ul style="list-style-type: none"><li>• organizzazione dell'azione riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste</li><li>• coerenza degli impegni temporali con le richieste economiche e assenza di duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso.</li></ul>	10
<b>Criterio 4:</b> Metodologia <ul style="list-style-type: none"><li>• rilevanza ed originalità del progetto proposto rispetto a quanto presentato negli anni precedenti</li><li>• coerenza tra la metodologia adottata e le finalità dell'iniziativa;</li></ul>	5
<b>Criterio 5:</b> Interdipartimentalità <ul style="list-style-type: none"><li>• trasversalità del progetto tra più dipartimenti.</li></ul>	5

## 6. CHIUSURA DELLE AZIONI E RENDICONTAZIONE

I Dipartimenti beneficiari dei finanziamenti saranno tenuti a presentare una relazione finale entro il termine previsto del **30/11/2023**. I fondi non sono prorogabili oltre tale data.

La relazione dovrà contenere una breve ma esauriente descrizione dei risultati ottenuti, della coerenza tra il programma previsto e quello svolto e di verifica dei risultati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di assegnazione presentata.

**La relazione dovrà essere trasmessa al Presidio della Qualità dell'Ateneo e al/alle CPDS di riferimento.**



## 7. Modello di presentazione e rendicontazione delle azioni

### **Modello di presentazione e rendicontazione progetti TQP 2022/2023**

In conformità con quanto indicato nelle indicazioni operative per il *Teaching Quality Program 2022/2023* elaborate dal Presidio della Qualità di Ateneo, Il presente modello ha lo scopo di:

1. Raccogliere le informazioni strumentali alla valutazione dell'azione
2. Fornire una rendicontazione finale dei progetti approvati e finanziati

*Nella compilazione fare riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida relative al TQP e ai criteri riportati (Artt. 2 e 3).*

#### **Fase di presentazione (Termine: 30.06.22)**

- A.** Titolo azione
- B.** Linea per cui si concorre al finanziamento
- C.** Obiettivi e ambiti di pertinenza dell'azione
- D.** Dati, informazioni, richieste, che hanno ispirato l'azione (citare le fonti)
- E.** Indicatori che motivano la necessità dell'azione e su cui la stessa avrà impatto positivo
- F.** Breve descrizione dell'intervento e della metodologia adottata
- G.** Responsabile dell'azione e persone coinvolte
- H.** Numero e tipologia di studenti coinvolti e relativi CdS/Dipartimenti interessati
- I.** Tempi di attuazione
- J.** Budget previsionale
- K.** Indicatori di efficacia definiti

#### **Fase di rendicontazione (Termine: 30.11.23)**

- L.** Budget consuntivo
- M.** Relazione finale



Roberto Rocca  
*Education Program*

**BANDO DI CONCORSO PER  
BORSE DI STUDIO "ROBERTO ROCCA" DALMINE S.P.A.  
Anno accademico 2021/2022**

L'Università degli Studi di Bergamo, grazie alla donazione della Società Dalmine S.p.A., bandisce n° 8 borse di studio finalizzate a promuovere attività di studio nel campo dell'Ingegneria attraverso l'erogazione di contributi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2021/2022 ai corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, Meccanica, Gestionale/Management Engineering, Meccatronica e Smart Technology Engineering della Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo.

**art. 1**

**Importo della borsa di studio e destinatari**

Le 8 borse di studio, dell'importo lordo di € 2.800,00 ciascuna (oltre all'8.5% IRAP a carico di Dalmine S.p.A.), sono destinate agli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2021/2022 al I° anno (n° 4 borse) ed al II° anno (n° 4 borse) di uno dei seguenti corsi di Laurea Magistrale presso la Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo:

- Ingegneria Informatica;
- Ingegneria Gestionale;
- Ingegneria Meccanica;
- Management Engineering (solo per iscritti al II anno);
- Meccatronica e Smart Technology Engineering (solo per iscritti al II anno).

**Erogazione:** la borsa di studio verrà erogata in un'unica soluzione entro il **30.11.2022** sulla carta prepagata rilasciata allo studente dall'Ateneo attraverso il proprio Tesoriere.

**Trattamento fiscale:** le somme corrisposte sono soggette, a fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio.

**art. 2**

**Modalità di partecipazione**

Gli studenti in possesso dei requisiti di idoneità previsti ai punti a) e b) di cui al successivo art. 3) possono candidarsi compilando il modulo di domanda disponibile sul sito web di Ateneo alla pagina [www.unibg.it](http://www.unibg.it) > Servizi > Borse di studio.

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione inviando un **Ticket** indirizzato al Diritto allo studio **entro e non oltre le ore 12:00 del 01 agosto 2022**, allegando la seguente documentazione:

- Modulo di domanda debitamente compilato con l'elenco degli esami sostenuti entro il 01/08/2022 e relativa votazione;
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Copia di un valido documento d'identità.



### **Art. 3** **Requisiti di idoneità:**

#### **1) I candidati iscritti in corso al primo anno della Laurea Magistrale dovranno:**

**a)** aver conseguito il titolo di laurea di primo livello presso una Università italiana in tre anni accademici, con una votazione non inferiore a 100/110 o 90/100;

N.B.: I candidati che non abbiano conseguito il titolo di laurea di primo livello presso l'Università degli Studi di Bergamo sono tenuti a compilare l'apposito campo nella domanda.

**b)** aver superato e regolarmente registrato in carriera entro la data di scadenza del presente bando almeno 15 CFU previsti dal piano di studio, riportando una media ponderata non inferiore a 27/30;

**c)** essere residenti in Italia.

#### **2) I candidati iscritti in corso al secondo anno della Laurea Magistrale dovranno:**

**a)** aver conseguito il titolo di laurea di primo livello presso una Università italiana in tre anni accademici, con una votazione non inferiore a 100/110 o a 90/100;

**b)** aver superato e regolarmente registrato in carriera entro la data di scadenza del presente bando almeno 60 CFU previsti dal piano di studio, riportando una media ponderata non inferiore a 27/30;

**c)** essere residenti in Italia.

Il Servizio Diritto allo studio provvederà alle verifiche d'ufficio relative al possesso dei requisiti di idoneità e pubblicherà **entro il 25 agosto 2022** due graduatorie (una per gli iscritti ad un primo anno e una per gli iscritti al secondo anno) elaborate **tenendo conto esclusivamente della condizione economica, dando priorità al candidato con valore ISEE più basso.**

Al tal fine sarà preso in considerazione l'indicatore ISEE (ISEEU parificato per chi non ha redditi in Italia) 2021 (o 2022, in caso di presentazione di ISEE tardivo) valido e conforme, risultante dalla banca dati di Ateneo entro alla scadenza del bando.

In assenza di una attestazione ISEE/ISEEU valido e conforme allo studente sarà attribuito, ai soli fini della presente graduatoria, il valore economico ISEE/ISEEU più alto.

In caso di parità sarà favorito il candidato anagraficamente più giovane.

I primi **7 studenti di ciascuna graduatoria** saranno ammessi al colloquio di cui al successivo articolo 4).

### **Art. 4** **Criteria di valutazione**

I candidati ammessi al colloquio verranno poi sottoposti ad una valutazione da parte di una Commissione giudicatrice (composta secondo le previsioni di cui al successivo articolo 5). Gli ammessi verranno convocati con una mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

La Commissione procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri:

#### **1) Candidati iscritti in corso al primo anno della Laurea Magistrale:**

- valutazione del curriculum vitae et studiorum (max 50 punti);
- colloquio motivazionale individuale con la Commissione (max 50 punti).

#### **2) Candidati iscritti in corso al secondo anno della Laurea Magistrale:**

- valutazione del curriculum vitae et studiorum (max 50 punti);
- colloquio motivazionale individuale con la Commissione (max 50 punti).

La mancata presenza dello studente, munito di valido documento di riconoscimento, nel luogo e nel giorno stabilito per la valutazione, comporterà l'automatica esclusione del candidato dalla selezione.



## **Art. 5** **Commissione giudicatrice**

Il conferimento delle borse di studio è deliberato in base ad una graduatoria formulata da una Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale e composta da:

- un Docente designato dal Direttore della Scuola di Ingegneria, con funzioni di Presidente;
- due Rappresentanti designati dalla Società Dalmine S.p.A.

## **Art. 6** **Calendario**

Presentazione domanda di partecipazione	entro le ore 12:00 del 01.08.2022
Pubblicazione elenco degli ammessi al colloquio individuale	entro il 25.08.2022
Completamento dei colloqui individuali	entro il 31.10.2022
Liquidazione della borsa ai vincitori	entro il 30.11.2022

Le graduatorie verranno pubblicate alla pagina web

<https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/bandi-borse-studio>

## **Art. 7** **Assegnazione della borsa di studio**

L'assegnazione della borsa è disposta con Decreto Rettorale; in caso di rinuncia da parte del vincitore l'assegnazione è disposta a favore del candidato seguente in graduatoria. In caso di parità si procederà all'assegnazione al candidato più giovane d'età.

## **Art. 8** **Norme generali**

**Cumulabilità:** la borsa di studio non è cumulabile con altre forme di aiuto economico erogate dall'Università o da altri enti pubblici o privati per l'anno accademico di riferimento del presente bando. La borsa di studio è invece cumulabile con i contributi per la mobilità internazionale erogati dall'Università o da altri soggetti pubblici o privati. La borsa è inoltre cumulabile con gli esoneri dal contributo onnicomprensivo (già tasse e contributi universitari) disposti sulla base delle deliberazioni consiliari.

**Rinuncia:** in caso di rinuncia da parte del vincitore l'assegnazione è disposta a favore del candidato idoneo che segue nella graduatoria.

**Trattamento fiscale:** i contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio. La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. Gli oneri a carico dell'Università degli studi di Bergamo corrispondono all'aliquota IRAP pari all'8,5% dell'importo della borsa di studio.

**Revoca:** la borsa di studio può essere revocata nel caso in cui il beneficiario sia incorso in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.  
La revoca del beneficio è disposta anche in caso di trasferimento ad altro Ateneo.

**Verifica delle autocertificazioni:** l'accertamento da parte dell'Università degli Studi di Bergamo di dichiarazioni non veritiere sarà motivo di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.



#### **Art. 9**

##### **Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Elena Gotti, responsabile del Servizio Diritto allo Studio.

#### **Art. 10**

##### **Informativa sull'uso ed il trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante** **(ex D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016)**

L'Università garantisce il trattamento dei dati personali derivanti dalla partecipazione al bando nell'intesa che detto trattamento verrà svolto nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, nr. 196 e Regolamento UE 2016/679. L'Università informa che i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati ai fini della gestione della procedura, della redazione dell'elenco delle domande ammissibili e della determinazione ed erogazione dei fondi; tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche (ad es. Ministero delle Finanze e Guardia di Finanza) direttamente interessate alla posizione economica degli studenti.

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l'avv. Michele Gorga, e-mail: [dpo@unibg.it](mailto:dpo@unibg.it)

Il Titolare del trattamento è il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'interessato potrà rivolgere a quest'ultimo eventuali richieste inerenti al trattamento dei propri dati personali.

Ogni informazione relativa al presente bando dovrà essere richiesta al Servizio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Bergamo inviando un [ticket](#) indirizzato al Diritto allo Studio, chiamando il numero 035/20870 o [prenotando un appuntamento](#) con il Servizio durante gli orari di apertura: lunedì dalle 13:30 alle 15:30 e giovedì dalle 10:00 alle 12:00

*Bergamo, data come da registrazione da protocollo*

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 82/2005*



**REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

**Emanato con D.R. Rep. n. 333/2013 prot. n. 15380/I/3 del 28.6.2013**

**Modificato con D.R. Rep. n. 531/2013 prot. n. 24798/I/3 del 22.10.2013**

**Modificato con D.R. Rep. n. 730/2014 prot. n. 39559/I/3 del 22.12.2014**

**Modificato con D.R. Rep. n. 225/2017 prot. n. 38165/I/3 del 21.4.2017**

**Modificato con D.R. Rep. n. 350/2018 prot. n. 72010/I/3 del 25.5.2018**

**Modificato con D.R. Rep. n. 94/2021 prot. 9724/I/3 del 11.02.2021**

**Modificato con D.R. Rep. 331/2022 prot. 61246/I/3 del 29.03.2022**



## Sommario

TITOLO I - Principi generali .....	3
Art. 1 – Istituzione e Accreditamento .....	3
Art. 2 – Obiettivi formativi.....	3
Art. 3 – Sistema di assicurazione della qualità.....	3
TITOLO II - Governance dei Corsi di Dottorato di ricerca.....	3
Art. 4 – Strutture deputate alla gestione dei Corsi di Dottorato .....	3
Art. 5 – Collegio dei docenti.....	4
Art. 6 – Coordinatore del Corso di Dottorato.....	5
Art. 7 – Comitato direttivo del Corso di Dottorato.....	5
TITOLO III - Istituzione, attivazione, rinnovo e disattivazione .....	6
Art. 8 – Modalità per l’istituzione e l’attivazione del Corso di Dottorato .....	6
Art. 9 – Modalità per il rinnovo dei Corsi di Dottorato accreditati .....	6
Art. 10 – Modalità per la disattivazione dei Corsi di Dottorato accreditati .....	6
TITOLO IV - Ammissione e svolgimento dei Corsi di Dottorato .....	6
Art. 11 – Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato.....	7
Art. 12 - Nomina Commissioni giudicatrici per l’accesso al Dottorato.....	7
Art. 13 – Svolgimento delle selezioni dei candidati .....	7
Art. 14 – Svolgimento del Corso di Dottorato .....	8
Art. 15 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere.....	8
Art. 16 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione .....	9
TITOLO V - Status e valutazione del dottorando.....	9
Art. 17 – Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario .....	9
Art. 18 – Diritti e doveri dei dottorandi.....	10
Art. 19 – Incompatibilità .....	11
Art. 20 – Sospensione, proroga, interruzione, decadenza e rinuncia .....	11
TITOLO VI - Conseguimento del titolo.....	13
Art. 21 – Conseguimento del titolo.....	13
Art. 22 – Accordi internazionali di Cotutela di tesi di dottorato .....	14
Art. 23 – Norme finali e transitorie .....	14



## **TITOLO I - Principi generali**

### **Art. 1 – Istituzione e Accreditamento**

1. Presso l'Università degli Studi di Bergamo sono istituiti Corsi di Dottorato di ricerca, previo Accreditamento disposto dal Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, così come previsto dalla normativa vigente.
2. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.
3. L'Accreditamento della sede e dei Corsi di Dottorato ha durata. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti direttamente dell'Ateneo quale sede unica, ovvero anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
  - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
  - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
  - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

### **Art. 2 – Obiettivi formativi**

1. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

### **Art. 3 – Sistema di assicurazione della qualità**

1. L'Ateneo adotta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) del D.M. 226/2021, un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

## **TITOLO II - Governance dei Corsi di Dottorato di ricerca**

### **Art. 4 – Strutture deputate alla gestione dei Corsi di Dottorato**



1. I Corsi di Dottorato istituiti ed attivati direttamente dall'Ateneo, o in convenzione con altri soggetti, ma con sede amministrativa presso l'Ateneo, sono collocati in una struttura gestionale denominata "Scuola di Alta Formazione Dottorale".
2. Le modalità di costituzione e funzionamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale sono disciplinate con separato e specifico Regolamento.
3. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.

#### **Art. 5 – Collegio dei docenti**

1. Il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
2. I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
3. Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
4. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 15 e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
5. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
6. La composizione del Collegio non deve superare le 35 unità. Nel caso di Corsi di Dottorato in convenzione con altri Atenei il limite è elevato a 40 unità.
7. Per i professori e ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un altro soggetto è subordinata al nulla osta da parte della struttura di appartenenza.
8. Per la trattazione degli argomenti didattici e organizzativi il Collegio è integrato da una rappresentanza dei dottorandi, individuato dagli stessi.
9. La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca e dovrà contenere tutti gli elementi necessari indicati dalla Scuola di Alta formazione dottorale per valutare la qualificazione scientifica richiesta. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione e, verificato il possesso della qualificazione scientifica richiesta, decide sull'ammissione del richiedente al Collegio di dottorato.
10. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.
11. Il Collegio dei docenti svolge le seguenti attività:
  - a) propone la programmazione delle attività didattiche e scientifiche del corso;



- b) approva il piano formativo individuale didattico e di ricerca dei dottorandi;
  - c) propone l'assegnazione delle attività didattiche e scientifiche a docenti, ricercatori o esperti in possesso di adeguata qualificazione;
  - d) entro il primo semestre designa per ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo; il supervisore informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.
  - e) al termine di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dispone la non ammissione al proseguimento del corso;
  - f) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
  - g) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;
  - h) elegge il coordinatore;
  - i) propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione;
  - j) propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;
  - k) designa i valutatori di cui al successivo art. 20.
  - l) autorizza il dottorando a svolgere attività lavorativa esterna di cui al comma 11 dell'art. 17;
  - m) autorizza la sospensione del corso per i casi di cui al comma 2 dell'art. 19;
  - n) dispone la proroga del corso per i casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 19.
  - o) dispone la decadenza dal dottorato di ricerca nei casi di cui al comma 7 dell'art. 19;
  - p) autorizza, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore, l'oscuramento di parte della tesi;
  - q) predispone annualmente una relazione sull'attività didattica e di ricerca svolta, da trasmettere alla Scuola di Alta Formazione Dottorale.
  - r) propone l'eventuale rinnovo del Corso di Dottorato per il Ciclo successivo;
8. Nel caso di nuova istituzione di Corsi di Dottorato la prima riunione del Collegio dei Docenti è convocata e presieduta dal Decano del Collegio.

#### **Art. 6 – Coordinatore del Corso di Dottorato**

1. Il Coordinatore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno, che fanno parte del Collegio dei docenti; rimane in carica per un triennio.
2. Il Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.
3. Con la nomina il Coordinatore ed il Collegio Docenti assumono anche la gestione delle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.
4. Il Coordinatore nomina tra i membri di ruolo del Collegio un vicario, che in caso di impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni.

#### **Art. 7 – Comitato direttivo del Corso di Dottorato**

1. I Corsi di particolare complessità organizzativa, che prevedono il finanziamento da parte di un soggetto esterno di un numero di borse di studio superiore a 3 per ciascun ciclo, possono dotarsi



di un Comitato direttivo composto dal Coordinatore del Corso, da un Rappresentante indicato dal soggetto finanziatore e da un membro designato dal Rettore.

2. Il Comitato Direttivo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei docenti, può esercitare le funzioni di reperimento dei fondi necessari al funzionamento della Scuola relativamente ai costi della attività didattica che del placement (in entrata e in uscita) dei dottorandi.

### **TITOLO III - Istituzione, attivazione, rinnovo e disattivazione**

#### **Art. 8 – Modalità per l’istituzione e l’attivazione del Corso di Dottorato**

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di Dottorato deve dare conto e dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell’accreditamento.
2. I Dipartimenti interessati sottopongono preventivamente la proposta di istituzione di un nuovo Corso di Dottorato all’esame della Scuola di Alta Formazione Dottorale.
3. La proposta, con il parere espresso dalla Scuola di Alta Formazione Dottorale, è sottoposta all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione entro il termine stabilito annualmente dall’Ateneo.
4. A seguito dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo, la proposta del nuovo Corso di Dottorato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, viene trasmessa al Ministero ai fini dell’accreditamento.
5. Soltanto dopo aver acquisito il Decreto di concessione di accreditamento del Ministro, su conforme parere dell’ANVUR, è possibile attivare il Corso di Dottorato.

#### **Art. 9 – Modalità per il rinnovo dei Corsi di Dottorato accreditati**

1. L’attività di monitoraggio e valutazione periodica, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato, è svolta dall’ANVUR che, anche sulla base dei risultati dell’attività di controllo del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l’adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi.
2. La Scuola di Alta Formazione Dottorale, su proposta del Collegio docenti, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti nell’atto di accreditamento, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria riscontrata nel budget di Ateneo, propone al Senato Accademico il rinnovo dei Corsi accreditati.
3. Il Senato Accademico delibera in ordine al rinnovo dei Corsi entro il termine stabilito annualmente dall’Ateneo.

#### **Art. 10 – Modalità per la disattivazione dei Corsi di Dottorato accreditati**

1. La perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente comporta la revoca dell’accreditamento, disposta con Decreto del Ministro, su parere conforme dell’ANVUR.
2. In caso di revoca dell’accreditamento, l’Ateneo sospende con effetto immediato l’attivazione di un nuovo ciclo del Corso.
3. Contestualmente alla annuale procedura di rinnovo, la Scuola di Alta Formazione Dottorale può proporre al Senato Accademico la disattivazione di un Corso sulla base di una relazione motivata; la disattivazione può essere richiesta anche nel caso di valutazione negativa del Nucleo di Valutazione o del venir meno della sostenibilità finanziaria nel budget dell’Ateneo.

### **TITOLO IV - Ammissione e svolgimento dei Corsi di Dottorato**



### **Art. 11 – Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato**

1. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene sulla base di una selezione pubblica, che viene indetta almeno una volta all'anno.
2. La partecipazione, il contenuto del bando e la modalità di svolgimento della selezione, sono regolati dalla normativa vigente e da quanto previsto al successivo art. 12 del presente regolamento.
3. Il bando per l'ammissione è emanato dal Rettore e deve contenere:
  - a) il curriculum o i curricula del Dottorato di ricerca;
  - b) il numero complessivo dei posti disponibili;
  - c) il numero e l'ammontare delle borse di studio e dei posti con sostegno finanziario disponibili;
  - d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
  - e) le date e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
  - f) eventuali posti riservati;
  - g) tipologia dei titoli valutabili e punteggio ad essi attribuito.
4. Per i Corsi di Dottorato attivati a seguito di finanziamenti ottenuti nell'ambito di specifici bandi comunitari, le procedure di ammissione e le modalità organizzative sono quelle previste dalla specifica disciplina anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, purché il Corso sia accreditato.

### **Art. 12 - Nomina Commissioni giudicatrici per l'accesso al Dottorato**

1. Il Rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri effettivi e da due supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo confermati anche di altri atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Alla commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

I soggetti pubblici o privati, finanziatori di borse di studio per il corso di dottorato, potranno designare un proprio esperto che si aggiunge ai membri effettivi e supplenti della commissione ovvero designare all'interno della commissione il membro che funge da loro rappresentante.

La commissione nomina al proprio interno il presidente ed il segretario.

I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati tempestivamente presso il competente ufficio amministrativo. Al termine della procedura di ammissione i verbali verranno pubblicati nell'apposita area del sito web dell'ateneo.

### **Art. 13 – Svolgimento delle selezioni dei candidati**

1. La selezione per l'ammissione ad ogni singolo Corso di dottorato avviene tramite valutazione dei titoli e colloquio.
2. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al bando di concorso, oltre al curriculum studiorum, anche un progetto di ricerca o lettera d'interesse accademico scritti dal candidato.

Tale progetto di ricerca è unicamente finalizzato alla selezione e non necessariamente deve essere il progetto di ricerca che sarà affidato.

A discrezione del candidato potranno essere allegate due lettere di referenza di accademici italiani o stranieri.

La Commissione giudicatrice effettua la selezione in due fasi:



- I fase: Valutazione dei titoli e della documentazione presentata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti;

- II fase: È ammesso al colloquio il candidato che, nella prima fase, abbia conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

Il colloquio può essere effettuato, se possibile e sulla base della decisione della commissione, in videoconferenza ed in lingua straniera.

La convocazione per il colloquio, se non già prevista nel bando, deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova.

3. Il colloquio, se previsto, potrà anche essere solo conoscitivo senza alcuna valutazione.

4. Per sostenere le prove i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e degli eventuali titoli.

6. Gli atti dei concorsi sono pubblici ed è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

7. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, può prevedere una specifica procedura di selezione, con la formazione di una graduatoria separata. In tal caso, gli eventuali posti riservati non attribuiti, possono essere resi disponibili per la selezione di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 14 – Svolgimento del Corso di Dottorato**

1. L'avvio dei Corsi di dottorato è fissato al 1 ottobre di ogni anno.

2. Il Collegio dei docenti stabilisce annualmente gli standard di formazione richiesti ai dottorandi, eventualmente quantificati in termini di crediti formativi universitari ed approva per ognuno di essi il piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

Tali attività, che possono essere organizzate anche in comune fra più Dottorati, comprendono formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti, perfezionamento informatico, formazione nel campo della didattica e nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità. Il Piano didattico deve comprendere la redazione, sotto la responsabilità del supervisore del progetto di ricerca individuale. Il Piano didattico potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.

3. Per le finalità previste al comma precedente, il Collegio dei docenti nomina un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, ai quali è affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attività di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale.

#### **Art. 15 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere**



1. L'Università degli Studi di Bergamo può attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento ai sensi della normativa vigente, con Università ed enti di ricerca esteri in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo finale multiplo o congiunto.

#### **Art. 16 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione**

1. L'Università degli Studi di Bergamo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;

b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;

c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;

b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali Contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

### **TITOLO V - Status e valutazione del dottorando**

#### **Art. 17 – Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce annualmente l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi nonché assegna le borse di studio in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste



a legislazione vigente, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando. Le borse di studio sono annuali e sono regolate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata.

4. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.

5. Le borse assegnate e non utilizzate entrano nella disponibilità della Scuola di Alta Formazione Dottorale per essere riassegnate nel medesimo ciclo o nel ciclo successivo.

6. La borsa, il cui importo minimo è previsto dalla normativa vigente, è erogata in rate mensili. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato nella misura massima del 50% per periodi di effettiva permanenza all'estero, di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio docenti a svolgere la propria attività all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa o altro sostegno finanziario e, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal budget di Ateneo, un importo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, in relazione alla tipologia del Corso e comunque di importo non inferiore al 10 per cento dell'importo della borsa medesima.

Tali fondi sono utilizzati secondo le modalità previste per i fondi di ricerca assegnati al personale docente dell'Ateneo, previa autorizzazione del Coordinatore del Dottorato. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo.

8. La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite al successivo art. 17.

9. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui alla normativa vigente negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 8 del presente articolo.

10. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

#### **Art. 18 - Diritti e doveri dei dottorandi**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo curriculum formativo, come indicate dal collegio, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.

3. Il coordinatore è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste, anche ai fini della sospensione dell'eventuale trattamento economico.

4. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali



partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. sulla base di essa il collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del collegio docenti comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa o altro sostegno finanziario.

Entro il termine del ciclo di dottorato, tutti i dottorandi, con l'eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi proroga o di sospensione da recuperare, fanno pervenire al collegio docenti la tesi e gli allegati.

5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

6. Il dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.

7. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; i dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

8. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di dottorato si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o congedo straordinario.

9. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio.

10. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

11. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; con un limite massimo di reddito stabilito dal Collegio docenti e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa. Per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

12. Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa nel caso in cui ciò venga richiesto dal Collegio dei docenti. In materia di brevetti si applica la normativa vigente.

#### **Art. 19 – Incompatibilità**

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, TFA, corsi di master in Italia o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi. Gli iscritti ai Corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di Specializzazione non mediche.

#### **Art. 20 – Sospensione, proroga, interruzione, decadenza e rinuncia**

1. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria.



2. Oltre alla sospensione del corso di dottorato nei casi previsti dalle norme vigenti a sostegno della maternità e paternità, la frequenza delle attività dei corsi può essere sospesa per un massimo di sei mesi, anche non consecutivi, su richiesta del dottorando nei seguenti casi:

- a) grave e documentata malattia;
- b) frequenza dei corsi per tfa, pas e corsi di specializzazione per il sostegno;
- c) gravi e giustificati motivi familiari documentati e valutati dal collegio docenti;
- d) servizio civile.

In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del corso.

e) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio.

Durante l'eventuale rinvio della discussione di tesi di cui all'art. 20, comma 9 la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.

3. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

4. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

5. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, proposta dal collegio dei docenti per motivate ed eccezionali esigenze scientifiche e approvata dalla Scuola di alta formazione dottorale, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio nei limiti dei fondi disponibili a carico del bilancio dell'ateneo.

6. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 2, 4 e 5 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

7. È prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 18;
- e) in caso di attività lavorative senza l'autorizzazione scritta del collegio dei docenti;

8. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al coordinatore con un mese di anticipo. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia che andrà formalizzata con apposita dichiarazione indirizzata al Rettore da presentare presso gli uffici competenti.

9. I dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del primo anno di corso, chiedere l'iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato presso l'Università a condizione che:

- a. esista, fra i corsi di dottorato dell'Università, un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso di provenienza;
- b. il Collegio dei docenti dell'Ateneo di provenienza conceda, con propria delibera, il nulla osta al trasferimento;
- c. il Collegio dei docenti, valutate le attività svolte dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.



Qualora la richiesta di trasferimento sia accolta, l'interessato deve dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il superamento delle attività previste nel primo anno di corso e l'ammissione al secondo anno di corso.

In caso di trasferimento in ingresso, l'Ateneo non è tenuto a conferire borse di studio all'interessato.

In caso di trasferimento in uscita è prevista la cessazione dell'erogazione di ogni borsa di studio da parte dell'Ateneo.

## **TITOLO VI - Conseguimento del titolo**

### **Art. 21 - Conseguimento del titolo**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "dott.ric." ovvero "ph.d.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due valutatori di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato.
3. I dottorandi trasmettono al collegio docenti, entro il termine del ciclo, la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni e la tesi di dottorato.
4. Il collegio docenti entro il termine del ciclo:
  - nomina, per ciascun dottorando, i valutatori
  - approva la relazione e la trasmette, unitamente alla tesi, ai valutatori eventualmente anche per via telematica
  - propone al rettore la nomina della commissione giudicatrice per l'esame finale.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
6. Il dottorando per cui sia stata deliberata l'ammissione della tesi alla discussione pubblica dovrà presentare domanda di ammissione all'esame finale presso i competenti uffici dell'università con la modalità ed entro i termini che verranno dagli stessi comunicati.
7. La discussione pubblica della tesi si svolge innanzi a una commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
8. La commissione giudicatrice è composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti scelti tra i professori, ricercatori ed esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferiscono i corsi; in ogni caso almeno due componenti devono essere docenti universitari. Non possono fare parte della commissione i componenti del collegio dei docenti ed i tutor per i relativi dottorandi. La commissione nomina al proprio interno il presidente ed il segretario.
9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
10. La commissione giudicatrice è tenuta a concludere la valutazione entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina; decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i lavori decade ed il rettore nomina una nuova commissione escludendo i componenti decaduti.



11. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

12. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

13. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università ne deposita copia, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere resi indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.

Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

#### **Art. 22 – Accordi internazionali di Cotutela di tesi di dottorato**

1. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università degli Studi di Bergamo con una Università straniera, la tesi di dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un docente di ciascuna delle due istituzioni.

2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un docente di ciascuna istituzione.

3. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei docenti e dalla Scuola di Dottorato.

4. La Commissione per il conferimento del titolo, prevista al comma 7, art. 20 del regolamento, deve comprendere almeno un rappresentante scientifico dei due Paesi. La tesi di dottorato così elaborata verrà discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di dottore di ricerca.

5. La tesi di dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua.

6. Il titolo di Dottore di ricerca è completato con la dizione "tesi in cotutela con l'Università di .....".

7. L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

a) discussione della tesi finale previa presentazione di due giudizi analitici sul lavoro di tesi da parte di due valutatori provenienti da due Università di due paesi europei diversi da quella in cui viene discussa la tesi;

b) almeno un membro della commissione che assegna il titolo deve appartenere ad una Università di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;

c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;

d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi.

8. Le norme del presente Regolamento si applicheranno solo in quanto compatibili con la disciplina specifica.

#### **Art. 23 – Norme finali e transitorie**



1. Per i cicli già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il Regolamento modificato con dr. rep. 94/2021 prot. n. 9724/I/3 del 11.2.2021.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia di Dottorato, con particolare riferimento alla Legge 240/2010, al D.M. 226/2021 e successive modificazioni.

STATUTO della FONDAZIONE  
“Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”

Art. 1

Denominazione e sede

Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito “DD”), concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “*Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies*” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento a Mobilità sostenibile, quale Key Enabling Technologies ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del DD, è costituita una fondazione di partecipazione denominata

“Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”

(di seguito la “Fondazione”),

quale Hub per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Centro Nazionale – come definito al punto 32 dell'art. 2 del DD – dedicato alla ricerca di frontiera in ambito tecnologico coerente con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027, ai sensi dell'art. 4, punto 4, del DD.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha sede in Milano.

Art. 2

Scopo – Finalità - Attività

La Fondazione è costituita per la realizzazione del programma di ricerca richiamato al punto 2 dell'art. 4 del DD (di seguito il “Programma di Ricerca”) ed è finalizzata – ai sensi dell'art 1 comma 4 del DD – alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto nell'ambito della Mobilità Sostenibile.

La Fondazione:

- rappresenta – ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DD – il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca;
- svolge le attività di gestione e di coordinamento del Programma di Ricerca;
- riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma di Ricerca;
- verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte;

- potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo comma del DD, quali attività di brevettazione, studi, analisi e osservazioni di comune interesse;

- svolge attività relativa a processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologia e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

- svolge le attività di cui all'art. 1, comma 4, del DD.

- svolge ogni attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca per il quale è stata costituita.

La Fondazione svolge le attività strumentali ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurare l'adempimento delle previsioni dell'art. 15 del DD.

Terminato il Periodo di Durata del Programma di Ricerca (come definito al successivo art. 3), la Fondazione svolgerà – sempre nell'ambito della Mobilità Sostenibile – le attività finalizzate:

(i) alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca,  
(ii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati,

(iii) a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e

(iv) alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Essa potrà inoltre svolgere le attività strumentali ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurarne la realizzazione.

### Art. 3

#### Durata della Fondazione – Durata del Programma

La Fondazione ha durata illimitata.

La durata di realizzazione del Programma di Ricerca richiamato al punto 2 dell'art. 4 del DD, è stabilita – ai sensi dell'art. 8, punto 3, del DD – in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di Ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026 (di seguito “il Periodo di Durata del Programma”).

### Art. 4

#### Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo Patrimoniale e Fondo di Gestione.

(A)

Il Fondo Patrimoniale ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è apportato in sede di costituzione.

Esso è composto altresì

- da contributi alla Fondazione effettuati con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale.

(B)

Il Fondo di Gestione è costituito da:

- le ulteriori contribuzioni in qualsiasi forma effettuate dei Membri della Fondazione;
- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2017;
- da ogni finanziamento di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente,
- nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.

Art. 5

Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Fondatore Proponente,
- Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR,
- Enti Fondatori Privati,
- Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR,
- Enti Partecipanti Privati,

(di seguito, congiuntamente, i “Membri della Fondazione”),

tutti specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, e ciascuno coinvolto nel Programma di ricerca della Fondazione in base alla propria specializzazione scientifica e capacità di innovazione ai sensi dell'art. 4 del DD.

Solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale),

(i) il numero dei Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Fondatore Proponente, Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR ed Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR non potrà superare le 25 (venticinque) unità e (ii) il numero dei Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Enti Fondatori Privati e Enti Partecipanti Privati non potrà superare le 24 (ventiquattro) unità.

(A)

Fondatore Proponente

In relazione alla funzione svolta ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 11, del DD, è Fondatore Proponente il Politecnico di Milano, con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, Milano, quale Soggetto Proponente – ai sensi degli artt. 2, 4 ed 11 del DD – della proposta progettuale relativa al Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile di cui al DD.

Il contributo del Fondatore Proponente è pari a quello previsto per gli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR.

(B)

Enti Fondatori

Categorie di Enti Fondatori:

B1) Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente in questo statuto definita degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR massimi 17 (diciassette) enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 8 e 9 dell'art. 2 del DD).

B2) Enti Fondatori Privati

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente in questo statuto definita degli Enti Fondatori Privati massimi 16 (sedici) enti che abbiano la qualifica di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici e privati che, altamente qualificati, svolgano attività di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD accomunati da obiettivi e interessi di ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'Agenda strategica per la ricerca dell'unione europea.

Contributi

Il contributo corrisposto in sede di adesione e poi annualmente dagli Enti Fondatori vigilati MUR ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Fondatori Privati.

Il contributo corrisposto in sede di adesione e poi annualmente dagli Enti Fondatori Privati ammonta ad euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere quattro volte la misura del contributo degli Enti Partecipanti Privati.

(C)

Enti Partecipanti

Categorie di Enti Partecipanti:

C1) Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR massimi 8 (otto) enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 8 e 9 dell'art. 2 del DD).

#### C2) Enti Partecipanti Privati

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente in questo statuto definita degli Enti Partecipanti Privati massimi 8 (otto) enti che abbiano la qualifica di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici o privati che, altamente qualificati, svolgano attività di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD accomunati da obiettivi e interessi di ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'Agenda strategica per la ricerca dell'unione europea.

#### Contributi

Il contributo corrisposto dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR in sede di adesione e poi annualmente ammonta ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Partecipanti Privati.

Il contributo corrisposto dagli Enti Partecipanti Privati in sede di adesione e poi annualmente ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Fondatori Privati.

#### (D)

##### Miscellanea

#### Ripartizione dei Membri della Fondazione nelle rispettive categorie: limiti.

Durante il Periodo di Durata del Programma,

oltre al Fondatore Proponente:

- il numero complessivo degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR non può superare le 24 (ventiquattro) unità;
- il numero complessivo degli Enti Fondatori Privati e degli Enti Partecipanti Privati e non può superare le 24 (ventiquattro) unità;

la ripartizione e le ammissioni dei Membri della Fondazione nelle rispettive categorie devono comunque garantire in ogni momento che il numero complessivo degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR e del Fondatore Proponente sia in ogni caso maggiore del numero complessivo degli Enti Fondatori Privati e degli Enti Partecipanti Privati.

#### Contributi

Al termine del Periodo di durata del Programma, la misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione.

#### Ammissione ed esclusione di un Membro della Fondazione – Immodificabilità della compagine dei Membri della Fondazione nel Periodo di Durata della Fondazione.

L'ammissione di un Membro della Fondazione è decisa dall'organo di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso organo con istanza che dovrà comprovare il possesso dei criteri di ammissibilità elencati all'art. 7 del DD. La decisione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Membri della Fondazione.

Fino al termine del Periodo di Durata del Programma, ai sensi dell'art. 19 del DD, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni e/o incorporazioni.

Al termine del Periodo di Durata del Programma:

- l'ammissione di un Membro è determinata dal Consiglio di Amministrazione con decisione - assunta a maggioranza dei suoi componenti – motivata ma non appellabile; la ammissione è possibile allorché l'aspirante Membro della Fondazione dimostri il possesso dei requisiti che, al termine del Periodo di Durata del Programma, saranno stati determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- l'esclusione di un Membro è determinata dal Consiglio di Amministrazione con decisione - assunta a maggioranza dei suoi componenti – motivata ma non appellabile; la esclusione è possibile allorché un Membro della Fondazione abbia perso i requisiti che, al termine del Periodo di Durata del Programma, saranno stati determinati dal Consiglio di Amministrazione;

#### Recesso di un Membro della Fondazione

Al termine del Periodo di Durata del Programma, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni Membro che abbia esercitato il diritto di recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Nulla spetta al Membro che abbia esercitato il diritto di recesso in relazione al patrimonio della Fondazione.

#### Modifica categoria di appartenenza

Nel rispetto - fino al termine del Periodo di Durata del Programma - del numero limite di massimi 25 (venticinque) Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Fondatore Proponente, Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR, gli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR, in esito all'accoglimento di apposita istanza al Consiglio di Amministrazione ed assunzione dei relativi impegni, possono assumere la qualifica di Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR.

Nel rispetto - fino al termine del Periodo di Durata del Programma - del numero limite di massimi 24 (ventiquattro) Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Enti Fondatori Privati ed Enti Partecipanti Privati, gli Enti Partecipanti Privati, in esito all'accoglimento di apposita istanza al Consiglio di Amministrazione ed assunzione dei relativi impegni, possono assumere la qualifica di Enti Fondatori Privati.

I Membri della Fondazione non possono versare nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 7 del DD.

#### Sede operativa

Tutti i Membri della Fondazione devono avere almeno una sede operativa sul territorio della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD.

### Art. 6

#### Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire alla *mission* della Fondazione, (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Possono essere nominati Sostenitori anche le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e tempestivamente comunicata all'aspirante Sostenitore.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori non sono membri della Fondazione.

I Sostenitori possono riunirsi collegialmente nella Consulta dei Sostenitori che si costituisce con la partecipazione della maggioranza dei sostenitori iscritti nel libro dei Sostenitori (di cui al successivo art. 19) ed in regola con l'adempimento del proprio contributo; essa è presieduta dal più anziano di età tra i Sostenitori persone fisiche ed i rappresentanti dei Sostenitori persone giuridiche; la Consulta dei Sostenitori delibera a maggioranza degli intervenuti e può formulare proposte non vincolanti e pareri consultivi da presentare al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

### Art. 7

#### Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'assemblea dei Membri della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore;
- il Direttore della Fondazione;
- il Program Research Manager.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e, precisamente, i loro componenti rimangono in carica fino alla data dell'assemblea convocata per la ricostituzione del nuovo organo.

Nei limiti di legge l'Assemblea può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri o di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni.

#### Art. 8

##### Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto in un numero dispari da 9 (nove) a 15 (quindici) componenti, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Di essi:

- 1 (un) membro, è nominato dall'Assemblea su proposta del Fondatore Proponente, ed assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione;

gli altri componenti sono nominati dall'assemblea secondo quanto meglio specificato al successivo art. 10, con precisazione che:

- per metà devono essere stati designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR;

- per l'altra metà devono essere stati designati dagli Enti Fondatori Privati;

fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10;

il tutto fatta precisazione che:

- il designante – al momento della designazione – deve essere in regola con il pagamento del proprio contributo;

- almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo di amministrazione deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato;

- solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale), il numero complessivo dei consiglieri designati dal Fondatore Proponente, dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR deve, in ogni caso, essere superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata (Enti Fondatori Privati e Enti Partecipanti Privati), come specificato dall'art. 4, punto 4, del DD.

In prossimità della scadenza del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione in carica determina e comunica ai Membri della Fondazione – 45 (quarantacinque) giorni prima della

data dell'assemblea convocata per le elezioni del nuovo consiglio e con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti in carica - il numero dei componenti del nominando nuovo Consiglio; in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione entro tale termine, si intende confermato per il nuovo Consiglio lo stesso numero di componenti di quello in scadenza.

#### Art. 9

##### Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile per assumere la qualità di amministratore delle società per azioni, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione; (ii) aver maturato significativa esperienza di Consigli di Amministrazione, di funzioni direzionali in organizzazione pubbliche o privati o ambiti similari e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri e prevedere, ove se ne valuti la opportunità, limitazioni alla eleggibilità dei Consiglieri in relazione al disposto dell'art. 2391 del Codice Civile. I verbali contenenti l'assunzione di dette determinazioni devono essere trasmessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Milano.

Entro un anno dalla costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:

- a) principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell'interesse nazionale in materia di Mobilità Sostenibile e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;
- b) principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare annualmente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;
- c) principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione.

Detto regolamento sarà trasmesso, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Milano.

#### Art. 10

##### Elezioni del Consiglio di Amministrazione

Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente avvengono mediante presentazione di liste di candidati da parte dei Membri della Fondazione, con le modalità che seguono.

Ogni Membro della Fondazione ha diritto a presentare una lista.

Nessun Membro della Fondazione può (i) concorrere alla presentazione di più di una lista né (ii) proporre propri candidati in più liste.

Ciascuna lista deve:

- comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio di Amministrazione meno uno;
- essere composta (i) per metà da candidati che devono essere designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e (ii) per l'altra metà da candidati che devono essere designati dagli Enti Fondatori Privati;
- indicare accanto al nome di ciascun candidato, la denominazione del Membro della Fondazione che esprime il candidato medesimo;
- contenere l'accettazione sottoscritta da ciascun candidato amministratore; tale documento deve essere allegato alla lista, unitamente alla dimostrazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.

Le liste (ed i documenti integrativi) dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione non oltre 15 (quindici) giorni prima della assemblea convocata per l'elezione del Consiglio. Quest'ultimo avrà l'onere di far pervenire ai Membri della Fondazione copia di tutte le liste presentate nei predetti termini.

Nessun Membro della Fondazione può votare più di una lista ed ogni Membro della Fondazione ha diritto ad un voto.

Risultano eletti consiglieri i candidati espressi dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra tutte le liste presentate, a condizione - solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale) - che essa includa un numero complessivo dei consiglieri designati dal Fondatore Proponente, dagli Enti Fondatori Pubblici e dagli Enti Partecipanti Pubblici che sia, in ogni caso, superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata.

Se, entro i termini previsti dal presente articolo per la presentazione delle liste, non fosse presentata alcuna lista, si procederà alle votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell'assemblea, fermo restando - solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale) - che, in ogni caso, il numero dei consiglieri designati dal Fondatore Proponente, dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR deve essere superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata.

#### Art. 11

##### Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione su designazione dell'Ente di cui il Consigliere era espressione.

I membri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

Alla formalizzazione della sostituzione del Consigliere escluso o decaduto provvede il Consiglio di Amministrazione.

## Art. 12

### Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e nonché di quelli per la realizzazione del Programma per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate da presente statuto o dalla legge.

Tra le altre attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione verifica – ai sensi dell'art. 4, comma 13, del DD – il conseguimento dei *milestones* e dei target previsti dal Programma di Ricerca finanziato.

Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- l'approvazione del bilancio;
- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi dell'ente ed il programma dell'attività scientifica, tenuto conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi di cui al successivo art. 17;
- l'attribuzione all'Industrial Advisory Board di specifiche deleghe di approvazione dei Piani di Investimento connessi al Programma di Ricerca;

nonché assume, secondo quanto precisato al successivo articolo 13, delibere relative a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione.

## Art. 13

### Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri presso la sede della Fondazione o altrove in Italia. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con posta elettronica almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In relazione alle delibere relative a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera con maggioranza pari a 3/4 dei suoi componenti. Tuttavia, l'adozione di tali delibere deve essere preventivamente sottoposta all'Assemblea al fine del rilascio un parere preventivo e non vincolante. L'eventuale diniego di tale parere assembleare comporta l'innalzamento del quorum deliberativo consiliare a 4/5 dei suoi componenti.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti nell'apposito libro verbali.

Il Consiglio di Amministrazione designa – ove le relative funzioni non siano state assegnate dal medesimo Consiglio al Direttore della Fondazione - un Segretario del Consiglio, anche tra soggetti estranei al Consiglio, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

#### Art. 14

##### Presidente - Direttore - Program Research Manager

##### Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su proposta del Fondatore Proponente.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- i) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- ii) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- iii) provvede, anche mediante propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- iv) firma gli atti della Fondazione;
- v) dispone la predisposizione dello schema di bilancio, anche avvalendosi di consulenti esterni.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente saranno esercitati dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

#### Direttore della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche; il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore.

L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Direttore svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto ad egli attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

I poteri del Direttore, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e devono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.

#### Program Research Manager

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Program Research Manager della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche; il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Program Research Manager. L'incarico del Program Research Manager ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Program Research Manager svolge attività di gestione e coordinamento del Programma di Ricerca secondo quanto ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

I poteri del Program Research Manager, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e devono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.

### Art. 15

#### Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza da parte del consigliere più anziano attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza spetta altresì al Direttore e anche ad eventuali ulteriori soggetti delegati, anche esterni al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti, quali risultanti dal relativo atto di nomina che dovrà essere formalizzato con atto notarile.

## Art. 16

### Assemblea dei Membri della Fondazione

All'assemblea possono partecipare tutti i Membri della Fondazione nonché, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ed il Revisore. Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

L'assemblea può essere convocata dal Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione. Può essere convocata su richiesta di un terzo (1/3) dei Membri della Fondazione.

L'assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione, presso la sede della Fondazione o altrove in Italia.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto.

Si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

L'assemblea:

- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente art. 10;
- procede alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore.

Ferma rimanendo la competenza consigliare in materia, all'Assemblea è inoltre richiesto un parere preventivo e non vincolante allorché il Consiglio di Amministrazione debba deliberare in relazione a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione.

Ad ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.

L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti.

L'assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Funge da segretario la persona a tale ufficio stabilmente nominata dal Consiglio di Amministrazione, oppure, ove a tale ufficio nessuno sia stato chiamato, un soggetto, anche esterno alla Fondazione, designato dal Presidente della riunione.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente della riunione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere trascritti nell'apposito libro verbali.

#### Art. 17

##### Comitato di Coordinamento degli Spoke - Industrial Advisory Board - International Advisory Board – ulteriori Comitati della Fondazione

Ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD il Consiglio di Amministrazione istituisce:

(A)

- il Comitato di Coordinamento degli Spoke, nominato dal Consiglio di Amministrazione in **massimi n. [...] componenti**, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DD, è l'organo che interagisce e coordina gli Spoke in merito alle attività del Programma di Ricerca, riportandone gli esiti al Consiglio di Amministrazione; è composto da Spoke Leader **(cioè da [TBC])**; alla prima riunione, l'organismo si dota di un Presidente.

(B)

- l'Industrial Advisory Board, che, nominato dal Consiglio di Amministrazione in **massimi n. [...] componenti**, supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e, in accordo con l'International Advisory Board, fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del programma di ricerca; svolge il ruolo di Comitato Investimenti, a supporto del Consiglio di Amministrazione, approvando, su delega del Consiglio di Amministrazione, i piani di investimento relativi a progetti ad alta innovazione

(quali Proof of Concept, Acceleration grants, startup intelligence o Flagship); i suoi componenti – espressi di norma dagli Enti Fondatori Privati che non hanno designato un consigliere della Fondazione in carica – dovranno essere selezionati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti aventi comprovata competenza specifica sulla *vision* economica e di settore e su progetti ad alto impatto; devono possedere gli stessi requisiti soggettivi previsti per i consiglieri di amministrazione della Fondazione.

Alla prima riunione, l'organismo si dota di un Presidente.

(C)

- l'International Advisory Board è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile da 7 (sette) ad 11 (undici) di membri esterni;

i componenti devono essere persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione; la procedura di selezione dei componenti deve assicurare la qualità scientifica e l'indipendenza dei suoi componenti;

l'organismo svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione mediante elaborazioni di raccomandazioni non vincolanti sulla pianificazione scientifica, anche in accordo con l'Industrial Advisory Board, sugli obiettivi prefissati, sull'impatto e su protocolli di attività scientifiche di ricerca e sul programma di ricerca. Valuta altresì la correlazione tra attività scientifiche e piani pluriennali.

(Miscellanea)

Il funzionamento dei predetti comitati, nonché di ulteriori comitati che il Consiglio di Amministrazione decidesse di istituire, saranno disciplinati da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente trasmessi alla Prefettura di Milano.

I Comitati decadono con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, e rimangono in carica per le funzioni programmate fino alla nomina dei nuovi Comitati.

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

La gestione della Fondazione è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Collegio Sindacale deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato.

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore provvede l'assemblea.

#### Art. 19

##### Libri della Fondazione

I libri che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei Membri della Fondazione;
- il libro dei Sostenitori;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
- il libro del Revisore Legale.

Detti libri sono conservati presso la sede della Fondazione a cura del Direttore della  
Fondazione.

#### Art. 20

##### Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile.

#### Art. 21

##### Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Ferme le disposizioni del DD in relazione ai fondi da assegnare alla Fondazione ed alla loro destinazione, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### Art. 22

##### Scioglimento ed estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione, terminato il Periodo di Durata del Programma e salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dall'organo deliberante nel rispetto delle generali finalità della Fondazione.

#### Art. 23

##### Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

#### Art. 24

##### Controversie – Foro competente

Il Tribunale di Milano è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

#### Art. 25

##### Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

I Membri della Fondazione e i Sostenitori e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio nonché delle eventuali policy interne di cui la Fondazione dovesse dotarsi per la prevenzione dei rischi di corruzione e riciclaggio connessi alle attività della Fondazione stessa. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo.

# **Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – EnSiEL**

## **STATUTO**

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

1. Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici, denominato “EnSiEL” (nel seguito Consorzio), è stato costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 15/01/2007, ai sensi e agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382/80, come modificato dall'art. 12 della Legge 705/85.
2. Il Consorzio ha sede legale presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti o soppressi Uffici di Rappresentanza in Italia e all'estero.
3. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
4. Il Consorzio ha personalità giuridica, attribuita con DM MIUR del 15/04/2009 (GU n. 105 del 08/05/2009).
5. Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li rappresenta al di fuori delle tematiche di ricerca di cui al successivo art. 4. Esso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia un'espressa autorizzazione da parte dei consorziati.

### **Art. 2 – Università consorziate**

1. Fanno parte del Consorzio:
  - a) le Università che lo hanno promosso (Cagliari, della Calabria, Cassino e del Lazio Meridionale, Catania, Napoli “Federico II”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Palermo, Pisa, Salerno) e le Università che hanno aderito successivamente (l'Aquila, Politecnico di Bari, Bologna, Genova, Politecnico di Milano, Padova, Napoli Parthenope, Pavia, Roma “La Sapienza”, del Sannio, Politecnico di Torino, Trieste);
  - b) ogni altra Università, italiana o straniera, che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e di quelle previste.
2. Le Università sono consorziate pariteticamente e ognuna ha diritto a un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.
3. Le Università consorziate sono tenute al pagamento della quota di partecipazione del capitale sociale. Tutte le Università consorziate sono tenute all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Consorzio.
4. Le Università consorziate non potranno essere gravate da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura.
5. Le Università consorziate, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, rispondono esclusivamente nei limiti del capitale versato.

### **Art. 3 – Finalità**

1. Il Consorzio ha le seguenti finalità generali, che dovranno comunque risultare compatibili con i compiti istituzionali (didattica e ricerca) delle Università:
  - a) promuovere e coordinare studi e ricerche nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto ed in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
  - b) concorrere, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, alla preparazione di esperti ricercatori nel settore dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici;
  - c) favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste ed Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali sia internazionali;
  - d) svolgere un'azione concertata per fornire supporto multidisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di sistemi, impianti ed apparati elettrici per l'energia, con possibilità di estendere l'iniziativa in ambito internazionale;
  - e) promuovere e favorire iniziative finalizzate alla didattica ed alla formazione nei settori dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, inclusi i master;
  - f) proporsi come interlocutore scientifico nei confronti dei vari Organi di Governo Nazionali, delle Regioni, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, degli Enti di normazione nonché di tutte le Istituzioni pubbliche e private operanti nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

#### **Art. 4 - Attività**

1. Il Consorzio promuove, coordina e svolge attività di ricerca scientifica nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, avvalendosi in priorità di personale, laboratori ed attrezzature presenti nelle Università consorziate, sulle seguenti tematiche generali:
  - a) Produzione dell'energia elettrica
  - b) Sistemi ed impianti elettrici
  - c) Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
  - d) Utilizzazione ed uso razionale dell'energia elettrica
  - e) Sistemi elettrici per i trasportie su ogni altra tematica di sistema (pianificazione, gestione, qualità, ecc.) propria dei sistemi elettrici per l'energia.
2. Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio predisporrà opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:
  - a) sviluppare collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operino in campi strettamente connessi con le tematiche di ricerca di cui al comma 1) del presente articolo;
  - b) formare, anche attraverso la concessione di borse di studio, esperti nel settore dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici;
  - c) eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e competenze nel settore dell'Energia e Sistemi Elettrici.
3. Per il conseguimento dei propri fini, il Consorzio può procedere alla costituzione e alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca presso le Università consorziate.
4. Il Consorzio, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale delle Università consorziate nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascuna Università consorziate, attraverso le convenzioni di cui al successivo comma 5.
5. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, il Consorzio stipula apposite convenzioni con Università e/o con organizzazioni ed Enti pubblici e privati, che ne determinano gli aspetti operativo ed economico, ed in generale tutti quelli derivanti dal rapporto posto in essere.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

1. Le Università consorziate contribuiscono al patrimonio del Consorzio con il versamento della quota di adesione.
2. La partecipazione delle Università al fondo consortile è limitata all'apporto iniziale; le Università sono esonerate da ogni altra contribuzione in denaro.
3. Ogni Università che, ai sensi dell'art. 2 entri a far parte del Consorzio, è parimenti tenuta al versamento di tale quota, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 1, punto b).
4. La quota di adesione è fissata in 5.000,00 Euro (cinquemila/00 €) e potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.
5. La quota è intransmissibile e non è rivalutabile.

#### **Art. 6 - Finanziamenti**

1. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:
  - a) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal MIUR, dall'Unione Europea, da altre Amministrazioni statali e da Organizzazioni ed Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
  - b) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi dell'art. 12 della Legge 705/85;
  - c) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MIUR, da altre Amministrazioni, da Enti pubblici e privati;
  - d) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti di ricerca o convenzioni con Amministrazioni pubbliche, e con altre Istituzioni o Enti pubblici o privati;
  - e) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritte.

#### **Art. 7 - Organi**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) il Consiglio Direttivo;
  - b) il Comitato Scientifico;
  - c) il Direttore;

- d) la Giunta Amministrativa;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

1. Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da:
  - a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, nominato dal Rettore tra professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) Sistemi Elettrici per l'Energia (ING-IND/33) per le Università italiane, fra i professori e i ricercatori operanti nell'area dei Sistemi Elettrici nel caso di Università consorziate straniere;
  - b) fino a cinque professori o ricercatori universitari di ruolo afferenti al SSD Convertitori Macchine e Azionamenti Elettrici (ING-IND/32) e appartenenti ad Atenei consorziati, nominati dal Consiglio Direttivo secondo le modalità definite nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17.1.d);
  - c) un rappresentante designato dal Ministro preposto al MIUR;
  - d) un rappresentante designato dal Ministro preposto al Ministero dello Sviluppo Economico.
4. Il Consiglio Direttivo, nelle more della nomina dei componenti di cui al comma 3, lettera b) e anche in assenza della designazione dei componenti di cui al comma 3 lettere c) e d) del presente articolo, è legittimato a svolgere tutte le sue funzioni.
5. Il Consiglio Direttivo:
  - a) nella prima seduta, elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio e nomina i componenti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo;
  - b) delibera sull'istituzione o soppressione delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca di cui all'art. 4;
  - c) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche del Consorzio;
  - d) approva i Regolamenti di esecuzione di cui al successivo art. 17;
  - e) delibera sull'ammissione al Consorzio di nuove Università e ratifica i recessi dal Consorzio;
  - f) delibera l'esclusione di un consorzio in caso di grave inadempimento degli obblighi statutari;
  - g) delibera le modifiche di Statuto a maggioranza della metà più uno dei componenti;
  - h) delibera lo scioglimento del Consorzio a maggioranza dei due terzi dei componenti;
  - i) può delegare talune delle proprie attribuzioni alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità;
  - j) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta. Le riunioni si svolgeranno di norma a rotazione presso la sede di una delle Università consorziate.
7. Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un decimo dei suoi membri, o per iniziativa del Direttore del Consorzio.
8. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia stata accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta o relativa dei presenti in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17.1.d).

### **Art. 9 – Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico (CS) svolge funzione consultiva sotto il profilo scientifico per il Consorzio. A tal fine elabora piani pluriennali di attività, formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo dell'attività del Consorzio, ed esprime pareri sugli aspetti scientifici connessi alle finalità del Consorzio.
2. Il CS è composto:
  - a) dal Direttore del Consorzio;
  - b) da esperti italiani nel settore dell'energia e dei sistemi elettrici nominati dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità definite nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17.1.d), in numero non inferiore a tre e non superiore al numero di Università consorziate.
3. Il Consiglio Direttivo individua il Coordinatore del CS fra i membri del CS.
4. Il mandato dei componenti il CS è triennale. I membri del CS, con esclusione del Direttore del Consorzio, non possono far parte del Consiglio Direttivo.

5. Il CS è convocato dal suo Coordinatore o, in caso di indisponibilità, dal Direttore del Consorzio.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Il CS si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno.

#### **Art. 10 – Direttore**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Amministrativa ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa, sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.
3. Il Direttore:
  - a) predisporre gli atti del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa;
  - b) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa, salvo ratifica nella prima adunanza successiva dell'Organo;
  - c) adotta i provvedimenti relativi alle attribuzioni che gli sono delegate dalla Giunta Amministrativa.

#### **Art. 11 – Giunta Amministrativa**

1. La Giunta Amministrativa è composta dal Direttore e da quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
2. La Giunta Amministrativa resta in carica per un triennio, ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
3. La Giunta Amministrativa delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio e cura l'istruttoria degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
4. Nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, la Giunta Amministrativa ha il compito di:
  - a) approvare contratti e convenzioni;
  - b) assumere obbligazioni e deliberare spese;
  - c) nominare i Responsabili di Sezione e di Laboratorio di ricerca;
  - d) approvare l'affidamento di incarichi e compiti alle Sezioni e ai Laboratori di ricerca;
  - e) assumere le delibere inerenti il personale di cui all'art. 14;
  - f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo con le annesse relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
  - g) predisporre i Regolamenti del Consorzio.
5. La Giunta può delegare al Direttore talune delle proprie attribuzioni; per quelle che derivano da deleghe del Consiglio Direttivo, tale possibilità deve essere esplicitamente prevista dallo stesso Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 – Collegio dei Revisori dei conti**

1. La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio é effettuata da un Collegio dei Revisori dei conti, composto da non più di tre membri effettivi e fino a un massimo di due membri supplenti, nominati per un triennio a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. In sede di nomina il Consiglio Direttivo individua il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
3. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - Gestione finanziaria**

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Amministrativa contenente il programma delle attività scientifiche.
3. Il Consiglio Direttivo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta Amministrativa, contenente la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, presentato dal Direttore.

4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università consorziate e al MIUR per conoscenza, nei 15 giorni successivi alle scadenze.
5. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 14 - Personale**

1. L'eventuale dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto Regolamento sarà predisposto tenendo conto ove possibile della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.
2. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di qualificazione scientifica, tecnica e amministrativa, secondo le norme del Regolamento di cui al precedente comma.
3. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio non esiste obbligo da parte dei consorziati di collocare o assumere il personale del Consorzio.

#### **Art. 15 - Durata e recesso**

1. Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030. Alla scadenza, può essere prorogato previa delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti di ciascuna delle Università consorziate.
2. E' ammesso il recesso libero, senza penalità e in qualsiasi momento fermo restando l'irripetibilità delle quote versate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata ar indirizzata al Direttore del Consorzio, con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

#### **Art. 16 - Scioglimento del Consorzio**

1. Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con le modalità stabilite all'art. 8. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro effettivo apporto finanziario.

#### **Art. 17 - Regolamenti di esecuzione**

1. Il Consiglio Direttivo approva i Regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:
  - a) il Regolamento del personale;
  - b) l'Ordinamento dei servizi;
  - c) il Regolamento di amministrazione e contabilità;
  - d) il Regolamento di funzionamento degli Organi.I Regolamenti di cui ai punti a), b) e c) sono inviati al MIUR.
2. Il Consiglio Direttivo approva inoltre il Regolamento delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio, e altri Regolamenti ritenuti necessari per la disciplina di specifiche materie, predisposti dalla Giunta Amministrativa.

#### **Art. 18 – Responsabilità verso terzi**

1. Di tutte le obbligazioni assunte il Consorzio risponderà soltanto con il proprio patrimonio. Nessun impegno o rapporto deriverà alle singole Università consorziate verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione espletata dal Consorzio stesso.

#### **Art. 19 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

**CONVENZIONE TRA  
UNIVERSITÀ DI (\_\_\_)  
E  
ASSOCIAZIONE CIMEA**

**PER I SERVIZI VALUTATIVI E DI VERIFICA DEI TITOLI ESTERI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA  
PIATTAFORMA DIPLOME-CIMEA**

ASSOCIAZIONE CIMEA, codice fiscale e partita IVA n. 08590541002, con sede legale in viale XXI Aprile 36 – 00162 Roma, d'ora in poi detta CIMEA, in persona del Consigliere di Amministrazione delegato, dott. Luca LANTERO

e

UNIVERSITÀ (\_\_\_), codice fiscale/partita IVA n. (\_\_\_), con sede legale (\_\_\_), d'ora in poi detta Università degli Studi di (\_\_\_), in persona del Magnifico Rettore, Prof. (\_\_\_)

Definite da ora in poi le "Parti".

**PREMESSO CHE**

- L'Università (\_\_\_) ha espresso l'esigenza di essere supportata nelle procedure valutative di titoli esteri per finalità accademiche, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona e dalla Legge 148/2002;
- l'Università (\_\_\_), al fine di velocizzare le procedure di valutazione dei titoli e facilitare la produzione documentale da parte dei candidati ai propri corsi di studio, sia in termini di tempistica, sia in riferimento al numero di documenti da produrre e ai relativi costi, affida a CIMEA il compito di produrre per i suddetti candidati attestazioni di comparabilità e di verifica dei titoli esteri, in linea con la normativa e le procedure nazionali vigenti;
- l'Università (\_\_\_) intende snellire gli oneri a carico dei futuri studenti evitando loro di dover produrre autonomamente tutta documentazione reperibile presso differenti enti, comprese le relative traduzioni, asseverazioni e legalizzazioni;
- il CIMEA, centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, operante quale Centro nazionale di informazione ai sensi dell'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona, possiede le competenze tecniche nel settore del riconoscimento delle qualifiche estere e dei sistemi di istruzione superiore stranieri, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di valutazione dei titoli esteri presentati presso l'Università (\_\_\_);
- l'Italia, con il CIMEA, utilizza la tecnologia blockchain applicata all'ambito del riconoscimento dei titoli di studio e attraverso la piattaforma Diplome-CIMEA l'Università

- ( ) disporrà di una pagina dedicata agli studenti internazionali che intendono accedere ai propri corsi;
- CIMEA rilascerà i propri Attestati di Comparabilità e di Verifica (di seguito definiti gli “Attestati”) direttamente all’interno del Wallet digitale e personale del candidato, creando un sistema di gestione dei titoli di studio decentralizzato, trasparente, certificato e immutabile, tale da consentire al candidato di condividere i propri dati in modo semplice, veloce e sicuro;
  - il CIMEA, tramite l’utilizzo della piattaforma Diplome-CIMEA, garantisce il pieno rispetto delle regole introdotte dal Regolamento europeo in materia di sicurezza dei dati personali e tutela della privacy (GDPR – General Data Protection Regulation);
  - il CIMEA, in linea con quanto disposto al comma 3 bis dell’art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007, mette a disposizione per i titolari di protezione internazionale presenti in Italia la produzione dell’Attestato di comparabilità in maniera gratuita tramite apposita pagina web dedicata (CIMEA for refugees).

Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Quanto sopra premesso

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Oggetto della Convenzione**

1.1 Il CIMEA si impegna ad attivare un servizio dedicato ai candidati ai corsi di studio dell’Università ( ) che siano in possesso di titolo estero riconoscibile in Italia, tramite la creazione di una apposita pagina sulla piattaforma Diplome-CIMEA alla quale gli studenti potranno accedere creando un proprio account, al fine di richiedere gli Attestati di Comparabilità e/o Attestati di Verifica dei titoli esteri.

1.2 Attraverso i propri account personali, i candidati potranno contattare direttamente gli esperti del CIMEA utilizzando il servizio gratuito di “Information Request” o richiedere direttamente gli Attestati, avendo a disposizione tutte le informazioni su modalità, costi e tempistiche nella sezione “Services” del portale.

1.3 Ciascun candidato potrà in qualunque momento consultare direttamente, sotto la sezione “Info”, i Termini e le Condizioni contrattuali che regolano il servizio dedicato alla Università ( ), che costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Nella sezione “Info” è reperibile e scaricabile anche il “Consent Form” da allegare alla richiesta di

attestazione nonché l'elenco per ciascun Paese della documentazione richiesta da CIMEA per il rilascio dei relativi Attestati.

## ART. 2

### Costi e modalità di rilascio degli Attestati di Comparabilità e di Verifica

2.1 CIMEA si impegna a rilasciare l'Attestato di Comparabilità, riferito al singolo titolo estero, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta, al costo complessivo di 150,00 Euro (IVA inclusa), tenuto conto e fatti salvi i "Terms and Conditions" sottoscritti da ciascun richiedente per il perfezionamento di ogni servizio.

2.2 CIMEA si impegna a rilasciare l'Attestato di Verifica, riferito al singolo titolo estero, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta, al costo complessivo di 65,00 Euro (IVA inclusa), tenuto conto e fatti salvi i "Terms and Conditions" sottoscritti da ciascun richiedente per il perfezionamento di ogni servizio.

2.3 CIMEA rilascerà la versione digitale degli Attestati direttamente nel Wallet digitale del richiedente il servizio, sia in formato .pdf sia registrando i metadati in maniera immutabile e certificata sulla blockchain.

2.4 I costi delle relative attestazioni di cui al presente articolo e gli eventuali costi di produzione cartacea delle attestazioni e di spedizione al candidato, sono a carico del richiedente e si attiveranno esclusivamente su richiesta di quest'ultimo durante la procedura di richiesta delle attestazioni.

2.5 Non sono previsti oneri da parte dell'Università (\_\_\_) in merito alla produzione delle attestazioni di cui al presente articolo, i quali rimangono in capo ai singoli richiedenti, e alla creazione della pagina dedicata ai propri candidati di cui al punto 1.1 dell'Articolo 1.

## ART. 3

### Valutazione dei titoli esteri svolta da CIMEA

3.1 La valutazione dei titoli esteri svolta da CIMEA è da considerarsi espressione di parere non vincolante per l'Università (\_\_\_), che rimarrà libera di valutare la documentazione prodotta in maniera autonoma e in linea con l'ordinamento italiano. Le valutazioni svolte da CIMEA si basano su una accurata ricerca in campo di comparazione tra sistemi esteri di istruzione e formazione superiore e riflettono la metodologia valutativa di CIMEA consultabile al seguente link: <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx>.

3.2 Le valutazioni di CIMEA non sottraggono l'Università ( ) dalla responsabilità sulle decisioni finali inerenti la riconoscibilità dei titoli esteri presentati per l'accesso a propri corsi o per altre procedure di riconoscimento accademico. CIMEA non si assume alcun tipo di responsabilità per decisioni e determinazioni adottate dall'Ateneo o da terze parti sulla base delle proprie conclusioni valutative.

3.3 Il servizio di valutazione oggetto dell'attestazione di comparabilità non comprende la verifica della autenticità del titolo estero, cui è dedicato il nuovo servizio di CIMEA che conduce al rilascio di un Attestato di Verifica.

3.4 Il CIMEA si riserva il diritto di non produrre nessuno degli Attestati richiesti e di rilasciare a propria discrezione un Attestato di Diniego nei seguenti casi:

- non ufficialità dell'istituzione, del corso di studi o della qualifica nel sistema di riferimento;
- assenza di certificazione della qualità dell'istituzione e del corso degli studi da parte delle autorità nazionali competenti, anche in riferimento al luogo in cui gli studi sono stati svolti;
- casi di differenza sostanziale ai sensi della Convenzione di Lisbona;
- contraffazione o alterazione documentale;
- insufficienza documentale rispetto a quella richiesta che ha impedito una valutazione/verifica.

#### **ART. 4**

##### **Impegni della Università ( )**

4.1. L'Università ( ) si impegna a individuare all'interno dei propri Uffici coinvolti nelle predette attività i soggetti che avranno il compito di interfacciarsi con CIMEA per l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione. A tali fini CIMEA ha attivato una casella di posta elettronica riservata esclusivamente alle Università in Convenzione: [istituzioni@cimea.it](mailto:istituzioni@cimea.it).

4.2 CIMEA comunicherà alla Università ( ) il link di accesso alla pagina Diplome-CIMEA dedicata ai candidati ai propri corsi. L'Università ( ) si impegna a comunicare ai propri candidati il link di accesso alla pagina Diplome-CIMEA fornito da CIMEA, pubblicizzando e promuovendo tale servizio all'interno dei propri canali istituzionali; CIMEA non pubblicherà il suddetto link sulle pagine del proprio sito internet.

4.3 Resta inteso che il rapporto contrattuale instauratosi con la richiesta dei Servizi riguarda unicamente CIMEA e l'utente possessore della qualifica estera. In conformità a quanto disposto dal GDPR – General Data Protection Regulation, né CIMEA né l'Ateneo potrà avere accesso ai dati o certificazioni presenti nel wallet digitale dell'utente; le attestazioni di comparabilità e/o verifica rilasciate da CIMEA saranno direttamente condivise dall'utente all'Ateneo in maniera autonoma e indipendente, a meno di espressa indicazione o autorizzazione in tal senso da parte dell'utente medesimo.

## **ART. 5**

### **Validità e durata della Convenzione**

- 5.1 La presente Convenzione ha una validità di tre anni dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo della Convenzione può essere chiesto per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza, da una delle Parti; l'altra Parte dovrà comunicare per iscritto l'accettazione entro la scadenza della Convenzione.
- 5.2 Nel caso in cui non sussista più la necessità di usufruire dei servizi oggetto della presente Convenzione, l'Università (\_\_\_), sentito il CIMEA, si riserva la facoltà di interrompere in qualunque momento le attività oggetto della presente Convenzione.

## **ART. 6**

### **Legge e Foro competente**

- 6.1 Per quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa vigente.
- 6.2 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a risolvere la questione, in prima istanza, in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di (\_\_\_).

Lì.....

Per ASSOCIAZIONE CIMEA

Dott. Luca LANTERO

Per UNIVERSITÀ (\_\_\_)

(\_\_\_)

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

## **ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA**

### **TRA**

L'Università di Siena, Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena (Italy) – Codice Fiscale 80002070524, rappresentata dal Suo Rettore, Prof. Francesco Frati

### **E**

L'Università degli Studi di Bergamo (di seguito denominata "UNI-BERGAMO") con sede in Via Salvecchio n. 19 cap 24129 BERGAMO, c.f. 80004350163, rappresentata dal Prof. Sergio Cavalieri nato a Ragusa il 14.08.1969, in qualità di Rettore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 27.4.2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2022

### **PREMESSE**

Le parti stipulanti perseguono le medesime finalità nei campi della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura;

Le Istituzioni precitate hanno un interesse reciproco a costituire e sviluppare rapporti di cooperazione nazionale e internazionale;

Visto il Decreto Ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, che disciplina il sistema universitario italiano;

Visto lo Statuto dell'Università di Siena;

Visto lo Statuto dell'Università di Bergamo all'art. 6 comma 3 "L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali";

Considerate le premesse comuni le Parti concordano su quanto segue:

## **TITOLO I**

### **LA COLLABORAZIONE**

#### **Art. 1- Obiettivo dell'accordo**

Le parti stipulanti si impegnano attraverso il presente accordo a dar vita ad una reciproca collaborazione nell'ambito del Progetto Forward - Formazione, ricerca e sviluppo di strategie community based per supportare l'integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica" (ID 85901) – CUP..... Le due Università si riservano, ove opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITÀ' PREVISTE**

#### **Art. 2- Attività di formazione e ricerca**

Le parti concordano:

- di promuovere lo scambio di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile, nonché di sviluppare pubblicazioni in collaborazione;
- di organizzare webinar, corsi di formazione e incontri di ricerca.

Nell'anno 2022 è prevista, nell'ambito del master di II livello in "Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale" (MaRTe)", l'organizzazione di un convegno internazionale dal titolo "Strategie di contrasto al terrorismo e le politiche di radicalizzazione. Le esperienze nazionali ed internazionali" e dei seguenti seminari;

La radicalizzazione reciproca. Metodi e metodologie  
Democrazia ed estremismo politico  
Governance della radicalizzazione  
Terrorism and Radicalisation. The US and the Italian experiences

### **Art. 3**

#### **Adempimenti a carico dell'Università degli Studi di Bergamo**

L'università degli studi di Bergamo s'impegna, attraverso la Scuola di Alta Formazione – SdM, ad organizzare nell'ambito del master di II livello in "Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale" (MaRTe)" all'organizzazione delle seguenti attività:

- convegno internazionale dal titolo "Strategie di contrasto al terrorismo e le politiche di de radicalizzazione. Le esperienze nazionali ed internazionali"
- seminari dal titolo:  
La radicalizzazione reciproca. Metodi e metodologie  
Democrazia ed estremismo politico  
Governance della radicalizzazione  
Terrorism and Radicalisation. The US and the Italian experiences

con una previsione di spesa pari a € 8.000,00 che comprende la copertura dei costi degli incarichi ai relatori e le spese di ospitalità.

### **Art. 4**

#### **Adempimenti a carico dell'Università degli Studi di Siena**

In seguito al finanziamento ricevuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca per la terza annualità del progetto Forward - Formazione, ricerca e sviluppo di strategie community based per supportare l'integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica" (ID 85901) – CUP....., l'Università di Siena s'impegna a finanziare all'Università di Bergamo € 8.000,00 per l'organizzazione delle attività indicate all'art. 3 del presente accordo.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 5 -Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge degli incaricati che, in virtù della presente convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Gli incaricati sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari (compresa l'applicazione dei contenuti del codice etico previsto dalla Legge 231/01) e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

### **Art. 6- Modalità finanziarie**

In seguito al finanziamento ricevuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca per la terza annualità del progetto Forward - Formazione, ricerca e sviluppo di strategie community based per supportare l'integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica" (ID 85901) – CUP ..., l'Università di Siena s'impegna a finanziare l'Università di Bergamo € 8.000,00 per lo svolgimento delle attività di cui l'art. 3.

La metà di tale importo verrà erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Il saldo sarà erogato entro novembre 2022, dopo la ricezione della rendicontazione delle spese, che andrà inviata entro il 15 di ottobre p.v.

### **Art. 7 -Coordinatori dell'accordo**

Per facilitare l'attuazione dell'accordo le parti designano i seguenti coordinatori:

Università di Siena: .....

**Art. 8- Validità e testo dell'accordo**

La presente convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e fino al termine delle attività previste.

**Art. 9- Controversie**

Eventuali controversie sul presente accordo saranno risolte amichevolmente. Se questo non fosse possibile, sarà competente a risolverle un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte ed un membro scelto di comune accordo.

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione ed interpretazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

**Art. 10 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applica la normativa vigente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ciascuna parte sull'esemplare di propria pertinenza, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972. Per l'Ateneo di Bergamo autorizzazione n. 52647 del 06/06/2003 rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate. Per l'Ateneo di Siena .....

*Bergamo, come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE  
UNIVERSITÀ DI SIENA

IL RETTORE  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO  
Prof. Sergio Cavalieri

-----

-----

## CONVENZIONE

### TRA

l'Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, "Università di Pavia") con sede in Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, codice fiscale 80007270186, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Svelto, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con decreto di nomina n. 838/2019 prot. n. 69828 del 30/05/2019

### E

l'Università degli studi di Bergamo (di seguito, per brevità, "Università di Bergamo") con sede in Via Salvecchio n. 19, 24129 Bergamo, PEC protocollo@unibg.legalmail.it, codice fiscale 80004350163, rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Cavalieri

(di seguito, congiuntamente, per brevità "parti" o "Università" o "Atenei" e ciascuna, singolarmente, anche "parte" o "Università" o "Ateneo")

### PREMESSO

1. che l'Università di Pavia e l'Università di Bergamo intendono cooperare in modo continuativo al fine di:
  - A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati per rispondere alle esigenze degli enti culturali;
  - B) garantire un elevato scambio culturale fra i due Atenei;
2. che le parti, visto il D.P.R. n. 382 dell'11/7/1980, artt. 27, 66 e 92, D.M. n. 270 del 28/10/2004, intendono pertanto favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative;
3. che presso l'Università di Pavia, esistono competenze didattiche e formative che possono essere validamente utilizzate dall'Università di Bergamo per ampliare il percorso formativo del proprio corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in

Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane, gestito dai Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione e di Scienze Umane e Sociali;

4. che presso l'Università di Bergamo esistono competenze didattiche e formative che possono essere validamente utilizzate dall'Università di Pavia per ampliare il percorso formativo del proprio corso di Laurea Magistrale in Filosofia, gestito dal Dipartimento di Studi umanistici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – Premesse e allegati**

Le premesse sopra indicate e gli allegati di seguito riportati fanno parte integrante della presente convenzione.

**ART. 2 – Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione le parti intendono avviare una collaborazione per la mutuazione degli insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea di cui in premessa, dalle stesse rispettivamente attivati, affinché siano fruibili dai propri studenti.

Le parti concordano che gli insegnamenti mutuabili presso ciascuna sono quelli indicati nell'allegato A alla presente convenzione, con l'indicazione dei relativi crediti formativi-CFU. Ogni eventuale modifica degli insegnamenti potrà essere stabilita dalle parti in base alle necessità didattiche e alla disponibilità di altri o diversi insegnamenti, mediante scambio di corrispondenza, ottenute le eventuali autorizzazioni preventive necessarie. Nella relativa comunicazione si dovrà accludere il nuovo allegato con l'indicazione della decorrenza, onde precisarne l'efficacia ai fini della formulazione del Piano degli Studi, con particolare riferimento all'anno accademico di iscrizione degli studenti; degli eventuali insegnamenti non più compresi nella mutuazione per i quali ~~Per essi~~ le parti puntualizzeranno ulteriormente la data ultima entro la quale gli studenti potranno sostenere i relativi esami e la gestione delle relative verbalizzazioni.

**ART. 3 – Modalità di fruizione degli insegnamenti da parte degli studenti**

Competerà al Consiglio Didattico/Consiglio di corso di studio di ciascuna Università stabilire le modalità di fruizione degli insegnamenti da parte dei propri

studenti presso l'altro Ateneo con apposita delibera.

#### **ART. 4 – Modalità di sostenimento delle verifiche di profitto e loro registrazione**

Lo studente di una parte che fruisca degli insegnamenti previsti dal proprio piano di studi presso l'altra parte dovrà sostenere le verifiche di profitto presso l'Ateneo che eroga l'insegnamento.

Per l'iscrizione all'esame lo studente dovrà rivolgersi alla propria Segreteria Studenti che ne darà comunicazione ai competenti uffici dell'Ateneo che eroga il corso con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per la verifica del profitto.

Al fine di consentire la legittima registrazione dell'esame nella carriera dello studente, la Commissione d'esame dell'Università sede dell'appello, per il tramite degli uffici competenti, si impegna, entro 10 giorni, a comunicare ufficialmente agli uffici della Segreteria Studenti dell'altra Università tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento dei crediti. In particolare, dovranno obbligatoriamente essere comunicati i dati seguenti:

1. generalità dello studente, compreso il numero di matricola relativo all'iscrizione presso l'Università di Pavia o l'Università di Bergamo;
2. nome dell'esame, codice identificativo, numero di CFU;
3. data di sostenimento e votazione riportata.

#### **ART. 5 – Oneri**

Ciascuna parte si impegna a coprire con proprie risorse economiche e di personale tutte le esigenze necessarie al raggiungimento degli scopi convenzionalmente previsti.

#### **ART. 6 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente convenzione ha la durata di 4 anni dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è escluso il rinnovo tacito. L'efficacia della convenzione si estenderà, oltre la scadenza: per il tempo necessario alla conclusione delle eventuali attività pendenti al momento della sua cessazione, fino al loro completamento, o per il tempo necessario al perfezionamento dell'eventuale procedura di rinnovo.

Sussistendo l'interesse alla prosecuzione della collaborazione le parti, entro 60 giorni dalla scadenza, potranno concordarne il rinnovo, per un periodo di pari durata, se non interviene differente accordo. Il rinnovo sarà formalizzato con specifico atto da stipularsi tra le parti, anche nella forma dello scambio di lettera, comunque previa assunzione delle delibere rispettivamente necessarie.

Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte a mezzo di raccomandata a.r. o di PEC, da inviarsi al relativo indirizzo istituzionale, con un preavviso di 30 giorni. Le attività in corso di svolgimento al momento del recesso dovranno essere portate a compimento, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

#### **ART. 7 – Copertura assicurativa e salute e sicurezza in ambiente di lavoro**

- Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative per responsabilità civile e infortuni del proprio personale e dei propri studenti che, in virtù della presente convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
- Il personale e gli studenti delle parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Il personale delle parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
- Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), se necessari in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice

della struttura ospitante; tutti gli altri eventuali obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **ART. 8 – Trattamento dei dati**

7.1 Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e sul sito internet dell'Università di Bergamo: <https://www.unibg.it/privacy-e-protezione-dei-dati-personali>

7.2 Rilevato che nell'ambito delle attività della convenzione, l'esecuzione della collaborazione implica inoltre un trattamento congiunto dei dati personali di seguito indicati:

- dati comuni (ad es. nome, cognome, codice fiscale e numero di matricola relativo all'iscrizione presso l'Università di Pavia o l'Università di Bergamo);
- categorie di interessati: studenti dell'Università di Pavia che inseriranno nel proprio piano di studi gli insegnamenti previsti nell'Allegato della presente Convenzione afferenti all'offerta didattica dell'Università di Bergamo e viceversa,

con la sottoscrizione del presente atto le Parti dichiarano di essere contitolari del trattamento e si impegnano a determinare, mediante accordo redatto ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, le rispettive responsabilità.

A tal fine, con la sottoscrizione dell'accordo contenuto nell'allegato ***Accordo di contitolarità*** ai sensi dell'art. 26, che costituisce parte integrante e sostanziale della

presente convenzione, le Parti accettano espressamente di eseguire esclusivamente le operazioni di trattamento che risultino strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, nonché di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni sancite all'interno dell'accordo di contitolarità. Il contenuto essenziale dell'accordo verrà messo a disposizione dell'interessato.

7.3 Le Parti si impegnano inoltre reciprocamente ad operare mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

In particolare le Parti si impegnano a:

- utilizzare i dati oggetto di trattamento per i soli usi concordati;
- coordinare i propri incaricati, impartendo eventuali specifiche disposizioni, verificando il rispetto della normativa e delle istruzioni impartite;
- segnalare immediatamente eventuali situazioni anomale o di emergenza;
- comunicare le informazioni di cui agli articoli 13 e (14) del Regolamento (UE) 2016/679 di competenza di ciascuna parte (allegato);
- comunicare eventuali istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 15 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino eventuali ambiti di trattamento di competenza autonoma di una delle parti.

7.4 Per le attività per le quali non esiste una determinazione comune delle finalità e dei mezzi delle singole fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è un titolare indipendente ai sensi dell'art. 4 numero 7 del GDPR.

7.5 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 9 – Registrazione**

Il presente atto, redatto in un unico originale elettronico e formalizzato digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, è soggetto a

registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, Tariffa parte II, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131. L'imposta di bollo, dovuta ai sensi del D.P.R. 642/72 sull'unico originale elettronico, è a carico delle parti in ugual misura, è assolta in modo virtuale:

- dall'Università di Pavia, ai sensi dell'autorizzazione n. 1 del 22/11/2001 dell'Agenzia delle Entrate (ufficio locale di Pavia);
- dall'Università di Bergamo ai sensi dell'autorizzazione n. 52647 del 06/06/2003 dell'Agenzia delle Entrate (ufficio di Bergamo)

**ART. 10 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione che non possa essere composta in via bonaria il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

**ART. 11 – Disposizioni finali**

Ciascuna parte non potrà citare l'altra parte per finalità diverse da quelle disciplinate dalla presente convenzione, se non interviene specifica autorizzazione della parte interessata.

Pavia, data della firma digitale

Bergamo, data della firma digitale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

IL RETTORE

IL RETTORE

Prof. Francesco Svelto

Prof. Sergio Cavalieri

[Convenzione sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 07/03/2005]

## ALLEGATO 1

### Tabella riassuntiva degli insegnamenti offerti dall'Università di Pavia

<b>Insegnamento</b>	<b>Codice Dipartimento Studi Umanistici</b>	<b>Crediti interni</b>
Storia della filosofia classica tedesca	507226	6
Storia delle dottrine morali	500343	6

### Tabella riassuntiva degli insegnamenti offerti dall'Università di Bergamo

<b>Insegnamento</b>	<b>Codice Dipartimento Lettere, Filosofia, Comunicazione</b>	<b>Crediti interni</b>
Storia delle rivoluzioni scientifiche A	150038	6
Ontologia formale e applicata	150032	6
Filosofia della mente e delle scienze cognitive	150029	6

## Allegato 2

### Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)

tra

**Università degli Studi di Pavia** con sede in Pavia, Corso Strada Nuova 65 - 27100 codice fiscale n. 80007270186, nella persona del rappresentante legale Magnifico Rettore prof. Francesco Svelto munito degli occorrenti poteri (di seguito Università degli Studi di Pavia)

e

**Università degli studi di Bergamo** (di seguito, per brevità, "Università di Bergamo") via Salvecchio 19 - 24129 Bergamo, Cod. Fiscale 80004350163 rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Cavalieri;

#### Art. 1


Il presente accordo stabilisce i diritti e gli obblighi dei contitolari di trattamento dei dati (in appresso denominati anche "Parti") in relazione alle operazioni di trattamento operate congiuntamente. Il presente accordo si applica a tutte le attività in cui i dipendenti delle parti o i responsabili del trattamento da esse designati trattano dati personali per conto dei titolari. Le parti hanno stabilito congiuntamente i mezzi e le finalità delle attività di trattamento di seguito descritte.

I dati personali sono trattati nell'ambito di una collaborazione avente ad oggetto la definizione degli insegnamenti (con i relativi crediti formativi-CFU) fruibili dagli studenti dell'Università di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, e, viceversa, dagli studenti dell'Università di Bergamo, Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione e di Scienze Umane e Sociali.

Le parti dichiarano che le seguenti operazioni di trattamento dei dati personali vengono effettuate in contitolarità (art. 26 RGPD):

- gestione dei dati comuni (nome, cognome, codice fiscale e numero di matricola relativo all'iscrizione presso l'Università di Pavia o l'Università di Bergamo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail) degli studenti che inseriranno nel proprio piano di studi gli insegnamenti, previsti nella Convenzione stipulata tra le Parti, afferenti all'offerta didattica dell'Università di Bergamo e dell'Università di Pavia.

Flowchart dati accordo contitolarità  
Ogni ulteriore trattamento sarà svolto dalle parti in qualità di Titolare Autonomo, ai sensi dell'art. 4, punto 7, del GDPR



Per le attività diverse da quelle oggetto della convenzione, per le quali non esiste una determinazione comune delle finalità e dei mezzi delle singole fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è un titolare autonomo ai sensi dell'art. 4 (7) del RGPD. In tale eventualità ciascuna delle parti dovrà fornire, come titolare del trattamento, specifica informativa. Nella misura in cui le parti contraenti, invece, andranno a determinare

congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, assumeranno la figura di contitolari dei trattamenti ai sensi dell'art. 26 RGPD, in tal senso valgono gli accordi espressi all'articolo successivo.

#### Art. 2

La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4 (2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento i dati di:

studenti dell'Università di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, e, viceversa, degli studenti dell'Università di Bergamo, Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione e di Scienze Umane e Sociali che inseriranno nel proprio piano di studi gli insegnamenti della lista degli insegnamenti fruibili e presenti nell'allegato **Tabella riassuntiva degli insegnamenti offerti dall'Università di Pavia** alla convenzione in essere tra le Parti.

I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

1. generalità dello studente (nome, cognome, data e luogo di nascita), compreso il numero di matricola relativo all'iscrizione presso l'Università di Pavia o l'Università di Bergamo;
2. nome dell'esame, codice identificativo, numero di CFU;
3. data di sostenimento e votazione riportata.

finalizzati a consentire la legittima registrazione dell'esame nella carriera dello studente.

#### Art. 3

Ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati, compresi quelli in contitolarità. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli articoli da 12 a 22 del RGPD, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.

#### Art. 4

Entrambe le parti garantiscono che verranno raccolti solo i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento legittimo del trattamento e si impegnano reciprocamente a rispettare il principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c del RGPD.

#### Art. 5

Le parti si impegnano a fornire gratuitamente all'interessato le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice.

#### Art. 6

Gli interessati potranno agevolmente esercitare i loro diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD nei confronti di entrambe le parti contraenti secondo una procedura indicata nell'informativa, e per mezzo di una modulistica a loro disposizione offerta dai contitolari al trattamento.

#### Art. 7

Qualora l'interessato si metta in contatto con una delle parti per l'esercizio dei suoi diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso, la rettifica e/o la cancellazione dei suoi dati personali, le parti si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all'altra parte, indipendentemente dall'obbligo di garantire il diritto dell'interessato. Quest'ultima parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie richieste ove non in possesso dell'altra parte.

Se i dati personali devono essere cancellati, le parti si informano reciprocamente in anticipo. L'altra parte può opporsi alla cancellazione per motivi giustificati, ad esempio se è soggetta a un obbligo legale di conservazione dei dati.

#### Art. 8

Le Parti si impegnano a comunicare all'altra parte ad horas, e comunque non oltre 24 ore dalla scoperta, tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente, ai sensi degli art. 33, 34 RGPD per le rispettive aree funzionali

Le parti si informano reciprocamente, immediatamente e in modo completo, se nel corso dell'esame delle attività di trattamento e/o dei risultati di un responsabile del trattamento scoprono errori o irregolarità in materia di normativa sulla protezione dei dati e s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza.

#### Art. 9

Le parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo sulla contitolarità in materia di protezione dei dati (art. 26 cpv. 2 RGPD).

Per quanto riguarda Università degli studi di Pavia tramite mail scrivendo all'indirizzo:

PEC [amministrazione-centrale@certunipv.it](mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it), indicando nell'oggetto: *"Accordo di contitolarità Università degli Studi di Pavia –Università degli Studi di Bergamo"*;

Per quanto riguarda *Università degli Studi di Bergamo* scrivendo all'indirizzo:

PEC [protocollo@unibg.legalmail.it](mailto:protocollo@unibg.legalmail.it), indicando nell'oggetto: *"Accordo di contitolarità Università degli Studi di Pavia – Università degli Studi di Bergamo"*.

#### Art. 10

Entrambe le parti sono tenute a notificare all'autorità di controllo e a comunicare agli interessati una violazione della protezione dei dati personali, quando previsto. Precedentemente, le parti si informano reciprocamente e immediatamente di qualsiasi violazione della protezione dei dati personali che si intende comunicare all'autorità di controllo e si trasmettono immediatamente le informazioni necessarie per l'attuazione della notifica.

#### Art. 11

La documentazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 del RGPD, che serve come prova del corretto trattamento dei dati, deve essere conservata da ciascuna delle parti oltre la fine del contratto, conformemente ai poteri e agli obblighi di legge.

#### Art.12

Nell'ambito della loro organizzazione, le parti garantiscono che tutti i collaboratori coinvolti nel trattamento saranno all'uopo designati come autorizza al trattamento dei dati e che gli stessi saranno all'uopo opportunamente formati. Per gli stessi resta valido l'obbligo di riservatezza ai sensi degli articoli 28 comma 3, 29 e 32 del RGPD per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione dello stesso, che si impegnino a garantire—la riservatezza dei dati di cui vengano a conoscenza anche prima di iniziare il loro rapporto di lavoro e che conoscano le disposizioni in materia di protezione dei dati che li riguardano.

Le parti garantiscono in modo indipendente il rispetto di tutti gli obblighi legali esistenti in materia di conservazione dei dati. Essi devono adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e segg. RGPD), anche in caso di risoluzione del presente accordo.

L'attuazione, la preimpostazione e il funzionamento dei sistemi sono conformi ai requisiti del RGPD e alle altre norme, in particolare ai principi della protezione dei dati, fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, nonché utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate e allo stato dell'arte, compreso il rispetto, ove possibile, dell'applicazione delle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni emanate da AgID.

Art. 13 I Dati Personali sono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del Trattamento.

#### Art. 14

Le parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e a adottare misure di controllo al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.

#### Art. 15

Indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto, le parti sono responsabili in solido nei confronti degli interessati per i danni causati da un trattamento non conforme al RGPD.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Pavia, <sup>(1)</sup>Data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**  
Il Rettore  
Prof. Francesco Svelto

Bergamo, <sup>(1)</sup>Data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**  
Il Rettore  
Prof. Sergio Cavalieri

## INFORMATIVA

### ex artt. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Gentile Interessato/a, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “**RGPD**”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell’articolo 13 del RGPD, pertanto, La informiamo di quanto segue.

**Contitolari del trattamento** sono:

- **Università degli Studi di Pavia**, con sede in Pavia, Corso Strada Nuova 65, CAP 27100, C.F. 80007270186, in persona del legale rappresentante il Magnifico Rettore Francesco Svelto (di seguito “Università”)
- **Università degli studi di Bergamo** (di seguito, per brevità, “Università di Bergamo”) via Salvecchio 19 - 24129 Bergamo, Cod. Fiscale 80004350163 rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Sergio Cavalieri;

I Responsabili della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) sono raggiungibili ai seguenti recapiti:

- DPO Università degli Studi Pavia e-mail [privacy@unipv.it](mailto:privacy@unipv.it)
- DPO “Università degli studi di Bergamo” e-mail [dpo@unibg.it](mailto:dpo@unibg.it)

### **Finalità del trattamento e base giuridica**

Il trattamento dei Suoi dati, forniti in relazione allo specifico servizio richiesto, è effettuato per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri, in particolare al fine di:

- A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati per rispondere alle esigenze degli enti culturali;
- B) garantire un elevato scambio culturale fra l’Università di Pavia e l’Università di Bergamo e, visto il D.P.R. n. 382 dell’11/7/1980, artt. 27, 66 e 92, D.M. n. 270 del 28/10/2004, favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti.

I dati personali sono trattati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Le Parti contitolari possono trattare i Suoi dati anche per scopi statistici e scientifici, per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi connessi al diritto allo studio.

### **Dati oggetto di trattamento**

Le Parti tratteranno i dati personali:

1. generalità dello studente (nome, cognome, data e luogo di nascita), compreso il numero di matricola relativo all’iscrizione presso l’Università di Pavia o l’Università di Bergamo;
2. nome dell’esame, codice identificativo, numero di CFU;
3. data di sostenimento e votazione riportata per consentire la legittima registrazione dell’esame nella carriera dello studente.

Il trattamento di dati aggregati o anonimi non prevede l’applicazione del Regolamento UE n. 679/2016.

### **Natura del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è, in linea generale, obbligatorio.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento è eseguito di norma tramite l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell'interessato con misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali del RGPD, di liceità, correttezza, trasparenza e non eccedenza (art. 5 paragrafo 1 del RGPD), con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli utenti; in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del RGPD per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e secondo quanto previsto dalla Circolare AgID n. 2/2017 "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni".

I dati in forma aggregata o anonima, in una forma che non consenta l'identificazione dell'interessato, potranno essere trattati per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei servizi, ivi incluse le finalità di analisi per scopi statistici.

### **Comunicazione e diffusione dei dati**

Il trattamento dei Suoi dati avverrà esclusivamente per fini istituzionali e contrattuali, in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

I dati personali sono conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, adeguatamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal RGPD.

Esclusivamente per le finalità sopra rappresentate, i dati personali potranno essere comunicati, nei casi previsti da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, nonché ad ogni altro soggetto pubblico nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno altresì essere trattati da alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del trattamento, ai sensi del RGPD, art. 28, ai quali le Parti affidano dei servizi di propria competenza in outsourcing o con i quali sono poste in essere convenzioni o accordi.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all'estero.

### **Periodo di conservazione**

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. I termini di conservazione dei dati personali dipendono in generale dalle leggi e dai tempi di conservazione degli atti che li contengono. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

### **Diritti dell'interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dai Titolari del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica e/o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 al 21 del RGPD).

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi ai rispettivi Contitolari, scrivendo a:

- [privacy@unipv.it](mailto:privacy@unipv.it)
- [dpo@unibg.it](mailto:dpo@unibg.it)

Gli interessati possono altresì, contattare i rispettivi Responsabili della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e all'esercizio dei diritti:

### **Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Non verrà adottato alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del RGPD

**Diritto di reclamo**

L'interessato nel caso in cui ritiene che il trattamento dei suoi dati personali sia effettuato in violazione del Regolamento UE 679/2016 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sede in Roma in Piazza Venezia ed è raggiungibile al sito (<https://www.garanteprivacy.it>).

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA REALIZZAZIONE DI  
SUMMER & WINTER SCHOOL  
SPORTOUR II Edizione**

**La Prima Scuola di Esport Management: potenzialità per le imprese, i territori e la promozione turistica**

fra

**L'UNIVERSITÀ degli STUDI di BERGAMO** di seguito "Università", C.F. 80004350163, con sede a Bergamo, in Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Sergio Cavalieri

E

**la SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE** - SdM dell'Università degli studi di Bergamo di seguito "Scuola -SdM", con sede legale in Bergamo - Via Salvecchio n. 19, codice fiscale n. 80004350163, rappresentata dal Direttore della Scuola di Alta Formazione - SdM prof. Edoardo Ezio Della Torre, domiciliato per la carica in Bergamo - via Dei Caniana, 2 e debitamente autorizzato alla firma del presente atto con D.R. repertorio n. 2/2019 Prot. n. 768/VI/8 del 08.01.2019 e con delibera della Giunta di SdM del 24.05.2022

E

**Confindustria Bergamo** - Unione degli Industriali della Provincia, di seguito Confindustria Bergamo, con sede legale in Bergamo - Via Stezzano n. 87, Bergamo 24126, codice fiscale 80021750163 rappresentato dal Presidente Ing. Stefano Scaglia, domiciliato per la carica presso la sede sociale

E

**Servizi Confindustria Bergamo srl**, con sede legale in Bergamo Via Stezzano n. 87, partita iva 00431200161 rappresentata dall'Amministratore Delegato Paolo Piantoni, domiciliato per la carica presso la sede sociale

E

**Fassi Gru S.p.A.**, con sede legale in Albino (BG) - Via Roma 110, codice fiscale 00834280166 P. IVA 04334290162, rappresentato nella persona del Presidente Giovanni Fassi, domiciliato per la carica presso la sede sociale

E

**AK Informatica** con sede legale in Azzano San Paolo (BG) - Via Cremasca 1, codice fiscale 04419900164 P.IVA 03172330163, rappresentante nella persona del Legale Rappresentante Alessio Cicolari, domiciliato per la carica presso la sede sociale

**PREMESSO CHE**

- l'Università ha reso sistematico un solido rapporto di collaborazione con le realtà produttive del territorio per le attività di formazione volte alla costruzione di specifici profili professionali;
- la Scuola - SdM si occupa di formazione, ricerca e consulenza nel campo del management applicato in diversi ambiti disciplinari e rappresenta il punto di incontro delle risorse accademiche e professionali più qualificate nelle diverse aree di competenza
- in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si rende opportuno progettare percorsi formativi che permettano la creazione di operatori nell'ambito dell'organizzazione di eventi sportivi, capaci, nel contempo, di utilizzare tecnologie digitali innovative;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riconosce il ritardo digitale nel settore turistico e culturale ed incentiva l'utilizzo di nuove tecnologie per l'eliminazione delle barriere architettoniche, senso-percettive, culturali e cognitive;

- Confindustria Bergamo promuove l'attrattività del territorio valorizzando il ruolo delle imprese associate favorendone lo sviluppo anche attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi formativi innovativi in linea con le nuove competenze che si rendono necessarie;
- Servizi Confindustria Bergamo Srl si occupa, tra le altre attività, dell'organizzazione di eventi e manifestazioni e della promozione, coordinamento e gestione di servizi per la formazione e per il lavoro;
- Fassi Gru S.p.A ha individuato nel tema del management sportivo un tema di forte interesse per le imprese impegnate a sperimentare nuove forme di attività digitali a supporto dello sport e del turismo;
- AK Informatica è l'azienda italiana leader nell'organizzazione e gestione delle più importanti competizioni di Esports nel mondo e vuole mettere a disposizione le proprie risorse e know-how per la formazione di nuove figure professionali.

## **SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

Le parti in oggetto concordano di collaborare tra di loro per la realizzazione della II Edizione della Summer & Winter School in *SPORTOUR – Prima scuola di Esport Management: potenzialità per le imprese, i territori e la promozione turistica*.

### **Art. 2 – Finalità**

l'Università, la Scuola SdM, Confindustria Bergamo, Servizi Confindustria Bergamo srl, Fassi Gru S.p.a. e AK Informatica Srl si impegnano a progettare e realizzare la II edizione della Summer e Winter School con l'obiettivo di fornire agli studenti delle lauree triennali e magistrali dell'Università degli Studi di Bergamo (ed eventualmente a studenti di altre università se rimanessero alcuni posti vacanti dei 30 disponibili) competenze manageriali, socio-comunicative, di marketing e di responsabilità socio-territoriale innovative, in particolare con la II edizione si vogliono sviluppare le competenze specifiche per l'organizzazione dell'evento *Bergamo Games & Esport* che si terrà nel 2023. Programma dettagliato allegato (All. 1).

### **Art. 3 - Sedi di svolgimento**

Le attività si svolgeranno presso la sede di Via Dei Caniana e in altre località in cui vengono allestiti ed organizzati attività ed eventi di esport immersivi integrati con il territorio.

### **Art. 4 - Adempimenti**

Al fine di assicurare la realizzazione delle attività formative indicate all'art. 2 del presente accordo l'Università e la Scuola- SdM s'impegnano a:

- a) Garantire la direzione e progettazione delle attività della Summer e Winter School
- b) Curare la selezione dei partecipanti secondo i criteri che verranno concordati con i partner
- c) Coordinare lo svolgimento delle attività
- d) Attivare i tirocini per gli studenti dell'Ateneo che parteciperanno all'iniziativa
- e) Incaricare i docenti dell'Ateneo

Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria Bergamo srl si impegnano a:

- a) Promuovere l'iniziativa tramite canali online e offline
- b) Promuovere l'iniziativa coinvolgendo le imprese associate impegnate nella sperimentazione di nuove attività immersive e digitali
- c) Favorire l'attivazione dei tirocini presso le aziende associate
- d) Curare gli aspetti logistici legati allo svolgimento della Summer e Winter School
- e) Selezionare e incaricare i docenti esterni all'Ateneo ed i tutor che collaboreranno allo svolgimento dell'iniziativa

Fassi Gru si impegna a:

- a) Finanziare l'iniziativa secondo il budget di previsione allegato al presente protocollo di intesa (All. 2) e in particolare a trasferire le quote di competenza (pari a € 24.800,00) alla Scuola -SdM per le seguenti voci di spesa: direzione progettazione e docenza interna e promozione interna a riconoscere a Servizi Confindustria Bergamo srl le quote di competenza (pari a € 26.200,00 + IVA) per la gestione delle voci di spesa relative all'organizzazione e promozione degli eventi sopra descritti (es. vitto studenti, promozione, tutor e formazione esterna all'Ateneo).

- b) Accogliere i partecipanti alla Summer e Winter School per visite aziendali, laboratori e lavori di gruppo, tirocini curriculari
- c) Promuovere, in collaborazione con Confindustria Bergamo, l'iniziativa presso altre aziende della Val Seriana così da ampliare la rete dei soggetti aziendali coinvolti anche al fine di ospitare studenti in tirocinio per attività attinenti i contenuti della summer school

Ak Informatica si impegna a:

- a) Fornire l'attrezzatura e la strumentazione per sperimentare l'organizzazione e gestione di eventi di esport
- b) Organizzare uno o più eventi di esport per permettere la partecipazione e sviluppo delle attività agevolando una modalità di apprendimento learning by doing
- c) Accogliere presso la propria sede gli studenti della Summer e Winter School per lo svolgimento delle attività sopra descritte
- d) Accogliere i partecipanti alla Summer e Winter School per visite aziendali, laboratori e lavori di gruppo, tirocini curriculari
- e) Promuovere, in collaborazione con Confindustria Bergamo, l'iniziativa presso altre aziende così da ampliare la rete dei soggetti aziendali coinvolti anche al fine di ospitare studenti in tirocinio per attività attinenti i contenuti della summer school

#### **Art. 5 - Comitato scientifico e Direzione scientifica**

Il Comitato scientifico dell'iniziativa è composto da un rappresentante per ciascuna delle parti.

L'Università e la Scuola - SdM indicano come referente e direttore scientifico la prof.ssa Daniela Andreini, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze Aziendali

Confindustria e Servizi Confindustria Bergamo srl indicano come referente Paolo Piantoni

Fassi Gru indica come referente Giovanni Fassi

Ak Informatica come referente Alessio Cicolari

#### **Art. 6 - Durata**

Il protocollo avrà efficacia tra le Parti a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e si concluderà nel mese di giugno 2023.

La Summer School è prevista dal 2 settembre al 9 settembre 2022, la Winter School si svolgerà dall'9 al 13 gennaio 2023.

#### **Art. 7 - Utilizzo loghi**

È fatto divieto a ciascuna delle Parti di utilizzare il nome e il logo delle altre Parti per scopi diversi da quelli previsti nel Protocollo.

#### **Art. 8 - Risoluzione e recesso**

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo ovvero di risolverlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo di intesa già eseguita.

#### **Art. 9 - Copertura assicurativa e sicurezza**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge degli incaricati e dei partecipanti che, in virtù della presente Protocollo, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale e i collaboratori delle Parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari (compresa l'applicazione dei contenuti del codice etico previsto dalla 231/01) e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

### **Art. 10 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del protocollo in oggetto, vengano trattati esclusivamente per le finalità concordate, in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in ottemperanza al Regolamento comunitario GDPR (Reg.UE 679/2016).

### **Art. 11 - Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto.

Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile in via bonaria, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bergamo (art.25 cpc).

### **Articolo 12 - Bollo e registrazione**

La presente convenzione, soggetta all'imposta di bollo virtuale, è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede

### **Art. 13 - Normativa di riferimento**

Per quanto non specificato nella presente convenzione di fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*  
SC/EDT/fm

Per l'Università degli studi di Bergamo

Il Rettore prof. Sergio Cavalieri

Per Confindustria Bergamo

Il Presidente Ing. Stefano Scaglia

Per Servizi Confindustria Bergamo srl

L'Amministratore Delegato dott. Paolo Piantoni

Per Fassi Gru SpA

Il Presidente dott. Giovanni Fassi

Per AK Informatica

Il Legale Rappresentante dott. Alessio Cicolari

Per la Scuola di Alta formazione SdM

Il Direttore prof. Edoardo Della Torre

**Summer & Winter School – SPORTOUR 2° edizione**  
**La prima Scuola di Esports Management:**  
**potenzialità per le imprese, i territori e la promozione turistica**  
2-9 settembre 2022

Un'iniziativa realizzata dall'Università degli Studi di Bergamo in partnership con FASSI Group, AK Informatica e con la collaborazione di Confindustria Bergamo

**Presentazione:** La Summer&Winter School viene riproposta nella sua seconda edizione per il successo e l'entusiasmo riscontrato sia dagli studenti che dalle imprese e istituzioni del territorio coinvolte. Essa si colloca in modo **complementare e in continuità con le iniziative di formazione triennale e magistrale** promosse dall'Università degli Studi di Bergamo, nell'ambito delle scienze sportive, dell'educazione, così come del marketing e del turismo, per sviluppare nuove competenze utili al sistema imprenditoriale del territorio nell'ambito del **management e del marketing degli eventi sportivi per un turismo sostenibile, valorizzando le competenze interdipartimentali dell'Ateneo**. Si parte dalla consapevolezza che **le pratiche sportive generano benefici di carattere sociale, territoriale ed economico**, contribuendo a favorire l'inclusione sociale, la fruizione dei territori sia in contesti urbani che extraurbani, con un indotto che può avere un forte impatto economico per le molteplici attività complementari che vi ruotano attorno, da quelle manifatturiere, a quelle delle attrezzature e della promozione turistica dei territori.

Quest'anno il tema proposto è quello degli **Esports**, definiti da GlobalData come competizioni di videogiochi multiplayer organizzate, che coinvolgono giocatori professionisti. Gli eSport stanno assistendo a una rapida crescita, sia in termini di investimenti che di popolarità. I dati di Newzoo prevedono che i ricavi globali degli eSport sono aumentati del 14,5% su base annua nel 2021, fino a 1,08 miliardi di dollari, di cui 833,6 milioni di dollari proverranno da accordi di sponsorizzazione e diritti dei media. Il mercato dovrebbe raggiungere un valore di 2,89 miliardi nel 2025, rappresentando un CAGR del 23% durante questo periodo.

Esport sono eventi anche fisici con migliaia di spettatori che seguono le competizioni sportive dal vivo, con la presenza al contempo di milioni di persone che li seguono su piattaforme di streaming. Sebbene attualmente gli Esport si rivolgano a un pubblico abbastanza di nicchia – quasi il 10% della popolazione online globale di circa 4,5 miliardi – la sua portata si sta espandendo rapidamente e si stima che circa 577 milioni di persone guarderanno gli Esport online entro la fine del 2024.

I più importanti brand di diversi settori stanno investendo negli Esport per raggiungere una fascia demografica giovane che è tipicamente resistente ai canali pubblicitari tradizionali. Lo sviluppo di Metaverse darà ancora più credito allo sviluppo dell'Esport e delle community che sono nate intorno ad alcuni noti sport come il ciclismo, il racing, la corsa, ecc. L'ambito degli Esport ha acceso la concorrenza tra le piattaforme di streaming come Twitch e YouTube e sta crescendo l'interesse per gli Esport dei canali mainstream, come ESPN, NBC, TBS e Movistar.

**Articolazione:**

**Summer School** –2-9 settembre 2022

**Winter School** – 11-13 gennaio 2023

A seguito della Summer School potrà essere valutata la possibilità di svolgere un tirocinio presso una delle aziende coinvolte nel progetto.

**Luogo:** Bergamo

**Obiettivo della Summer School:** fornire agli studenti iscritti al terzo anno dei Corsi di Laurea triennali e magistrali di Unibg competenze manageriali, socio-comunicative, di marketing e di responsabilità socio-territoriale innovative. In particolare l'edizione del 2022 vuole sviluppare competenze specifiche per l'*organizzazione di un evento Bergamo Games & Esport (Titolo da definire)* a maggio 2023. Gli studenti apprenderanno come sviluppare business plan, comunità online e piani di marketing digitale per eventi di Esport, nonché la normativa ad oggi vigente. I partecipanti avranno anche l'opportunità di esplorare la cultura degli Esport, il suo pubblico e la sua base di fan, nonché una varietà dei generi di gioco attuali più popolari. Inoltre, si valuterà l'importanza di questo nuovo settore nell'attivare **nuove potenzialità di promozione virtuale dei territori**, sfruttando video e realtà aumentate relativi a contesti territoriali di pregio naturalistico e ambientale del territorio da integrare nell'offerta virtuale legata all'Esport.

**Metodologie didattiche interattive e partecipative:** si prevede una serie di attività:

- **interattive** che vedono il continuo coinvolgimento attivo degli studenti, attraverso lezioni e seminari seguiti da lavori di simulazioni, approfondimento immersivo, attività laboratoriali, project work realizzati mediante attività di gruppo
- **partecipative** che prevedono un intervento diretto degli stakeholders nazionali, internazionali e del territorio mediante visite aziendali, interviste, escursioni di terreno

È previsto il rilascio di un attestato a fronte di una frequenza minima del 75%.

**Selezione:** la Summer School è a numero chiuso e prevede la partecipazione di **massimo 30 studenti** in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti al 3° anno di una laurea triennale oppure iscritti alla laurea magistrale presso l'Ateneo di Bergamo per l'a.a. 2021/22 e mantenere lo status di studenti per tutta la durata del progetto;
- aver acquisito **almeno 90 cfu per la laurea triennale con media dei voti non inferiore a 25/30 o almeno 24 cfu per la laurea magistrale con media dei voti non inferiore a 25/30**. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della candidatura. In deroga, è opportuno prevedere la partecipazione di studenti di Scienze motorie iscritti al II anno con 60 CFU
- possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese attestata da una certificazione linguistica livello B1 oppure dal superamento di un esame nel piano degli studi pari ad almeno 5/6 crediti

## **Programma Summer School**

### **Giorno 1 – venerdì 2 settembre**

#### **Apertura dei lavori e introduzione agli Esports**

10:00 **Welcome e accoglienza dei partecipanti**

Rettore

Fassi Group

AK Informatica

#### **Introduzione all'Esport**

11:00-12:00 **Seminario introduttivo sugli Esport**

**La Summer & Winter School SporTour: un'esperienza didattica interattiva e innovativa per il territorio**

*Intervengono:*

**Daniela Andreini:** Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli studi di Bergamo in Economia e gestione delle imprese

**Federica Burini:** Professoressa Associata presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università degli studi di Bergamo in Geografia

**Alessio Cicolari:** Partner della Summer& Winter School, proprietario dell'Esport Palace di Bergamo ed organizzatore di tornei e campionati di esport in automotive

**Osservatorio Italiano Esports - OIES**

12:00-13:00 **Testimonianza**

**Lorenzo Marzi** – Brand Management, Strategy and Esports @ Lamborghini

Chi è l'Esport manager: ruoli, mansioni e opportunità per le imprese

14:00-16:00 **Intervento**

Esport cosa è e cosa sono gli eventi di esport e i suoi business model

Una esplorazione nel marketing immersivo, sponsorship, organizzazione di eventi, e-commerce, promozione turistica, ecc...

**Alessio Cicolari:** partner della Summer& Winter School, proprietario dell'Esport Palace di Bergamo ed organizzatore di tornei e campionati di esport in automotive

**Dr David Cumming** Course Director – Esports (London) Staffordshire University  
London

16:00-18:00 **Testimonianza e Simulazioni**

**Avv. Valentina Albanese campionessa Campionato Italiano Turismo Endurance**

Esport e realtà immersiva – alcune simulazioni ed esperienze dei piloti

### **Giorno 2 – sabato 3 settembre**

#### **Marketing e management di eventi per l'Esport**

9:00-12:00 **Management degli eventi di Esport con casi di studio**

**Daniela Andreini** – Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli studi di Bergamo in Economia e gestione delle imprese

**Dr David Cumming - Course Director** of Esports (London) Staffordshire University  
London

12:00-13:00 **Modelli di sponsorship dell'Esport**

**Antony Comas** – Head of Marketing, Business Development & Esports - FIA  
Motorsport Games General Manager

14:00-16:00 **Marketing Plan per gli eventi di eSport con casi di studio**

**Daniela Andreini** – Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli studi di Bergamo in Economia e gestione delle imprese

**Dr. Joshua Jarrett** Lecturer in Esports at Staffordshire University – visiting professor

16:00-17:00 **Testimonianza e Simulazioni**

**Elisa Baldi**- CCG GTM Country Marketing Manager in Intel Corporation

17:00-18:00 **Lavoro di follow-up degli studenti e preparazione agli interventi del giorno successivo**

**Giorno 3 – domenica 4 settembre**

**Lavoro Laboratoriale**

*Partecipazione al back stage di un torneo di esport presso Esport Palace di Bergamo  
Gli studenti parteciperanno attivamente alle all'organizzazione del torneo, alla parte produttiva, fino life twitting*

**Giorno 4 – lunedì 5 settembre**

**Community nell'esport**

9:00-11:00 **Managing Community in Esport**

**Dr. Joshua Jarrett** Lecturer in Esports at Staffordshire University – visiting professor

11:00-13:00 **Testimonianza Aziendale**

**Valentina Albanese** – Head of Motorsport and Porsche Experience

**Roberto Buffa** fondatore di Gametime

**Marketing team Suzuki**

**Marketing team Atalanta**

14:00-16:00 **Visita Aziendale**

Visita Motorsport - Franciacorta

**Giorno 5 – martedì 6 settembre**

**Aspetti giuridici e security dell'Esport**

9:00-11:00 **Il quadro normativo nazionale e internazionale** (Sport service, concorsi a premi elegge dedicata a esport )

**Daniele Belotti** – deputato, membro della Commissione Istruzione, cultura e sport, autore del progetto di legge per inserire in Costituzione il riconoscimento dei valori dello sport

11:00-13:00 Cyber security in Gaming e Esport (presso ARUBA)  
Gianluca Oldani - Scuola di Alta Formazione Dottorale Università degli Studi di Bergamo

**Cesare Pizzi** – Security Researcher and Developer di SorintLAB

14:00-16:00 **Visita Aziendale**  
Visita presso Data Center di ARUBA

16:00-18:00 **Lavoro di follow-up degli studenti e preparazione agli interventi del giorno successivo presso ARUBA**

## All. 2 budget

<b>BUDGET SUMMER &amp; WINTER SCHOOL - SPORT TOUR</b> <b>La prima Scuola di Esports Management:</b>  <b>potenzialità per le imprese, i territori e la promozione turistica</b>  <b>2 - 9 settembre 2022</b> <b>11-13 gennaio 2023</b>				
Summer school 52 ore lezione Winter school 24 ore lezione				
ENTRATE				
DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE	COMPETENZE	
Finanziamento FASSI GRU Spa	51.000			
USCITE				
<b>Direzione e progettazione, docenza interna, laboratori supervisione</b>	24.800		UNIBG	
<b>Promozione CONFINDUSTRIA</b> (Comunicazione online, offline, Gestione Social Media)	2.000		CONFIND	
<b>Docenza Esterna</b>	David Cumming	1.200	4 ore di docenza in presenza + 4 supervisione	CONFIND
	Joshua Jarrett	1.200	4 ore docenza in presenza + 4 supervisione	CONFIND
	Joshua Jarrett and David Cumming - Winter School	1.200	4 ore di docenza + 4 supervisione	CONFIND
	Spese visiting	2.500	Spese viaggio e alloggio	CONFIND
<b>Tutorato</b>	Tutor Laboratorio Winter + Summer (nome indicato da UNIBG successivamente)	5.000		CONFIND
	2 Tutor aula Winter + Summer (nome indicato da UNIBG successivamente)	5.000		CONFIND
<b>Altre spese</b>	Autobus per Franciacorta + vitto	1.000		CONFIND
	Cene ed eventuali break e altre spese	3.000		CONFIND
	Altre visite in Winter	1.000		CONFIND
	Spese di Gestione Amministrativa	3.100		CONFIND

## **CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ENZIO TARANTELLI (CIRET)**

Convenzione per il rinnovo del "Centro Interuniversitario"

### **Tra**

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in Roma, P.le Aldo Moro, 5, codice fiscale n. 80209930587 – P.IVA 02133771002, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, debitamente autorizzata a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Bergamo, con sede e domicilio fiscale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, codice fiscale n. 80004350163 - P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Sergio Cavalieri, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Salerno, con sede e domicilio fiscale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, 132, codice fiscale n. 03607980657 - P.IVA 00851300657, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Vincenzo Loia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con sede principale e domicilio fiscale in Roma, Via dei Robilant 11, codice fiscale n. 80006130613, rappresentata dal Presidente pro-tempore Prof. Stefano Battini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Torino, con sede e domicilio fiscale in Torino, Via Verdi, 8, codice fiscale n. 80088230018 - P.IVA 02099550010, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede e domicilio fiscale in Modena, Via Università 4, codice fiscale e P.IVA n. 00427620364, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Carlo Adolfo Porro, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

### **Art. 1 - Finalità della Convenzione**

È rinnovata, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Centro Interuniversitario di Ricerca Ezio Tarantelli", tra le Università e gli Enti di Ricerca che sottoscrivono la presente Convenzione e meglio indicate in epigrafe, al fine di gestire iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università ed Enti afferenti.

Il Centro Interuniversitario di Ricerca Ezio Tarantelli è regolato dai seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Convenzione Istitutiva del Centro.

### **Art. 2 – Scopi, obiettivi e attività**

Il Centro si propone di perseguire i propri scopi e obiettivi:

1. promuovere, eseguire e coordinare ricerche economiche e giuridiche, di carattere teorico e empirico, condotte con particolare attenzione agli aspetti istituzionali e utilizzando un approccio critico (i) sui sistemi di relazioni industriali, sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro, sulle politiche occupazionali e quelle dei redditi; (ii) sui meccanismi che determinano la produttività del lavoro, la distribuzione primaria del reddito e la redistribuzione attraverso l'azione pubblica; (iii) sulle modalità di sostegno pubblico alla

crescita economica e alla coesione sociale; (iv) sull'impiego delle risorse umane, sullo sviluppo delle competenze e sull'investimento nel capitale umano;

2. favorire lo scambio di informazioni e sviluppare ogni forma di collaborazione tra i Dipartimenti afferenti al Centro;

3. stabilire rapporti di collaborazione scientifica con Università ed Enti di ricerca, nazionali e internazionali operanti negli ambiti di attività del Centro;

4. divulgare nelle sedi appropriate, a livello nazionale e internazionale, i risultati scientifici delle proprie ricerche e le loro ricadute per la conduzione della politica economica.

Il Centro perseguirà le proprie finalità **in modo non concorrenziale** alle finalità istituzionali proprie degli Atenei ed Enti di Ricerca aderenti:

- a) realizzando autonomamente progetti di ricerca;
- b) promuovendo incontri di studio, seminari e convegni, anche di carattere internazionale;
- c) curando la pubblicazione di rapporti periodici e curando o sollecitando pubblicazioni scientifiche individuali e collettive;
- d) realizzando collaborazioni e scambi con analoghi centri di ricerca a livello internazionale e con altri soggetti pubblici e privati impegnati nelle tematiche oggetto di attività del Centro;
- e) collaborando con studenti, docenti, ricercatori e studiosi che, anche avvalendosi di borse, sovvenzioni o contratti di ricerca, intendono svolgere individualmente attività di ricerca su temi che rientrano nei programmi scientifici del Centro;

### **Art. 3 - Sede e organizzazione**

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi e organizzativi, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Economia e diritto, Via del Castro Laurenziano, 9 00161, Roma, Italia.

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della medesima.

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università e degli Enti di Ricerca contraenti articolandosi in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9.

Ogni Università o Ente aderente contribuirà alle attività del Centro con le proprie risorse in termini di apparecchiature, strumentazione e personale che Istituti e Dipartimenti di Università ed Enti convenzionati, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

Il Centro dovrà rimborsare i costi di gestione che l'Ateneo sostiene per eventuali spazi messi a disposizione calcolati periodicamente con apposito provvedimento amministrativo. Qualora il Centro richieda all'Ateneo la disponibilità di ulteriori servizi (per esempio l'utilizzo di linee telefoniche) anche tali costi dovranno essere rimborsati.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università e gli Enti convenzionati.

### **Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaboratori**

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università e agli Enti convenzionati, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto, dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l'assenso del Dipartimento di afferenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'accettazione. In caso di revoca dell'adesione dei singoli partecipanti, si seguirà la medesima modalità inoltrando professori e ricercatori la propria dichiarazione di revoca al Direttore che la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

### **Art. 5 - Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Consiglio Scientifico.

### **Art. 6 - Il Direttore**

Il Direttore del Centro rappresenta il Centro nei rapporti con i terzi e ne è responsabile.

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio di Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Centro che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La sua nomina viene formalizzata con Decreto del Rettore della Università ospitante la sede amministrativa.

Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta.

Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il Direttore del Dipartimento dell'Università, sede amministrativa del Centro, provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi. Nel frattempo, qualora il Direttore del Centro sia impedito all'esercizio delle sue funzioni, il vicedirettore, oppure in assenza di questo, il decano fra i membri del Consiglio Direttivo, svolgerà le attività di ordinaria amministrazione.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) vigila sull'osservanza della presente Convenzione istitutiva e della normativa vigente;
- c) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo:
  1. il programma triennale di sviluppo,

2. il piano annuale di attività,
  3. i documenti contabili correlati alla programmazione,
  4. la relazione annuale complessiva che comprende una relazione sui risultati scientifici sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca e una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sulla base dei dati contabili-amministrativi e dei consuntivi inviati dal Dipartimento afferente, evidenziando eventuali eventi che hanno rappresentato una criticità economico-finanziaria nonché debitoria per il Centro;
- e) invia alle Università e agli Enti convenzionati, al fine di consentire l'adeguato monitoraggio da parte di questi, una relazione annua sulle attività svolte con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;
  - f) svolge i compiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;
  - g) garantisce alle Università e agli Enti aderenti al Centro e ai collaboratori che vi afferiscono la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
  - h) nomina il Vicedirettore all'interno dei rappresentanti del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

#### **Art. 7 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro. È composto dal Direttore stesso e da un rappresentante per ciascuna delle Università ed Enti convenzionati. Ciascun rappresentante è nominato dall'Università o Ente partecipante che rappresenta, secondo le norme in vigore nello stesso. Il rappresentante nominato dura in carica tre anni e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

- a) assume tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
- b) delibera su eventuali modifiche del presente testo Convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici delle Università ed Enti convenzionati;
- c) approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
- d) approva la relazione annuale predisposta dal Direttore;
- e) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;
- f) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, le richieste di finanziamento, gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie

all'implementazione dei progetti, approvati in sede di adesione alla presente convenzione, nonché le modifiche a tali accordi;

g) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

h) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Università ed Enti e di ritiro di adesione di docenti;

i) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

l) approva la proposta di rinnovo del Centro per il periodo convenzionale successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo delle Università ed Enti convenzionati;

m) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo delle Università ed Enti convenzionati;

n) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso si riunisce, ogni qualvolta necessario, per la programmazione e gestione delle attività per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal vicedirettore o, in assenza di questi, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

Il Responsabile Amministrativo del Centro, nominato dall'Ente ospitante la sede amministrativa del medesimo, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

É facoltà del Direttore, quando ritiene opportuno, indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà invitata a partecipare (senza diritto di voto) la vedova del professor Ezio Tarantelli, Carol Beebe Tarantelli o suo figlio Luca o altra persona indicata dalla famiglia Tarantelli, poiché tra gli obiettivi del Centro c'è quello di onorare la memoria del Professor Tarantelli.

## **Art. 8 – Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico è un organo, indipendente dagli altri organi del Centro, sia consultivo, per la valutazione di richieste o proposte rivolte al Centro, sia ispiratore di interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, riterrà opportuno proporre al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Scientifico è formato da un minimo di quattro e un massimo di dieci componenti scelti dal Consiglio Direttivo nell'ambito di una rosa di candidati espressa dalle Università e dagli Enti aderenti al Centro tra rilevanti personalità scientifiche nel campo delle ricerche oggetto di attività del Centro.

Il Consiglio Scientifico è presieduto da un Presidente, che viene designato dal Direttore del Centro fra i membri del Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Presidente del Consiglio Scientifico, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige, di volta in volta, l'Ordine del giorno.

Il Consiglio Scientifico, deliberando a maggioranza semplice su istanza del suo Presidente, può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne all'Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.

Nella eventualità di dimissioni od altro impedimento di uno o più membri del Comitato, essi possono essere sostituiti. Qualora il numero dei membri del Comitato si riduca a meno di quattro, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Consiglio Scientifico, provvede alla nomina dei nuovi membri fino a concorrenza del numero minimo.

Il Consiglio Scientifico ha la durata di tre anni.

### **Art. 9 - Funzionamento interno del Centro**

Le attività scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo del Centro stesso.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da eventuali apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

### **Art. 10 - Finanziamenti**

Il Centro, privo di autonomia amministrativa e contabile, non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio.

I partecipanti al Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. È esclusa ogni garanzia delle Università ed Enti partecipanti su eventuali prestiti contratti dal Centro.

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti ed Enti di riferimento, erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università e degli Enti convenzionati.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi a iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

In caso di criticità finanziarie, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio delle Università e degli Enti convenzionati. Qualora sia possibile individuare il Dipartimento responsabile del dissesto, il deficit finanziario o la perdita sono imputati alla sezione scientifica medesima e gravano sull'Ente o sull'Università cui il Dipartimento fa capo. Nel caso in cui il Centro sia totalmente insolvente e non sia possibile l'individuazione di responsabilità di cui al punto precedente, i deficit finanziari vengono ripartiti in parti uguali tra le Università e gli Enti convenzionati.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Direttore del Centro. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro. I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito dal citato Regolamento.

#### **Art. 11 - Gestione Patrimoniale**

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università e gli Enti aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

#### **Art. 12 - Nuove adesioni**

Possono entrare a far parte del Centro altre Università o Enti di Ricerca dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Direttivo e degli organi deliberanti delle Università e degli Enti convenzionati, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, sottoscritti dai soli rappresentanti delle Università o Enti di Ricerca richiedenti nonché dal Rettore della Sede Amministrativa o dal Rappresentante Legale per gli Enti di Ricerca.

#### **Art. 13 - Stipula durata e rinnovo**

La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario e ha sei anni di validità. Per ultimo firmatario è da intendersi, ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo, l'ente che sottoscrive per ultimo entro la scadenza della preesistente Convenzione o comunque entro la data indicata dall'Università sede ospitante nella comunicazione di avvio del processo di sottoscrizione finalizzato al rinnovo.

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università e degli Enti aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività svolta dal Centro nel periodo precedente.

Le delibere di rinnovo dei vari partecipanti dovranno pervenire entro sei mesi antecedenti alla scadenza della presente Convenzione, al fine di regolamentare le attività del Centro senza soluzione di continuità. La Convenzione di rinnovo verrà firmata in coincidenza o con vigenza dalla data scadenza della Convenzione precedente. Le Università e gli Enti che delibereranno e sottoscriveranno successivamente a tale rinnovo, e quindi successivamente all'ultimo firmatario come definito al precedente comma 1, firmeranno, su richiesta da avanzare al Direttore del Centro e da approvare da parte del Comitato Direttivo del medesimo, un atto aggiuntivo e verranno reintegrati da tale data nelle attività del Centro, senza necessità di ulteriori delibere di approvazione da parte delle Università e degli Enti sottoscrittori.

Ai fini del rinnovo, il Centro dovrà presentare a tutte le Università ed Enti aderenti una relazione complessiva sull'attività, comprendente i risultati scientifici e gli obiettivi raggiunti (progetti di ricerca attivati, pubblicazioni, convegni, seminari, contratti di lavoro e ricerca, borse di studio, ecc.), nonché che rappresenti la situazione economico-finanziaria e contabile del Centro nell'ultimo periodo convenzionale, le motivazioni al proseguimento del Centro e un piano di sviluppo per il periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria, sottoscritta dal Direttore.

#### **Art. 14 - Recesso**

Ciascuna Università o Ente convenzionato può esercitare l'azione di recesso, da comunicarsi con preavviso di sei mesi con lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, al Rappresentante legale dell'Università o Ente ospitante nonché alle altre Università o Enti convenzionati. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università o Ente receduto di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

#### **Art.15 - Scioglimento e disattivazione**

Il Centro è sciolto anticipatamente dagli Organi di governo dell'Università sede amministrativa su proposta del Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nei casi di:

- venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- manifesta e perdurante criticità economico-finanziaria del Centro;
- inadempienza da parte dei membri del Centro agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno per le proprie competenze;
- venir meno della pluralità delle Università e Enti aderenti (ovvero, riduzione a uno degli Atenei o Enti interessati),

- assenza o inadeguatezza di benefici economici e di ricerca a favore delle Università e Enti aderenti;
- mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
- sostanziale inattività, inadeguatezza e/o impossibilità del Centro di raggiungere e conseguire le proprie finalità ed i propri obiettivi prefissati;
- assenza di benefici a favore delle Università e degli Enti partecipanti;
- insostenibilità in termini di efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Entro sei mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo circa l'accertamento della causa di scioglimento anticipato del Centro, individuata ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Lo scioglimento si perfeziona con l'adozione di apposite delibere da parte degli Organi di Governo dell'Università sede ospitante e diviene efficace con la comunicazione al Direttore del Centro e a tutte le Università ed Enti aderenti, di tale decisione. Le altre Università ed Enti aderenti, tramite apposite delibere degli Organi Collegiali, prenderanno atto dello scioglimento e della disattivazione del Centro.

L'Università sede amministrativa del Centro disporrà l'assorbimento di tutte le attività residue al Dipartimento di afferenza del Centro medesimo.

#### **Art. 16 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato**

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati all'Università concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi, previa apposita delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, resteranno di proprietà dell'Università o Ente presso cui al momento dello scioglimento risultano installati o collocati.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università ed Enti aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, mentre i fondi assegnati in forma divisa alle varie Università ed Enti aderenti confluiranno nel patrimonio degli stessi.

#### **Art. 17 – Obblighi informativi e di monitoraggio**

Annualmente, il Centro, a cura del suo Direttore, trasmette alle Università ed Enti aderenti una relazione scientifica sulle attività svolte e un resoconto esaustivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, evidenziando eventuali criticità nonché segnalando eventuali situazioni debitorie critiche per il Centro.

Da tali relazioni e resoconti dovranno emergere con chiarezza i benefici derivanti alle Università ed Enti convenzionati dallo svolgimento delle attività. Nello specifico tali documenti devono contenere:

- volume di attività;
- grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause di mancato raggiungimento;
- grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi degli scostamenti (equilibrio economico);
- situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);
- numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;
- numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;
- aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio, citazioni);
- i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;
- i docenti che partecipano alle attività del Centro;
- ogni altra informazione utile a valutare le attività.

Il Direttore provvederà a inoltrare direttamente o tramite i rappresentanti di ciascuna Università e Ente nel Consiglio Direttivo, la predetta documentazione alle Università e agli Enti convenzionati.

#### **Art. 18 - Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale**

Ai fini della presente Convenzione, con il termine “Risultati” si intende qualsiasi invenzione, software opera dell’ingegno, creazioni ed elaborati intellettuali, dato, conoscenza, o informazione che possono essere oggetto di tutela brevettuale o di tutela in termini di diritto d’autore, ottenuti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate (a titolo meramente esemplificativo, il termine “Risultati” s’intende inclusivo di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell’ambito delle attività svolte dal Centro).

Fatti salvi i diritti morali d’autore, riconosciuti agli autori in qualità di persone fisiche, i diritti patrimoniali sui Risultati, di cui al comma precedente, derivanti dalle attività del Centro, apparterranno all’istituzione convenzionata che ha svolto l’attività.

In tutti i casi in cui i medesimi Risultati di cui sopra ottenuti congiuntamente, la titolarità dei relativi diritti sarà congiunta e le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati e che ne disciplinino la gestione, la valorizzazione e i processi di trasferimento tecnologico.

#### **Art. 19 - Riservatezza**

Le Università e gli Enti convenzionati si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

#### **Art. 20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il Rettore di ciascuna Università e Ente convenzionato

assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

#### **Art. 21 - Coperture assicurative**

Ogni Università e Ente contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università o Ente convenzionato, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

Le Università e gli Enti contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 23 – Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università e gli Enti firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università che funge da sede amministrativa del Centro.

#### **Art. 24 - Modifiche alla Convenzione**

Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altre Università o Enti di Ricerca al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo approvate dagli organi di governo delle Università e degli Enti convenzionati e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

#### **Art. 25 - Registrazione e imposta di bollo**

Il presente Atto viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

La Magnifica Rettrice  
Sapienza Università di Roma

Data

---

Il Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Bergamo

---

Il Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Salerno

---

Il Magnifico Rettore  
della Scuola Superiore dell'Amministrazione

---

Il Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Torino

---

Il Magnifico Rettore  
dell'Università degli  
Studi di Modena e Reggio Emilia

---

## **ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

**Tra**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

**e**

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI**

L'Università degli studi di Bergamo (di seguito Università di Bergamo), C.F. 80004350163 P. IVA 01612800167 con sede a Bergamo, in Via Salvecchio 19, rappresentata dal Rettore Protempore Prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli studi di Bergamo

**E**

la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (di seguito FISPE), C.F. 97626110585 P.IVA 11613811006, con sede in Roma, Via delle Tre Fontane 27, rappresentata dal Presidente pro tempore Sandrino Porru, domiciliato per la carica presso la sede della FISPE,

### **Premesse**

L'Università di Bergamo e FISPE hanno sottoscritto in data 24.1.2018 un Accordo Quadro di collaborazione scaduto il 23.1.2022, con il quale hanno inteso instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall'Università di Bergamo potessero integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate da FISPE; l'Accordo Quadro di collaborazione prevedeva, altresì, la promozione di attività di studio, ricerca avanzata e soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un maggior accesso delle persone con disabilità

alle discipline sportive.

A seguito di tale Accordo Quadro di collaborazione, le parti hanno sottoscritto con Decathlon Produzione Italia s.r.l., in data 19.2.2019, un accordo di collaborazione e licenza per lo sviluppo del progetto “Carrozzina sportiva modulabile” inteso al miglioramento della carrozzina stessa ed alla sua commercializzazione; l’accordo di collaborazione e licenza è scaduto il 18.2.2022 e le parti sono intese al rinnovo dello stesso per proseguire, migliorare e concludere il progetto “Carrozzina sportiva modulabile” anche al fine della migliore ricaduta sociale dello stesso.

L’Università di Bergamo e FISPEs intendono pertanto continuare questo rapporto di collaborazione, auspicando la nascita di ulteriori progetti congiunti per la promozione di applicazioni pratiche di didattica integrativa e compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, con anche le migliori ricadute sociali possibili.

Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).

La FISPEs, istituita in data 25 settembre 2010 e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico quale “Federazione Sportiva Paralimpica”, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva dell’atletica leggera ed è l’organismo di rappresentanza nazionale della “atletica paralimpica” nei confronti di IPC Athletics,

La FISPEs in linea con le proprie attività istituzionali, può, contribuire all’attività istituzionale dell’Università di Bergamo, come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività

didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti.

La FISPEs è altresì, interessata a collaborare in maniera non episodica con l'Università di Bergamo, al fine di promuovere attività di studio, ricerca avanzata e sviluppo di soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un maggiore accesso delle persone con disabilità alle discipline sportive che è deputata a gestire.

**Premesso altresì:**

- che per una Università le relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di formazione, insegnamento e di ricerca;
- che l'Università di Bergamo è particolarmente sensibile alle tematiche attinenti allo sport e alla disabilità;
- che l'Università di Bergamo svolge anche attraverso il CUS (Centro Universitario Sportivo) attività di sensibilizzazione e promozione sui temi legati al rapporto tra disabilità e sport e alle attività motorie adattate con approccio multidisciplinare;
- che l'Università di Bergamo ha al suo interno delle competenze di eccellenza che spaziano, *inter alia*, nei campi delle tecnologie della salute, dell'economia del no profit e delle scienze umane e sociali;
- che le due istituzioni hanno manifestato il proprio interesse ad una collaborazione scientifica e di formazione al fine di promuovere attività di interesse comune, in particolare attorno alle tematiche dei corretti stili di vita e della inclusione anche nello sport.

le parti come sopra indicate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Oggetto dell'accordo**

L'oggetto del presente Accordo Quadro è la promozione di future collaborazioni nella ricerca scientifica e nelle attività didattico-scientifiche fra l'Università di Bergamo e la FISPEs.

L'Università di Bergamo e la FISPEs quindi, si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su argomenti di comune interesse, di volta in volta concordati tra le parti e in particolare sulle seguenti tematiche:

- Atletica Leggera praticabile da soggetti deambulanti e non, di tutte le disabilità fisiche e sensoriali;
- Rugby in Carrozzina, riservata a soggetti non deambulanti con lesioni equiparabili alla tetraplegia;
- Calcio per disabili fisici (Calcio a 7 per soggetti deambulanti affetti da cerebrolesioni lievi e Calcio Amputati per soggetti con cerebrolesioni gravissime).
- Eventuali nuove Discipline non riferibili alle altre Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP – Comitato Italiano Paralimpico.

Le varie attività saranno definite, laddove ritenuto opportuno, mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.

L'Università di Bergamo e la FISPEs in particolare, favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate:

- collaborazione per studi e ricerche;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;

- commesse di ricerca/consulenza affidate da FISPEs all'Università di Bergamo;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- organizzazione condivisa di manifestazioni di carattere culturale–scientifico.

### **Articolo 2 – Modalità d'applicazione dell'accordo**

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso forme di collaborazione che verranno, di volta in volta, congiuntamente pianificate in base a singoli progetti, specificando gli obiettivi e le modalità di realizzazione. Ogni singolo progetto sarà oggetto di uno specifico accordo attuativo debitamente sottoscritto dalle Parti.

Il presente accordo non comporta alcun impegno giuridico e finanziario per i firmatari.

### **Articolo 3 – Referenti dell'accordo**

I referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- per l'Università di Bergamo:  
Prof. Giuseppe Rosace, delegato al trasferimento tecnologico, spin-off e rapporti con la Fondazione U4I (giuseppe.rosace@unibg.it)
- per la FISPEs:  
Dott. Walter Silvestri (w.silvestri@fispes.it)

### **Articolo 4 – Modalità finanziarie**

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Istituzioni, attraverso le rispettive strutture promotrici, s'impegnano a reperire appositi fondi per coprire i propri costi.

### **Articolo 5 – Responsabilità**

L'Università di Bergamo è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere ai volontari, ai dirigenti e al personale di FISPEP durante la permanenza presso l'Università di Bergamo, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

La FISPEP da parte sua, è sollevato da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università di Bergamo durante la permanenza nei locali di FISPEP, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

### **Articolo 6 – Disposizioni specifiche**

L'Università di Bergamo e la FISPEP concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di riservatezza delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l'esplicita menzione di entrambi i partner.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti s'impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti s'impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc...., nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

Le azioni di cooperazione saranno realizzate rispettando il regolamento e le norme in vigore in ogni istituzione e ogni Paese. Nel quadro del presente accordo, nei limiti del possibile, saranno assicurate forme di facilitazione reciproca.

### **Articolo 7 – Durata dell'accordo di collaborazione e rinnovo**

Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di

stipulazione.

Successivamente, l'accordo di collaborazione potrà essere rinnovato mediante deliberazione di entrambe le parti.

#### **Art. 8 – Copertura assicurativa**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale o di personale collaboratore impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.

Nel caso che nel corso del presente accordo le parti intendessero avvalersi di personale non dipendente a ciò debitamente e appositamente autorizzato e questo non risultasse coperto da idonea polizza assicurativa, la partecipazione di detto personale alle attività potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

#### **Articolo 9 – Salute e sicurezza del lavoro**

Per le attività direttamente connesse all'attuazione del presente accordo, le parti adottano e si conformano al D. Lgs. 81/08, che qui si impegnano ad applicare in tutti i suoi contenuti.

#### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

**Articolo 11 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo di collaborazione.

**Art. 12 – Registrazione**

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

**Per la FISPES**

**Per l'Università degli studi di Bergamo**

**Il Presidente**

**Il Rettore**

**Sandrino Porru**

**Prof. Sergio Cavalieri**

.....

.....

**Roma,**

**Bergamo,**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**



**Procura della Repubblica**

presso il Tribunale di Bergamo

## **CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO**

**Università degli Studi di Bergamo** (d'ora in poi denominata Università), C.F. 80004350163, nella persona del Prof. Sergio Cavalieri, in qualità di rettore *pro tempore* dell'Università degli studi di Bergamo, nato a Ragusa il 14 agosto 1969 e domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24129, alla Via Salvecchio n. 19,

e

**Procura di Bergamo** (d'ora in poi denominato Ente), c.f. 80029190164, nella persona del Procuratore della Repubblica dott. Antonio Angelo Chiappani, Orzinuovi l'11 settembre 1953 e domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24121 alla Piazza Dante n. 2.

Premesso che

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie [...] finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di "nuove modalità didattiche volte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del D.M. Ministero del Lavoro 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 3 novembre 1999 n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" come sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui tirocini formativi e di orientamento al lavoro, di cui al D.M. n. 142/1998 del Ministero del Lavoro;
- la delibera del 23 gennaio 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura prevede l'inserimento di attività di formazione pratiche e integrative dei corsi ufficiali di insegnamento (tirocinio curricolare) nel piano di studi di studenti in giurisprudenza;
- l'Università degli Studi di Bergamo nell'ambito delle sue finalità istituzionali promuove il tirocinio curricolare, il tirocinio extracurricolare di formazione e orientamento e il tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro;
- il Dipartimento di Giurisprudenza promuove attività di tirocinio di alto valore formativo approvando appositi programmi di collaborazione concordati in maniera particolare con enti, aziende e studi professionali;
- il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna inoltre a promuovere anche l'attività di tirocinio post-lauream presso la Procura della Repubblica di Bergamo ove sono ammessi tirocini formativi ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e s.m.i;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

## Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

## Art. 2 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna ad accogliere, nelle proprie strutture, studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo per lo svolgimento del tirocinio curriculare e del tirocinio di eccellenza. L'Ente si dichiara, altresì, disponibile ad accogliere tirocinanti di altri corsi di studio attivati dall'Università degli studi di Bergamo. L'Ente favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti e dell'assetto organizzativo degli uffici giudiziari, in maniera finalizzata al miglior apprendimento delle tecniche e dell'ordinamento processuale penale.

A tale scopo, il progetto di tirocinio, di cui al successivo art. 5, potrà prevedere lo svolgimento di esperienze sia presso gli uffici amministrativi, allo scopo di consentire l'acquisizione delle tecniche di organizzazione dell'attività giudiziaria, sia presso l'ufficio del singolo magistrato, per consentire lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, processuali e sostanziali, trattate nei diversi procedimenti.

L'Ente accoglie i tirocinanti compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità logistiche ed organizzative dell'ufficio giudiziario, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per i tirocini.

L'Ente si impegna ad accogliere, inoltre, laureati magistrali in giurisprudenza per lo svolgimento di tirocini formativi post-lauream ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e s.m.i.

## Art. 3 – Tipologia di tirocinio

Tirocinio curriculare: definisce l'esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un corso di studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, prima del conseguimento del titolo; tale percorso è finalizzato ad integrare i percorsi didattici con esperienze di formazione professionalizzante, ricerca, elaborazione delle esperienze condotte nelle aree produttive, dei servizi, delle relazioni sociali e delle attività culturali congruenti con l'offerta formativa dell'Università.

Durata: 150 ore

Possono essere ammessi al tirocinio curriculare gli studenti iscritti:

- al corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza
- al corso di Laurea triennale della classe L14 Scienze dei servizi giuridici

E' previsto il conseguimento di 6 crediti formativi, spendibili tra quelli previsti nel piano degli studi per attività di tirocinio, "a scelta libera" o in sovrannumero.

Tirocinio di eccellenza: definisce un tirocinio di alto valore formativo attraverso attività qualificanti svolte dallo studente presso l'ufficio di magistrati deputati alla trattazione dei procedimenti penali a scopo di studio ed approfondimento delle questioni giuridiche, sostanziali e processuali.

Durata: 150 ore

Possono essere ammessi al tirocinio di eccellenza gli studenti iscritti:

- al corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza

E' previsto il conseguimento di 6 crediti formativi, spendibili tra quelli previsti "a scelta libera" o in sovrannumero.

Lo svolgimento del tirocinio d'eccellenza costituisce titolo preferenziale per l'accesso dello studente agli stages *post lauream* presso lo stesso Ente.

In relazione alle esigenze dell'ente ospitante o del/della tirocinante o ad eventuali condizioni esterne, le attività di cui sopra potranno essere svolte alternativamente in presenza o a distanza.

## Art. 4 – Requisiti di partecipazione

Per essere ammesso al tirocinio curricolare lo studente iscritto al corso di LMG dovrà:

1. avere acquisito almeno 140 cfu
2. avere sostenuto gli esami di Diritto penale e Istituzioni di diritto processuale penale
3. avere la media ponderata non inferiore a 24/30 (senza arrotondamento)

Per essere ammesso al tirocinio curricolare lo studente iscritto al corso di laurea triennale dovrà:

1. avere acquisito almeno 80 cfu
2. avere sostenuto gli esami di Diritto penale e Istituzioni di diritto processuale penale
3. avere la media ponderata non inferiore a 24/30 (senza arrotondamento)

Per essere ammesso al tirocinio d'eccellenza lo studente iscritto al corso di LMG dovrà:

1. avere acquisito almeno 200 cfu
2. avere sostenuto gli esami di Diritto penale e Diritto processuale penale
3. avere la media ponderata non inferiore a 26/30 (senza arrotondamento)

Le domande devono essere compilate su apposito modulo da presentarsi da parte dello studente all'Ufficio tirocini, stage e placement dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'Ente comunica all'Ufficio tirocini, stage e placement l'accoglimento delle domande presentate.

Per quanto attiene al tirocinio formativo post-laurea ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e s.m.i. le domande di partecipazione saranno presentate direttamente all'Ente tramite procedura online a cui sarà data evidenza anche sul sito web dell'Università.

#### **Art. 5 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione**

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività;
- il personale dipendente dell'Università, impegnato nelle attività indicate nella presente convenzione, è coperto dall'assicurazione dell'Università, così come previsto ai sensi di legge;
- il personale dipendente dall'Ente ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dell'Ente contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede delle predette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

I soggetti ospitanti devono essere in regola con gli obblighi imposti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal senso, i soggetti ospitanti dichiarano di aver adeguato il documento di valutazione dei rischi inserendo una sezione specifica per tirocinanti, studenti e neolaureati, nella quale devono essere esplicitati i rischi connessi alle attività che possono essere oggetto di un tirocinio formativo.

All'avvio del tirocinio il tirocinante deve essere formato ed informato dal responsabile per la sicurezza sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sugli eventuali rischi relativi alle attività da svolgere indicate nel progetto formativo e sulle misure adottate per contenerli, fornendo gli ausili di tutela necessari, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal soggetto ospitante e custodito presso quest'ultimo, in base agli artt. 17 e 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure previste espressamente dal testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e segnatamente i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono individuate dall'Ente ospitante e comunicate all'Ufficio tirocini, al tutor ed allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

Le parti danno atto che le disposizioni del presente articolo riguardanti la copertura assicurativa a carico dell'Università di Bergamo non si applicano ai tirocini formativo post-laurea ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e s.m.i.

### **Art. 6 - Modalità e contenuti del tirocinio**

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; l'esperienza, infatti, si configura come completamento del percorso formativo sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo giuridico sia che venga finalizzato ad agevolare le scelte professionali. L'Università assegna ad ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico - organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente dell'Ente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto dell'Ente stesso, le attività svolte.

Per il tirocinio di eccellenza il referente dell'Ente sarà un magistrato.

### **Art. 7 - Progetto formativo e di orientamento**

Per ogni tirocinante verrà definito un progetto formativo di tirocinio, contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del responsabile dell'Ente;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante nell'Ente e soprattutto la durata del tirocinio stesso, che in ogni caso non potrà essere inferiore a tre mesi da svolgersi in via continuativa, salvo comprovati impedimenti;
- le strutture (sedi, reparti e uffici) in cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. A conclusione delle attività pratiche il docente supervisore procederà alla verifica del profitto al fine dell'attribuzione dei relativi crediti formativi; le modalità di tale verifica sono contenute nel Regolamento di Ateneo per tirocini.

L'Università si impegna a far pervenire copia del progetto formativo e di orientamento, unitamente alla copia della presente convenzione, alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali segnalate dall'Ente.

Si precisa che il tirocinio verrà svolto presso gli uffici giudiziari della Procura di Bergamo (piazza Dante nr. 2) e presso quelli del Tribunale di Bergamo (via Borfuro nr. 11/A) dove si svolge l'attività d'udienza.

### **Art. 8 Obblighi del tirocinante**

Per l'accesso al tirocinio è richiesto il possesso da parte del tirocinante delle qualità morali e di condotta di cui all'art.35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile dell'Ente (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo formativo e organizzativo;
- svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si intende protratto oltre la durata del tirocinio;
- compilare il registro delle attività svolte per tutta la durata del tirocinio, come specificato nel progetto formativo, e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio secondo il Regolamento di Ateneo per tirocini.

### **Art. 9 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016), e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione. Tali dati, esclusivamente in forma anonima, possono essere comunicati per fini statistici a soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle suddette normative.

Per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, titolari del trattamento sono la Procura di Bergamo e l'Università come sopra individuati, denominati e domiciliati. L'Università ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo (RPD o DPO) [dpo@unibg.it](mailto:dpo@unibg.it) per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III (art. 12- 23) del GDPR.

#### **Art. 10 - Oneri finanziari**

Il tirocinio non comporta oneri finanziari per l'Ente ospitante e per l'Università, fatta eccezione per gli obblighi assicurativi di cui all'art. 3.

#### **Art. 11 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, salvo recesso motivato di una delle parti da comunicare per iscritto almeno sei mesi prima e fatta salva comunque la conclusione dei tirocini già avviati.

#### **Art. 12 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione si rimanda al Regolamento di ateneo per i tirocini, nonché alla disciplina specifica dei tirocini di dipartimento.

Bergamo, li

Procura di Bergamo

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Antonio Angelo Chiappani

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

Università degli Studi di Bergamo

II RETTORE PRO-TEMPORE  
Prof. Sergio Cavalieri

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005



**FRAMEWORK AGREEMENT FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC  
COOPERATION**

between

**Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali  
("SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA, ITALY)**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

(Bergamo, Italy)

**and**

**UNIVERSITY OF WARSAW**

(Warsaw, Poland)

The Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali ("Sapienza" Università di Roma) henceforth "DSEAI", 80209930587, based in Rome, Circonvallazione Tiburtina, 4, represented by its *Director*, Prof. Dr. Camilla Miglio

**and**

Università degli Studi di Bergamo (henceforth the University of Bergamo) C.F. 80004350163, based in Bergamo, Via Salvecchio 19, represented by its *pro tempore* Chancellor, Prof. Sergio Cavalieri

**and**

University of Warsaw (henceforth the University of Warsaw), NIP 525-001-12-66, based in Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, represented by the Chancellor Prof. Alojzy Z. Nowak.

**Considered that:**

- the cultural and scientific exchange is indispensable to academic institutions to develop their educational and research activities;
- for the above-stated purpose, it is necessary to promote and encourage direct cultural agreements between institutions of higher learning in different countries;
- the DSEAI has submitted documentation as evidence of an existing cultural and scientific collaboration with the intent to further develop the relationship;
- the Statute of the "Sapienza" University allows its Departments to promote, organize and manage, in collaboration with other subjects, public or private, at local, national and/or

- international level, activities of common interest related to the institution's mission and goals;
- that the three institutions wish to cooperate in the fields of research and education in order to pursue activities of common interests in the following areas:

Comparative Studies, with special regard to European Contemporary Poetry, Theory of the Poetical Discourse, Ethics and Poetry

the aforementioned parties

### **AGREE AND STIPULATE AS FOLLOWS**

#### **Article 1 – Object of the agreement**

The object of this agreement is the promotion of cooperation in the fields of teaching and research between :

- the DSEAI Department of European, American and Intercultural Studies (Sapienza University, Rome) and:
- the Department of Letters, Philosophy, Communication (University of Bergamo)
- Department of Italian Studies (University of Warsaw)

Within such fields of common interest, the following forms of cooperation are envisaged in the framework of the structural and financial resources of each partner:

- Exchanges of students for the attendance of courses, internships, specialisations or other educational activities.
- Exchanges of teaching staff and researchers. The purpose is to promote the organisation of seminars, lectures, conferences and talks; to carry out joint research; and to discuss experiences in areas of common interest.
- Consultations and exchanges conducive to teaching programmes, training modules and evaluation methods.
- Joint research initiatives within the frame of a Permanent International Seminar on the Theory of European Contemporary Poetry
- Exchanges of bibliographic and scientific material (excluding copyrights) and or information regarding the fields covered by this agreement and any other useful subject.
- Participation in international research networks or programmes.
- Organisation of joint seminars on topics of common interest.

The different exchanges mentioned in the present Framework Agreement (visitor's length of stay and obligations, application selection procedure, detailed explanation of the fields for which the agreement is stipulated, etc.) will be described in specific agreements be agreed upon by the parties.

## **Article 2 – Application of the agreement**

The cooperation specified in Art. 1 shall be inspired by the principle of reciprocity and may develop through forms of collaboration that are jointly planned for each of the single projects involved, stating their objectives and means of implementation. Each project shall be regulated by a specific agreement duly signed by the parties concerned.

The present Agreement does not imply any legal or financial obligation on the part of the signees.

## **Article 3 – Supervision of the agreement**

The implementation of this agreement shall be supervised by:

- for the DSEAI: Prof. Camilla Miglio
- for the University of Bergamo: Prof. Amelia Valtolina
- for the University of Warsaw: Assistant Prof. Alessandro Baldacci

## **Article 4 – Duration of the agreement**

The present agreement will become effective from the date of signature and be valid for five years, unless notice of termination of the agreement is given by one of the two parties at least six months before expiration. Termination of the agreement will, nevertheless, honour the conclusion of ongoing activities.

## **Article 5 – Funding**

For the activities regulated by this agreement each party aims at raising adequate funds to cover its own costs by means of external sponsorships or own research grants of the researchers and professors involved; the DSEAI does not assume any direct financial obligation as well as the Universities of Bergamo and Warsaw.

## **Article 6 – Insurance cover**

Participants in the activities of present Agreement must have both medical and accident insurance. Such insurance may be provided either by their home institution, according to its own regulations, or may be obtained directly by the interested person, by stipulating a policy with an insurance agency covering the above-mentioned risks.

The host university is released from any duty to provide medical or accident insurance to its foreign guests. The host university, however, shall be liable for all damages unintentionally caused by the guest personnel to third parties in case of death, personal damages or damages to properties occurred while carrying out activities under the terms of this agreement, hereby releasing the home university from any liability in this respect.

**Article 7 – Specific provisions**

In compliance with its statutes and regulations and within their capacities, each party shall ensure that visiting staff from the other partner University specified in this agreement are given full assistance and support in the host's country during the performance of their agreed duties.

The present agreement is drafted in English.

Any controversies shall be referred to a panel of arbitrations consisting of one member appointed by each of the two parties and by one appointed jointly.

<p>For the DSEAI – Dipartimento di studi europei, americani e interculturali (DSEAI)</p> <p>The Head of Department:</p> <p>Prof. Dr. Camilla Miglio</p> <p>Roma,</p>	<p>For the University of Warsaw</p> <p>The Chancellor:</p> <p>Prof. Alojzy Z. Nowak</p> <p>Date</p>	<p>For Università degli Studi di Bergamo</p> <p>The Chancellor:</p> <p>Prof. Sergio Cavalieri</p> <p>Date</p>
--	---	---



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**



## **FRAMEWORK AGREEMENT FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC COOPERATION**

between

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

(Bergamo, Italy)

**and**

**PARUL UNIVERSITY**

(Vadodara, India)

Università degli Studi di Bergamo (henceforth the University of Bergamo), Tax code 80004350163, based in Bergamo, Via Salvecchio 19, represented by its *pro tempore* Chancellor, Prof. Sergio Cavaliere

**and**

Parul University, P.O. Limda, Waghodia, Vadodara, represented by its President Dr. Devanshu Patel.

### **Considered that:**

- cultural and scientific exchange is indispensable to academic institutions in order to develop their educational and research activities;
- for the above-stated purpose, it is necessary to promote and encourage direct cultural agreements between institutions of higher learning in different countries;
- the Parul University's International Relations Cell and the University of Bergamo International Relations Office have submitted documentation as evidence of an existing cultural and scientific collaboration with the intent to further develop the relationship;
- the Statute of the University of Bergamo (article 2, subparagraphs 3, 6, and 8) allows the University in collaboration with other public or private entities, at a local, national and/or international level, to promote, organize and manage activities of common interest related to the institution's mission and goals;
- the two institutions are mutually interested in cooperative research and education activities, also at Doctoral level, in all the education areas, with a major focus on Engineering and Business Management;

the aforementioned parties

### **AGREE AND STIPULATE AS FOLLOWS**

#### **Article 1 – Purpose of the agreement**

The purpose of this agreement is the promotion of cooperation in the fields of teaching and research between the University of Bergamo and Parul University

The following Department/s/Division/s/Service/s will be involved in the development of the above-mentioned cooperation:

For the University of Bergamo:

- School of Engineering and School of Economics and Management;

For Parul University:

- International Relations' Cell

Within such fields of common interest, the following forms of cooperation are envisaged according to the structural and financial resources of each partner:

- Student exchange programmes for the attendance of courses, internships, specialisations or other educational activities.
- Teaching, researchers and technical-administrative staff mobility, for the purpose of
  - promoting the organisation of seminars, lectures, conferences, colloquia and symposia;
  - performing joint research;
  - discussing experiences in areas of common interest.
- Consultations and exchanges conducive to teaching programmes, training modules and evaluation methods.
- Joint research initiatives.
- Exchange of bibliographic and scientific material (excluding copyrights) and/or information regarding the fields covered by this agreement and any other useful subject.
- Participation in international research networks or programmes.
- Organisation of joint seminars on topics of common interest.

The different exchange and mobility programmes mentioned in the present Framework Agreement (visitor's length of stay and obligations, application selection procedure, detailed explanation of the fields for which the agreement is stipulated, etc.) will be described in specific arrangements to be agreed upon by the parties.

## **Article 2 – Application of the agreement**

The cooperation specified in Art. 1 shall be inspired by the principle of reciprocity and may be developed through forms of collaboration planned jointly for each of the single projects involved, stating their objectives and means of implementation. Each project shall be regulated by a specific agreement duly signed by the parties concerned.

The present Agreement does not imply any financial obligation on the part of the signees.

## **Article 3 – Supervision of the agreement**

The implementation of this Agreement shall be supervised by:

- Prof. Angelo Gargantini for the University of Bergamo
- Prof. Dr. Preeti Nair for Parul University

## **Article 4 – Duration of the agreement**

The present Agreement will become effective from the date of signature and will be valid for five years, unless written notice of intent to terminate the Agreement is given by one party to the other at least six months prior to the expiry. Termination of the Agreement will, nevertheless honour the conclusion of ongoing activities.

## **Article 5 – Funding**

For the activities regulated by this Agreement, each party will raise adequate funds to cover its own costs.

## **Article 6 – Insurance cover**

Participants in the activities of the present Agreement shall have both a health and accident insurance. Such insurance may be provided either by their home institution, according to its regulations, or arranged directly by the party concerned with an insurance agency stipulating a personal accident and health insurance policy to cover the above-mentioned risks.

The host university has no obligation to provide health and/or accident insurance to its foreign guests. Furthermore, the home university shall release the host university from any liability for damages that may occur while carrying out activities under the terms of this Agreement, caused by the visiting staff to third parties.

## **Article 7 – Specific provisions**

In compliance with its statutes and regulations and within their capacities, each party shall ensure that the visiting staff from the other Partner University specified in this Agreement are given full assistance and

support in the host's country during the performance of their agreed duties.

The present agreement is drafted in both English and Italian. Both versions will be equally valid. Each institution will receive an original copy in both languages.

Any controversies shall be referred to a panel of arbitrations consisting of one member appointed by each of the two parties and by one appointed jointly.

For Parul University The President	For Università degli Studi di Bergamo The Chancellor
Dr. Devanshu Patel	Prof. Sergio Cavalieri
Date	Date



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**



## INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE AGREEMENT

**Università degli studi di Bergamo (Bergamo, Italy)  
And  
Parul University (Vadodara, India)**

In order to enable participating students to internationalise their studies, **Università degli Studi di Bergamo (hereafter as UniBG)** and **Parul University (hereafter as PU)** agree to establish a student exchange programme articulated in the following activities:

### **1 Long Term Mobilities:**

- a. Each University undertakes to host up to 05 Semester Exchange students every academic year. The minimum duration of study at the partner university is one semester. Both Universities may rebalance the number of students participating in the exchange at the end of each three-year period.
- b. Neither the Universities nor the students participating in the Semester exchange are required to pay Tuition fees to the host University. Students participating in the Semester exchange are required to pay tuition fees to their home University. Students are also expected to pay for personal expenses, including board and lodging, transport, healthcare and books.
- c. The students shall be selected by their home Universities. The home University shall provide the host University with a list of selected students for Semester Exchange four months beforehand in the academic year preceding the exchange. Candidates shall be chosen according to their academic career and to the language requirements as follows: UniBG and PU students shall have a level of proficiency in English corresponding to level B2 of the Common European Framework of Reference (CEFR). Exchange students shall be enrolled full-time at the host University, with all the rights and benefits this status entails. Full-time enrolment at UniBG means that each student shall attend courses for a maximum of 30 credits per semester. At PU, students from Bergamo shall attend 5 courses for a minimum of 240 hours per semester.
- d. All students participating in Semester exchange programme shall obtain approval for the courses they plan to attend at the host University before the start of the exchange. The chosen courses shall be approved during enrolment at the host University.
- e. Students participating in the exchange programme shall be awarded a degree by their home University and are, therefore, not allowed to obtain the same qualification from their host University, however a participation certificate and transcript of record will be issued by the host University.

### **2 Short Term Mobilities**

- a. Each University undertakes to host up to 25 short-term i.e. Summer/Winter School students every academic year. The minimum duration of study at the partner university is two weeks and maximum four weeks. Both Universities may rebalance number of students participating in the exchange at the end of each five-year period.
  - b. Students participating in the Short-Term i.e. Summer/Winter School exchange are required to pay applicable hosting fees to the host University.
  - c. Host Universities may include as part of 'Hosting expenses' (which may be agreed beforehand for each programme) Tuition, Accommodation, local industry visits/excursions (within local state/region) and Lunch (during weekdays).
  - d. Students are also expected to bear/pay for personal expenses, healthcare and accident insurance, self-arranged excursions.
  - e. As per need each sending institution may make efforts to raise funding in full or in part - as may be the academic-funding norms in India or Italy for such short-term programmes.
  - f. Students participating in the short-term exchange programme shall be awarded certificate of participation and transcript by their host University.
  - g. All students participating in short-term exchange programme would participate in courses agreed beforehand by competent authorities-Departments at both UniBg and PU.
- 3** Other mobilities: PU or Unibg may organize other types of mobilities, such as internships or thesis research. The partner will define the specific details of each mobility if necessary.
  - 4** Exchange students shall obtain both health and accident insurance at their own expense. The host University shall have no obligation to provide visiting students with insurance against accident; it shall only cover damages caused to third parties by visiting students when engaged in the activities envisaged by this agreement, thus exempting their home University from such an obligation.
  - 5** Confirmation of the results obtained and relevant academic documents shall be forwarded to the home University as soon as possible, after completion of the period of study envisaged in the exchange. The home University shall provide full recognition of the courses attended and successfully passed overseas, applying a credit system previously agreed by the two Universities and specified in the annual factsheet.
  - 6** The students of both Universities shall be subject to the rules of the host University and to the laws of the host country.
  - 7** The host University shall offer visiting students' academic guidance and support service during enrolment, as well as information regarding their course of studies and access to library facilities.

- 8 Students participating in the exchange programme are entirely responsible for application procedures for visas or other documents required to participate in the exchange for its planned duration. Their home University shall forward to its Diplomatic Representation all the details needed to facilitate visa application procedures.
- 9 The host University shall provide a support service for finding student accommodation.
- 10 The terms of this agreement may be amended in writing by common consent by both Universities.
- 11 The present agreement shall be valid for five years starting from the date of its stipulation and may be renewed before its date of expiry in a subsequent written agreement.
- 12 The present agreement may be terminated unilaterally by both parties in a letter sent by registered mail with receipt of delivery giving at least 60 days' notice, provided the completion of ongoing activities is guaranteed.
- 13 The present agreement is drafted in English. Any controversy or claim arising out of or relating to this Framework Agreement shall be settled by arbitration administered by the Milan International Chamber of Commerce under its Commercial Arbitration Rules. The panel of arbitrators shall consist of one member appointed by each of the two parties and one member appointed jointly. The place of arbitration shall be Milan, Italy. The language of the arbitration shall be English/Italian.

The address for communicating with Università degli studi di Bergamo is:

International Office  
Università degli studi di Bergamo  
Email: [agreements@unibg.it](mailto:agreements@unibg.it)

The address for communicating with Parul University is:

Prof. Dr. Preeti Nair  
Director-International Relations Cell  
Parul University  
Vadodara 391 760  
Tel: + 91 2668 260366 / +91 98798 56990  
Fax: +91 2668 260 201  
Email: [preeti.nair@paruluniversity.ac.in](mailto:preeti.nair@paruluniversity.ac.in)

Signed as an International Student Exchange Agreement between the parties by:

---

**Dr. Devanshu Patel**

**President  
Parul University**

---

**Prof. Sergio Cavalieri**

**Chancellor  
Università degli Studi di Bergamo**

Date: / /2022

Date: / /2022



**Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti**

**Oggetto: Associazione Cluster Lombardo Scienza della vita – proposta modifica dello Statuto**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale rep. 92/2012, prot. 2994/I/002 del 16.2.2012, in particolare:

- l'art. 2, comma 7, che prevede che, nell'ambito delle proprie finalità, l'Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi;
- l'art. 6 comma 2, che prevede che l'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/03/2014 che ha autorizzato la partecipazione dell'Università degli Studi di Bergamo al Cluster Regionale Lombardo Scienza della Vita, costituitosi in Associazione nel 2015;

CONSIDERATO che in data 20 aprile 2022 è pervenuta la proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione, il cui testo è allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non comportano alterazioni sostanziali, ma riguardano una più accurata definizione degli scopi, della durata, delle attività dell'associazione, una più mirata qualificazione della figura dei soci e dei relativi diritti e doveri, delle tempistiche di versamento delle quote, competenze e funzionamento dei vari organi direttivi;

ACQUISITO il parere favorevole del prof. Andrea Remuzzi, rappresentante dell'Università degli Studi di Bergamo, referente per l'Università degli Studi di Bergamo del Cluster Regionale Lombardo Scienza della Vita;

RILEVATA la necessità e l'urgenza in quanto l'approvazione dello Statuto revisionato sarà deliberata nell'Assemblea Straordinaria dei soci del prossimo 12.05.2022;

VISTO l'art. 16 comma 3 dello Statuto che prevede l'adozione di decreti di urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

- Di approvare lo statuto con le modifiche proposte secondo il testo di cui all'allegato 1);
- Di dare mandato al prof. Andrea Remuzzi, quale referente per l'Università degli Studi di Bergamo del Cluster Regionale Lombardo Scienza della Vita di porre in essere tutti gli atti relativi a tale approvazione negli organi dell'Associazione Cluster Regionale Lombardo Scienza della Vita.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Rettore

Bergamo, come da registrazione di protocollo

**IL RETTORE**  
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



## DECRETO RETTORALE

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Convenzione per l'attivazione del Corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in "Learning sciences and digital technologies" con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Foggia**

IL RETTORE

PREMESSO che il 24.05.2022 scade il termine per la presentazione delle proposte di accreditamento dei Corsi di Dottorato di ricerca per il XXXVIII ciclo, ivi inclusi i Corsi di Dottorato di ricerca di interesse nazionale;

VISTI:

- la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e in particolare l'articolo 4 concernente il Dottorato di Ricerca;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con D.M. 14 dicembre 2021, n. 226;
- il D.M. 351 del 9.4.2022 di attribuzione all'Università degli studi di Bergamo, per l'anno 2022/2023, di un finanziamento di € 840.000 a valere sul PNRR per borse di dottorato di durata triennale con costo standard unitario di € 60.000 per la frequenza di percorsi di dottorato accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo - Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno Accademico 2022/2023 in programmi dedicati, declinati come segue:
  - a. 1 borsa per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali;
  - b. 6 borse per dottorati di ricerca PNRR;
  - c. 6 borse per dottorati per la Pubblica Amministrazione;
  - d. 1 borsa per dottorati per il patrimonio culturale;
- l'art. 4, comma 3 del D.M. 351/2022 che prevede la possibilità per i soggetti attuatori di impiegare le borse assegnate per attivare corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del D.M. 226/2021;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;
- il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con Decreto rettorale Rep. 333/2013 del 28.6.2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, emanato con D.R. Rep. n. 401/2013 del 01.08.2013;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 con il relativo budget assegnato alla Scuola di Alta Formazione Dottorale;

DATO ATTO che l'Università degli studi di Foggia e l'Università degli studi di Bergamo hanno il comune interesse a svolgere attività di ricerca riguardanti l'integrazione dei sistemi digitali nei processi di insegnamento e apprendimento e per la promozione dell'inclusione, la robotica educativa e sociale, la



realtà virtuale e le metodologie didattiche innovative con relativa attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca di interesse nazionale in "Learning sciences and digital technologies" ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/2021;

ACQUISITO il parere favorevole espresso per le vie brevi dal Pro-rettore alla ricerca e dal Direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale alla partecipazione dell'Università degli studi di Bergamo al Corso di Dottorato di interesse nazionale in "Learning sciences and digital technologies" e al conferimento di una borsa di studio, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. 351/2022;

VISTA la proposta di assegnazione di una borsa di studio triennale al Corso di dottorato di interesse nazionale in "Learning sciences and digital technologies" con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Foggia per i tre cicli XXXVIII, XXXIX e XXXX il cui importo è stabilito in € 79.870,89, oltre eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norma di legge nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizioni di natura fiscale o previdenziale o ad aumenti dell'aumentare annuo dei contributi di accesso e frequenza;

DATO ATTO che:

- la spesa per la borsa di studio triennale viene finanziata per € 60.000 sui fondi PNRR attribuiti all'Ateneo con DM 351/2022 e per € 19.870,89 su fondi di Ateneo;
- la spesa per il primo anno di corso per € 23.284,34 trova copertura finanziaria sul budget 2022 della Scuola di Alta Formazione Dottorale al conto 06.60.01;
- la spesa per gli anni successivi troverà copertura sui bilanci dei relativi esercizi;

VISTO il testo della convenzione per l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato di interesse nazionale in "Learning sciences and digital technologies" presentata dall'Università degli studi di Foggia, sede amministrativa;

RITENUTO di condividere il testo della convenzione proposta;

CONSIDERATO che non ci sono sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione prima del termine fissato dal MUR al 24.05.2022 per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo;

#### Decreta

- 1) di partecipare all'attivazione del Corso di Dottorato di ricerca di interesse nazionale in "Learning sciences and digital technologies" ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/2021;
- 2) di impiegare 1 borsa di dottorato di ricerca assegnata con D.M. 351 del 9.4.2022 per l'attivazione del Corso di dottorato di interesse nazionale "Learning sciences and digital technologies" XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Foggia;
- 3) di approvare il finanziamento della borsa per il XXXVIII ciclo per un valore complessivo di € 79.870,89 di cui € 23.284,34 imputati al conto 06.60.01 del budget 2022 della Scuola di Alta Formazione Dottorale e € 56.586,55 sui bilanci dei successivi esercizi;
- 4) di approvare la sottoscrizione della convenzione con l'Università degli studi di Foggia, sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale nel testo riportato in allegato.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, per motivi di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Scuola  
di alta formazione  
dottorale

*Bergamo, come da registrazione di protocollo  
SC/MFC*

Il Rettore

(Prof. Sergio Cavalieri)

*(Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)*



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

## CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE "LEARNING SCIENCES AND DIGITAL TECHNOLOGIES"

L'Università degli Studi di Foggia, di seguito denominata "Università di Foggia" o "Sede Amministrativa", codice fiscale 94045260711, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce (LE) il 16.02.1975, domiciliato per la carica in Foggia, via Antonio Gramsci n. 89-91,

e

L'Università degli studi di Bergamo codice fiscale 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Sergio Cavalieri nato a Ragusa (RG) il 14.08.1969 domiciliato per la carica in Bergamo, via Salvecchio n. 19,

- VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante "*Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*", e in particolare l'articolo 4 concernente il Dottorato di Ricerca;
  - VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
  - VISTO il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con D.M. 14 dicembre 2021, n. 226;
  - VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Foggia;
  - VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;
  - VISTO il Regolamento sul Dottorato di Ricerca, emanato dall'Università degli Studi di Foggia, in applicazione del richiamato D.M. n. 226/2021;
  - VISTO il Regolamento sul Dottorato di Ricerca, emanato dall'Università degli Studi di Bergamo in applicazione del richiamato D.M. n. 226/2021;
  - PRESO ATTO che l'Università di Foggia e l'Università degli Studi di Bergamo hanno il comune interesse a svolgere attività di ricerca riguardanti l'integrazione dei sistemi digitali nei processi di insegnamento e apprendimento e per la promozione dell'inclusione, la robotica educativa e sociale, la realtà virtuale e le metodologie didattiche innovative con relativa attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca di interesse nazionale in "LEARNING SCIENCES AND DIGITAL TECHNOLOGIES", ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/2021;
  - CONSIDERATO che l'Università di Foggia e l'Università degli studi di Bergamo hanno definito il progetto formativo e di ricerca del Corso, stabilendo le strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, in relazione alle specificità proprie del corso;
  - PRESO ATTO che è necessario definire, ai sensi del D.M. 226/2021, le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate all'espletamento del predetto Corso;
- fatto salvo l'accREDITAMENTO del Corso di Dottorato di ricerca in parola,

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 - Oggetto

1. L'Università degli Studi di Foggia e l'Università degli Studi di Bergamo ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, si impegnano a istituire, attivare e garantire il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca di interesse Nazionale in "LEARNING SCIENCES AND DIGITAL TECHNOLOGIES", la cui sede amministrativa è individuata nell'Università degli Studi di Foggia.



2. Ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, per la durata dell'intero ciclo di Dottorato, le parti si impegnano a fornire congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi. Nello specifico, l'Università di Foggia, sede amministrativa del corso, si impegna a finanziare almeno n. 4 borse di studio, l'Università degli studi di Bergamo si impegna a finanziare n. 1 borsa di studio.
3. Ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, art. 4, commi 1 e 2, le parti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
  - a)*. Le parti si impegnano a contribuire in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
  - b)*. Le parti si impegnano a prevedere già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
  - c)*. Le parti si impegnano ad assicurare attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
4. Ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, art. 4, comma 1, lettera *g)*, le parti si impegnano ad assicurare un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

#### **Articolo 2 - Sede e procedure amministrative**

1. La Sede amministrativa si impegna a curare gli aspetti amministrativi e gestionali relativi al Dottorato, quali l'accREDITAMENTO e/o il suo rinnovo annuale, l'emissione del Bando di ammissione e le relative procedure, la riscossione degli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, di cui determina anche l'importo, la gestione amministrativa della carriera dei dottorandi, ivi compresa la corresponsione delle borse di studio, nonché il rilascio del titolo finale congiunto.
2. La sede amministrativa gestisce inoltre i rapporti con il MUR ed è responsabile del trattamento dei dati relativi agli studenti e alle relative carriere.
3. Le modalità di ammissione al Corso di Dottorato sono determinate secondo la normativa nazionale e il Regolamento sul Dottorato dell'Università sede amministrativa. Il numero di dottorandi ammissibili annualmente potrà variare in funzione delle risorse finanziarie disponibili nelle due sedi convenzionate e delle norme per l'accREDITAMENTO e sarà preventivamente concordato dai due Atenei.
4. L'Università sede amministrativa garantisce l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa stipulata, nonché il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione nei posti di lavoro.
5. Il Corso di Dottorato di interesse nazionale in "LEARNING SCIENCES AND DIGITAL TECHNOLOGIES" afferisce, ai fini scientifici e formativi, alle seguenti strutture:
  - Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell'Università di Foggia;
  - Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università degli studi di Bergamo.

#### **Articolo 3 - Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, ed è composto per almeno la metà da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, i professori di una qualificazione



scientificamente attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

2. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione, alla realizzazione e all'attuazione dell'attività formativa didattica e scientifica del Corso e di quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di Dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di Dottorato industriale, secondo l'articolo 10 del D.M. 226/2021, e i corsi di Dottorato di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 226/2021.

#### **Art. 4 - Risorse finanziarie**

1. Le Università mettono a disposizione del Corso di Dottorato, per il ciclo attivato, le risorse necessarie per il finanziamento di almeno n. 1 borsa di studio ciascuna, comprensive degli oneri di legge, utili al rispetto del numero minimo delle borse necessario ai fini del raggiungimento del requisito richiesto per l'accreditamento.

2. L'importo complessivo di una borsa è pari a € 79.870,89, di cui:

- a) € 60.107,22 per il finanziamento della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali;
- b) € 10.017,87 per l'aumento della borsa per dodici mesi di periodo all'estero;
- c) € 9.745,80 per il budget di ricerca (al 20% per i dottorati nazionali).

3. Per il/i ciclo/i in esame, le parti si impegnano a mettere a disposizione l'importo annuo necessario per il finanziamento di ciascuna borsa di dottorato (comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali).

In aggiunta a tale somma le Università convenenti si impegnano a mettere a disposizione, per ciascuna borsa:

- le maggiorazioni della borsa di studio, in proporzione e in relazione ai periodi autorizzati di soggiorno all'estero del dottorando, per un periodo comunque non superiore ai dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M.226/2021. La maggiorazione sarà calcolata nella misura del 50% dell'importo della borsa di studio e sarà erogata all'assegnatario della borsa solo in presenza della documentazione probatoria e del trasferimento della somma relativa;

- eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norma di legge nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizioni di natura fiscale o previdenziale o ad aumenti dell'ammontare annuo dei contributi di accesso e frequenza.

- secondo quanto previsto dal D.M. 226/2021 e dalle norme in essere oltre alla borsa di studio, è necessario assicurare al dottorando un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato alla tipologia del corso di Dottorato di interesse nazionale, e comunque in misura non inferiore al venti per cento dell'importo della borsa medesima, lo stesso è assicurato da cofinanziamento ministeriale.

4. Il pagamento dell'importo complessivo di ciascuna borsa, pari a € 23.284,34 per anno, sarà effettuato in tre soluzioni annuali anticipate dell'importo annuo necessario, entro la data di inizio dell'anno accademico, fatte salve le valutazioni positive per il passaggio dei dottorandi all'anno di corso successivo.

5. Le borse di studio, finanziate anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal Regolamento del Dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di Dottorati di Ricerca.

#### **Articolo 5 – Organizzazione dell'attività dei Dottorandi**

1. Gli iscritti al corso di Dottorato svolgono le attività di studio e ricerca in entrambe le sedi e secondo le determinazioni assunte in proposito dal Collegio dei Docenti.

2. I Dottorandi afferiscono al Dipartimento di una delle due Università, presso il quale svolgeranno prevalentemente la loro attività di studio e ricerca.

3. A ogni Dottorando è assegnato dal Collegio dei Docenti, entro il primo semestre di attività, un Supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni a esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.



4. Il Supervisore del dottorando è il Relatore della Tesi di Dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche che si riferiscono al Dottorando, garantendo l'effettivo e il proficuo svolgimento delle attività previste dal Piano degli Studi e l'esecuzione e il monitoraggio del progetto di ricerca e del complesso delle attività, ivi compresa quella pratica, nonché l'individuazione delle sedi esterne da frequentare e degli stage e/o tirocini curriculari.

5. Le Università coinvolte si impegnano a garantire un progetto formativo comune, così come declinato nella scheda di accreditamento.

#### **Articolo 6 - Tesi di dottorato**

1. La tesi, redatta in italiano o nella diversa lingua concordata dal dottorando con il tutor, è presentata, previa approvazione della stessa da parte del Collegio dei docenti, presso l'Università sede amministrativa nelle forme previste dal suo regolamento e secondo le modalità ivi stabilite.

#### **Articolo 7 - Commissione esame finale e Valutatori esterni**

1. I Valutatori esterni sono individuati dal Collegio dei Docenti. La commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca è nominata dal Rettore dell'Università sede amministrativa, su proposta del Collegio dei docenti, e sarà composta come stabilito dal Regolamento sul dottorato della sede stessa.

#### **Articolo 8 - Proprietà intellettuale dei risultati di ricerca e pubblicazioni**

1. La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione spetta al/alla dottorando/a fruitore/fruitrice della borsa nel rispetto dei Regolamenti dell'Università.

2. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal/la dottorando/a che usufruisce della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di Dottorato, oltre a indicare l'afferenza al Dottorato dell'Università, dovranno citare il sostegno all'attività di ricerca da parte delle Parti.

3. Le Parti potranno utilizzare gli eventuali risultati delle attività realizzate dal/la assegnatario/a della borsa aggiuntiva di cui alla presente Convenzione, previo espresso accordo con il/la dottorando/a e l'Università.

#### **Articolo 9 - Coperture assicurative**

1. L'Università di Foggia garantisce che i Dottorandi siano coperti da polizza di assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività.

2. Le Parti confermano altresì la sussistenza della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL in relazione al proprio personale.

3. L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa.

#### **Articolo 10 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei Dottorandi**

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.sm.ii., le Parti che ospitano il Dottorando sono soggetti ai conseguenti obblighi di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il personale delle Parti e i Dottorandi sono tenuti a rispettare le disposizioni di leggi vigenti, i propri regolamenti nonché le disposizioni fornite dai responsabili della struttura ospitante in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Articolo 11 - Tutela dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente) che i "dati personali", forniti anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri



dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei suddetti in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

3. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate.

#### **Articolo 12 - Durata**

1. La presente Convenzione ha la durata di tre cicli di Dottorato, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023. La convenzione sarà rinnovabile per l'accREDITamento successivo di ulteriori cicli di Dottorato, previo accordo tra le parti.

2. In sede di programmazione annuale, ciascuno dei due Atenei può recedere da questa convenzione qualora sopravvenissero esigenze di una diversa programmazione. L'Ateneo che recede darà informazione all'altro Ateneo con un congruo preavviso e deve chiarire le specifiche ragioni del recesso.

3. Il venir meno dei requisiti di accREDITamento del corso di Dottorato fa decadere automaticamente la convenzione.

#### **Articolo 13 - Foro competente**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Foggia.

#### **Articolo 14 - Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa, parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.

2. La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale a cura dell'Università Sede amministrativa.

#### **Articolo 15 - Normativa di riferimento**

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia e in particolare al vigente Regolamento in materia di Dottorato di ricerca emanato dall'Università degli Studi di Foggia.

II RETTORE

dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

(Prof. Pierpaolo Limone)

*(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)*

II RETTORE

dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

(Prof. Sergio Cavalieri)

*(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)*



## **DECRETO RETTORALE**

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Decreto Rettoriale d'urgenza per la sottoscrizione dell'atto di formalizzazione di adesione dell'Università degli Studi di Bergamo (soggetto ospitante) alla Convenzione con l'Università degli studi di Milano (soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari**

Il RETTORE

VISTO l'art. 16, comma 3, dello Statuto che sancisce la possibilità che il Rettore provveda in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale di Ateneo;

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettoriale 772/2019, prot. n. 179400/1/3 del 27.11.2019;
- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell'Università di Bergamo che, affermando l'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell'Ateneo, rinviano al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e le relative responsabilità;

**VISTI:**

- la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini curriculari ed extracurriculari;
- l'interesse manifestato da studenti dell'Università degli studi di Milano ad effettuare un periodo di tirocinio curriculare presso varie sedi e strutture dell'ateneo;
- la volontà, espressa da alcuni docenti, di ospitare studenti dell'Università degli studi di Milano in tirocinio in relazione alla propria attività accademica (anche all'interno di progetti di ricerca congiunti);

PRESO ATTO che per dare attuazione alla realizzazione di tirocini si rende necessario una convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;

ACQUISITA la convenzione proposta dall'Università degli studi di Milano nello Sportello Internet della medesima Università (agli atti presso lo scrivente servizio);

VALUTATO che tale convenzione è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di tirocini e dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini

RITENUTO di sottoscrivere il documento di Adesione alla convenzione, proposto dall'Università degli studi di Milano;

DATO ATTO che dalla sottoscrizione della presente convenzione non derivano nuovi oneri a carico dell'ateneo;

DECRETA

- di approvare il documento di Adesione alla "Convenzione di tirocinio" (in allegato);
- di sottoscrivere il documento di Adesione alla convenzione con l'Università degli studi di Milano secondo quanto previsto dalla normativa vigente;



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Servizio orientamento  
e programmi  
internazionali

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

*Bergamo, come da registrazione da protocollo*

IL RETTORE

Prof. Sergio Cavalieri

*Documento firmato digitalmente*

*ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 82/2005*

Convenzione n. 83627

Milano, 24/02/2022

Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Milano  
via Festa del Perdono, 7  
20122 Milano

c. a., COSP

**Atto di formalizzazione dell'adesione di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l'Università degli Studi di Milano (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell'Ateneo.**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO, C.F./partita IVA IT01612800167 con sede legale in Via Salvecchio 19, 24129 BERGAMO (BG), rappresentato/a da SERGIO CAVALIERI, nato/a a RAGUSA (RG), il 14/08/1969, con la carica di RETTORE, residente per la carica in Via Salvecchio 19, 24129 BERGAMO,

CHIEDE

di formalizzare la propria adesione, a decorrere dalla data della presente, in qualità di soggetto ospitante, alla Convenzione adottata dall'Università degli Studi di Milano (pubblicata sul sito d'ateneo), finalizzata a disciplinare lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari in adempimento alla normativa vigente in materia (di seguito, Convenzione).

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nella Convenzione pubblicata sul sito istituzionale [www.unimi.it](http://www.unimi.it) e di accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- di essere consapevole del fatto che la Convenzione ha durata quinquennale e che non è tacitamente rinnovabile. Potrà essere rinnovata alla sua scadenza dietro apposita richiesta di rinnovo;
- di assumersi tutti gli impegni previsti dalla Convenzione in capo al Soggetto Ospitante anche con riferimento alle misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al trattamento dei dati personali;
- di essere a conoscenza e di attenersi, durante l'esecuzione della Convenzione, ai principi contenuti nel Codice Etico a cui l'Università fa riferimento nello svolgimento delle sue attività interne ed esterne. Il testo del Codice Etico è pubblicato sul sito istituzionale [www.unimi.it](http://www.unimi.it);
- di essere a conoscenza che nel caso di violazione, anche parziale, dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano e/o di quanto previsto nella Convenzione, la stessa potrà essere risolta dal Soggetto Promotore;
- di essere a conoscenza che l'adesione non conferisce ad alcun titolo il diritto di utilizzo del logo e del nome del COSP e dell'Università degli Studi di Milano;
- di aver preso visione del Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati personali;
- di trattare i dati personali connessi alla esecuzione della convenzione secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati.

Distinti saluti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO  
(timbro dell'azienda/ente e firma del Rappresentante Legale)

Con il presente atto di adesione SERGIO CAVALIERI dichiara di aver preso visione delle condizioni riportate nella convenzione, di accettarle integralmente e di assumersi gli impegni dalla stessa derivanti.  
La presente adesione decorre dalla data 24/02/2022 fino alla data di scadenza 23/02/2027.



**Oggetto: Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) per gli allievi ufficiali della Guardia di Finanza: modifica coperture insegnamenti 2021-2022.**

## IL RETTORE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 24.02.2022 (verbale n. 2/2022) ha approvato la copertura dell'insegnamento di IUS/21 Diritto Comparato e Internazionale Tributario (n. 54 ore, 9 cfu) con la seguente ripartizione:
  - Gen. C.A. Prof. Nicolò POLLARI – docente titolare - incarico per n. 40 ore a titolo gratuito (4° rinnovo)
  - Col. t.ST Alessandro SERENA - n. 6 ore - a titolo gratuito
  - Ten. Col. T. SPEF Salvatore TRAMIS - n. 8 ore - a titolo gratuito
- in data 17.05.2022, tramite e-mail, (ns prot. n. 76112/VII/4 del 18.05.2022) è pervenuta, da parte del titolare dell'insegnamento, istanza di riduzione del proprio carico didattico da 40 a 16 ore a causa di sopraggiunti impegni concomitanti con lo svolgimento delle lezioni, che impedirebbero di concludere le attività didattiche nei tempi previsti, unitamente alla proposta di rimodulare la copertura dell'insegnamento con la seguente ripartizione:
  - Gen. C.A. Prof. Nicolò POLLARI – docente titolare - incarico per n. **16 ore** (-24) ore a titolo gratuito (4° rinnovo)
  - Col. t.ST Alessandro SERENA - n. **10** ore (+ 4 ore) – rimborso spese
  - Ten. Col. T. SPEF Salvatore TRAMIS - n. **12** ore (+ 4) - a titolo gratuito (**nuova docenza**)
  - Ten. Col. Serafino NOTA - n. **4** ore - a titolo gratuito
  - Ten. Col. Fortunato LORIA - n. **4** ore a titolo gratuito
  - Magg. Raffaele BARBERIO - n. **8** ore - rimborso spese

RICHIAMATO il decreto della direttrice del dipartimento di giurisprudenza, rep. 20/2022, prot. n. 75878/VII/16 del 17.05.2022 con il quale è stato autorizzato il rimborso delle spese sostenute dal Col. t.ST Alessandro SERENA connesse allo svolgimento dell'incarico didattico per n. 6 ore presso la sede dell'Accademia di Bergamo;

CONSIDERATO che mancano poche settimane alla chiusura del semestre;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta di rimodulazione della copertura nei termini riportati in premessa per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica nel rispetto di quanto previsto in fase di programmazione didattica;

RICHIAMATI:

- lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo e in particolare il 16 comma 3 che prevede l'adozione di decreti d'urgenza da parte del Rettore;
- la Convenzione stipulata con l'Accademia della Guardia di Finanza (ns. prot. n. 7881/III/14 del 03.02.2021), che disciplina la gestione delle attività didattiche e i relativi rapporti economici nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza;
- l'art. 5 comma 2 della suddetta Convenzione che disciplina le modalità di assegnazione degli incarichi di docenza del corso di laurea magistrale;

*2. Gli incarichi di insegnamento possono essere altresì assegnati mediante supplenze e affidamenti a docenti universitari di ruolo di Università non convenzionate, nonché, considerati gli obiettivi formativi cui tende*



*l'Accademia, a ufficiali della Guardia di Finanza particolarmente qualificati, indicati dall'Accademia alle Università prima dell'inizio dell'anno accademico.*

- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità emanato con Decreto Rettorale rep. n. 553/2013 prot. n. 29098/1/003 del 31.10.2013, in particolare l'art. 18 che disciplina le modalità di gestione del budget da parte delle strutture di gestione;

DATO ATTO dell'ammontare disponibile del progetto GDF2122DGIU, Conto COAN CA 06.60.01.01 "Progetti di didattica finanziati dall'esterno", del Bilancio di Ateneo 2022, Budget di Giurisprudenza;

DECRETA

- 1) di rimodulare la copertura dell'insegnamento di IUS/21 Diritto Comparato e Internazionale Tributario (n. 54 ore, 9 cfu) con la seguente ripartizione:
  - Gen. C.A. Prof. Nicolò POLLARI – docente titolare – incarico per n. **16 ore** (-24) ore a titolo gratuito (4° rinnovo)
  - Col. t.ST Alessandro SERENA - n. **10** ore (+ 4 ore) – rimborso spese (per 4 ore)
  - Ten. Col. T. SPEF Salvatore TRAMIS - n. **12** ore (+ 4) - a titolo gratuito **(nuova docenza)**
  - Ten. Col. Serafino NOTA - n. **4** ore - a titolo gratuito
  - Ten. Col. Fortunato LORIA - n. **4** ore a titolo gratuito
  - Magg. Raffaele BARBERIO – n. **8** ore - rimborso spese
- 2) di autorizzare il rimborso spese ai docenti sopra indicati dietro presentazione di giustificativi anche in originale;
- 3) di dare atto che la spesa per l'importo massimo di € 1.200,00 trova copertura sul progetto GDF2122DGIU, ed è stanziata alla voce di Conto COAN CA 06.60.01.01 "Costi correnti per progetti", del Bilancio di Ateneo 2022, Budget di Giurisprudenza.
- 4) di dare mandato al Direttore di dipartimento di giurisprudenza di adottare tutti gli atti conseguenti.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva.

IL RETTORE  
(prof. Sergio Cavalieri)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**